



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (DRAGHI)
dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (DI MAIO)
dal Ministro dell'interno (LAMORGESE)
dal Ministro dell'economia e delle finanze (FRANCO)
dal Ministro dello sviluppo economico (GIORGETTI)
dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (PATUANELLI)
dal Ministro della transizione ecologica (CINGOLANI)
dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (ORLANDO)
dal Ministro della salute (SPERANZA)
e dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (GIOVANNINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MARZO 2022^(*)

Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina

^(*) Testo pubblicato a seguito dell'avviso di rettifica di cui alla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 2022

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	34
Disegno di legge	»	68
Testo del decreto-legge	»	69

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge reca misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, anche in ordine allo svolgimento delle attività produttive, per contenere i prezzi dell'energia sul mercato italiano e per fronteggiare la situazione di eccezionale instabilità del funzionamento del sistema nazionale di gas naturale derivante dal conflitto russo ucraino, avuto riguardo altresì all'esigenza di garantire il soddisfacimento della domanda di gas naturale riferita all'anno termico 2022-2023.

A fronte della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, si introducono disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'impatto della crisi internazionale in atto sul piano interno, con misure in tema di accoglienza e potenziamento capacità amministrativa, nonché per assicurare il rafforzamento dei presidi per la sicurezza, la difesa nazionale e per le reti di comunicazione elettronica

TITOLO I - CONTENIMENTO PREZZI GASOLIO E BENZINA

Art. 1. (Riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante)

L'articolo prevede, al comma 1, la riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione de sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, cosiddetto testo unico delle accise. Ai sensi delle lettere *a)* e *b)* del mede-

simo comma, le aliquote dell'accisa sono rideterminate, per la benzina, nella misura di 478,40 euro per 1.000 litri e, per il gasolio usato come carburante, nella misura di 367,40 euro per 1.000 litri.

Il successivo comma 2 stabilisce che le aliquote di accisa rideterminate ai sensi del comma 1 si applicheranno a partire dal giorno successivo a quello di entrata in vigore del decreto-legge e fino al trentesimo giorno successivo alla medesima data.

Il comma 3 dispone, per il periodo indicato al comma 2, la sospensione dell'applicazione della specifica aliquota di accisa prevista per il gasolio commerciale usato come carburante dal numero 4-*bis* della Tabella A allegata al testo unico delle accise nonché delle aliquote ridotte di accisa, di cui al numero 12 della medesima Tabella A, applicate alla benzina e al gasolio impiegati per l'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza. Ciò in dipendenza della rideterminazione, operata dal comma 1, delle aliquote di accisa, che in tal modo risultano più favorevoli di quelle ridotte sopra menzionate.

Il comma 4 dispone che in relazione al primo bimestre del 2022 non si applica il comma 290 della legge n. 244 del 2007 che prevede l'emanazione di un decreto ministeriale finalizzato ad accertare le maggiori entrate IVA che derivano da uno scostamento significativo del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, rispetto al prezzo corrispondente indicato nell'ultimo documento di programmazione economico finanziaria. Per il medesimo bimestre la disposizione prevede, al secondo periodo, che le maggiori entrate IVA riscosse in relazione alle cessioni di benzina e gasolio utilizzati come carburanti per autotrazione siano accertate con le modalità previste

dal comma 291 dell'articolo 1 della citata legge n. 244 del 2007.

I commi 5 e 6 introducono, sempre per il periodo indicato al comma 2, adempimenti specifici a carico degli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico delle accise n. 504 del 1995, degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25 nonché dei titolari dei depositi di cui all'articolo 23 del medesimo testo unico al fine di garantire la corretta applicazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1.

Il comma 7, al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla rideeterminazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1, prevede il coinvolgimento del Garante per la sorveglianza dei prezzi, il quale, per monitorare l'andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico, di benzina e gasolio usato come carburante per autotrazione praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale dei medesimi prodotti, potrà avvalersi, tra l'altro, anche del supporto operativo della Guardia di finanza.

Infine il comma 8 stabilisce che per il periodo successivo a quello di applicazione delle aliquote previste dal comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio usato come carburante per autotrazione possono essere rideterminate con il decreto di cui all'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007. Detto decreto, ferme restando le condizioni previste dal successivo comma 291 del citato articolo 1 della legge 244 del 2007, potrà essere adottato anche con cadenza diversa da quella trimestrale attualmente prevista.

Art. 2. - (Bonus carburante ai dipendenti)

La norma, nel contesto del caro carburanti, intende prevedere la possibilità che le aziende private assegnino in liberalità ai pro-

pri dipendenti buoni benzina che non concorrono, per l'ammontare di 200 euro per dipendente (ulteriori rispetto alla soglia attualmente prevista), alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

TITOLO II - MISURE IN TEMA DI PREZZI DELL'ENERGIA E DEL GAS

Art. 3. - (Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica)

La norma riconosce alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2022, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità, non rileva ai fini delle imposte dirette ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concor-

renza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Si prevede, altresì, la cedibilità, solo per intero, di tale credito d'imposta. In particolare, al fine di armonizzare tale disciplina a quella prevista per i *bonus* edilizi, si consentono, a seguito della prima cessione, due ulteriori cessioni soltanto se effettuate in favore di banche, imprese di assicurazione e intermediari finanziari. Gli intermediari finanziari autorizzati ad operare cessioni successive alla prima restano comunque vincolati al rispetto di quanto previsto dall'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, vietando, pertanto, agli stessi l'acquisto del credito qualora sussistano gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e di astensione rispettivamente previsti dagli articoli 35 e 42 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Per le modalità attuative della cessione del credito si rinvia ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. La fruizione del credito, anche da parte del cessionario, deve avvenire nel 2022. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, commi da 1 a 3, relativi alla sospensione, per un periodo non superiore a trenta giorni, degli effetti delle comunicazioni delle cessioni che presentano profili di rischio, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, sui poteri di controllo e di recupero degli

importi non spettanti in capo all'Agenzia delle entrate.

Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta.

Art. 4. - (*Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di gas naturale*)

La norma riconosce alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornerale (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2022, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità, non rileva ai fini delle imposte dirette ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto

Si prevede, altresì, la cedibilità, solo per intero, di tale credito di imposta. In particolare, al fine di armonizzare tale disciplina a quella prevista per i *bonus* edilizi, si consentono, a seguito della prima cessione, due ulteriori cessioni soltanto se effettuate in fa-

vore di banche, imprese di assicurazione e intermediari finanziari. Gli intermediari finanziari autorizzati ad operare cessioni successive alla prima restano comunque vincolati al rispetto di quanto previsto dall'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, vietando, pertanto, agli stessi l'acquisto del credito qualora sussistano gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e di astensione rispettivamente previsti dagli articoli 35 e 42 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Per le modalità attuative della cessione del credito si rinvia ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, commi da 1 a 3, relativi alla sospensione, per un periodo non superiore a trenta giorni, degli effetti delle comunicazioni delle cessioni che presentano profili di rischio, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge n. 34 del 2020, sui poteri di controllo e di recupero degli importi non spettanti in capo all'Agenzia delle entrate.

Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta.

Art. 5. - (Incremento del credito d'imposta in favore delle imprese energivore e gasivore)

Il comma 1 incrementa di 5 punti percentuali il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, a fa-

vore delle imprese energivore, così innalzandolo dall'attuale misura del 20 per cento alla misura del 25 per cento.

Il comma 2 incrementa di 5 punti percentuali il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, così innalzandolo dall'attuale misura del 15 per cento alla misura del 20 per cento.

Il comma 3 quantifica gli oneri e reca la copertura finanziaria della misura.

Art. 6. - (Bonus sociale elettricità e gas)

La disposizione estende la platea delle famiglie che possono accedere ai *bonus* sociali per l'elettricità e per il gas. Tali *bonus*, volti a sterilizzare completamente gli aumenti delle bollette, sono attualmente previsti in favore delle famiglie in condizioni di disagio economico, fisico e sociale (famiglie con ISEE fino a 8.265 euro; famiglie numerose (con più di tre figli) con ISEE fino a 20.000 euro; percettori di reddito o pensione di cittadinanza; clienti domestici affetti da grave malattia; clienti domestici presso i quali vive un soggetto costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali salvavita).

Con tale disposizione, in particolare, per il periodo dal 1° aprile 2022 al 31 dicembre 2022, si prevede l'innalzamento del valore ISEE per l'accesso alla misura dagli attuali 8.265 euro a 12.000 euro.

Art. 7. - (Trasparenza dei prezzi - Garante per la sorveglianza dei prezzi e Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente)

Il comma 1 prevede, nell'ambito delle funzioni di controllo e verifica, attribuite al Garante per la sorveglianza dei prezzi (detto anche «Mister Prezzi») istituito presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge n. 244 del 2007, la possibilità di

richiedere alle imprese dati, notizie ed elementi specifici sulle motivazioni che hanno determinato le variazioni di prezzo. Ciò in aggiunta alle azioni di segnalazione e di impulso già previste dalla citata legge, al fine di rafforzare il ruolo del Garante per arginare i fenomeni speculativi, in occasione di particolari situazioni di variazione dei prezzi dei prodotti non determinate dal normale andamento del mercato. In tali casi il Garante effettua un approfondimento immediato delle dinamiche congiunturali, attuando uno stretto rapporto con gli operatori economici. Tale rafforzamento, oltre a creare uno strumento che consente una tempestiva analisi dei fenomeni sottesi all'aumento dei prezzi, consente di approntare con la dovuta celerità le opportune misure di intervento, laddove necessarie.

La previsione è assistita da apposita misura sanzionatoria che punisce con una sanzione amministrativa pecuniaria il mancato riscontro o la comunicazione di elementi non veritieri da parte degli operatori economici alla richiesta di elementi da parte del Garante nel ristretto tempo previsto, a dimostrazione della specificità dell'intervento, da attuare in particolari situazioni emergenziali o d'urgenza.

I commi da 2 a 4 prevedono l'istituzione di una Unità di missione presso il Ministero dello sviluppo economico per le attività istruttorie, di analisi, valutazione ed elaborazione dei dati, nonché di supporto al Garante dei prezzi, alla quale sono assegnati un dirigente di livello generale ed uno di livello non generale, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale, nonché 8 unità di personale non dirigenziale, con possibilità di utilizzare l'istituto del comando.

Il commi 5 e 6 prevedono che per finalità di indagine sull'andamento del mercato del gas naturale, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, i soggetti privati importatori di gas naturale debbono

comunicare al Ministero della transizione ecologica e all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) gli obblighi connessi al contratto di importazione e alla sua esecuzione, rilevanti ai fini della sicurezza del sistema (articolo 3, comma 5, lettera *d*), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164), trasmettendo i contratti che verranno sottoscritti nonché le modifiche degli stessi. Al fine di ottemperare ai maggiori compiti assegnati dalla legge, con particolare riferimento al monitoraggio e controllo dei mercati energetici, è conseguentemente incrementata la pianta organica del ruolo dell'ARERA.

TITOLO III – SOSTEGNO ALLE IMPRESE

CAPO I – MISURE PER LA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE

Art. 8. – (*Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici e Fondo di garanzia PMI*)

Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese e mitigare gli effetti dei rincari del settore energetico, il comma 1 prevede che i fornitori di energia elettrica e gas naturale possano concedere, su richiesta delle imprese stesse, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici relativi ai mesi di maggio e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro mesi.

Con riferimento al comma 2, ad ulteriore sostegno alle imprese, la norma abilita SACE S.p.A. ad intervenire, alle condizioni e secondo le modalità dello schema di Garanzia Italia di cui agli articoli 1 e 1-bis.1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, cosiddetto decreto « Liquidità », come garante per gli istituti bancari e finanziari affinché questi ultimi possano soddisfare le specifiche esigenze di liquidità de-

rivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale.

Il comma 3 prevede, per le medesime esigenze di liquidità, che SACE intervenga come garante in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito in misura pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti maturati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto dell'inadempimento da parte le imprese con sede in Italia che presentano un fatturato non superiore a 50 milioni di euro alla data del 31 dicembre 2021, del debito risultante dalle fatture emesse entro il 30 giugno 2023 relative ai consumi energetici effettuati dal primo aprile 2022 al 31 dicembre 2022 dilazionato in massimo 24 mesi. Lo schema di riferimento per l'operatività della garanzia è rinvenibile nell'articolo 35 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, già notificato e autorizzato dalla Commissione europea ai sensi della vigente normativa sugli aiuti di stato.

Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui ai commi 2 e 3 è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso. La garanzia statale è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie.

Il comma 6 istituisce due sezioni speciali nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, a copertura delle garanzie di cui ai commi 2 e 3. Le due sezioni speciali hanno una dotazione iniziale pari a rispettivamente di 900 milioni di euro e 2.000 milioni di euro e sono alimentate, altresì, con le risorse finanziarie versate a titolo di remunerazione della garanzia al netto dei costi di gestione sostenuti da SACE S.p.A. per le attività svolte e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'appro-

vazione del bilancio e al netto commissioni riconosciute agli assicuratori.

Per le misure proposte è stata effettuata una stima delle risorse necessarie per far fronte alle nuove operatività. La valutazione tiene conto della domanda potenziale derivante dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, considerando una propensione delle imprese alla rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici dei mesi di maggio e giugno 2022, pari al 60 per cento. L'intervento mediante garanzia pubblica, o riassicurazione, consente di mobilitare le risorse necessarie per far fronte alle specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale, con una ipotizzata sostanziale coincidenza tra l'importo finanziato e l'importo oggetto di richiesta di rateizzazione, stimato in circa 18 miliardi di euro.

L'intervento mediante garanzia sui finanziamenti contratti dai fornitori per coprire il costo delle rateizzazioni concesse avviene alle medesime condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23. Si ipotizza pertanto una copertura media pari all'80 per cento dell'importo finanziato e, ipotizzando la predetta percentuale di adesione, si prevede un'esposizione massima complessiva del fondo per un ammontare pari a circa 900 milioni di euro.

Al contempo, si prevede un intervento di SACE in riassicurazione, con una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni dei crediti maturati, dai fornitori di energia elettrica e gas per effetto dell'inadempimento da parte le imprese con sede in Italia che presentano un fatturato non superiore a 50 milioni di euro alla data del 31 dicembre 2021, del debito risultante dalle fatture relative ai consumi energetici effettuati dal primo aprile 2022 al 31 dicembre 2022, entro il limite massimo di 2.000 milioni di euro, calcolato tenendo conto del

tasso di perdita media delle operazione a breve termine.

Al fine di assicurare che il beneficio della copertura pubblica venga trasferito all'impresa è stata inoltre previsto l'obbligo per le compagnie assicurative e per gli istituti finanziari di prevedere che il costo dell'operazione garantita sia inferiore al costo di operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia pubblica.

Il comma 7 rifinanzia il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 9. - (Cedibilità dei crediti di imposta riconosciuto alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale)

La disposizione, al comma 1, prevede l'utilizzabilità entro la data del 31 dicembre 2022 e la cedibilità, solo per intero, dei crediti d'imposta riconosciuti alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale dagli articoli 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e 4 e 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17. In particolare, al fine di armonizzare tale disciplina a quella prevista per i *bonus* edilizi, si consentono, a seguito della prima cessione, due ulteriori cessioni soltanto se effettuate in favore di banche, imprese di assicurazione e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Si precisa, inoltre, che gli intermediari finanziari autorizzati ad operare cessioni successive alla prima restano comunque vincolati al rispetto di quanto previsto dall'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, vietando, pertanto, agli stessi l'acquisto del credito qualora sussistano gli obblighi di segnalazione delle operazioni so-

spette e di astensione rispettivamente previsti dagli articoli 35 e 42 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo.

Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022.

Il comma 2 demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione delle modalità attuative della cessione del credito. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, commi da 1 a 3, relativi alla sospensione, per un periodo non superiore a trenta giorni, degli effetti delle comunicazioni delle cessioni che presentano profili di rischio, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge n. 34 del 2020, sui poteri di controllo e di recupero degli importi non spettanti in capo all'Agenzia delle entrate.

Art. 10. - (Imprese energivore di interesse strategico)

La disposizione è volta al sostegno delle imprese ad alto consumo energetico che possono avere un ruolo strategico nel percorso finalizzato allo sviluppo dell'attività produttiva. In particolare, autorizza SACE S.p.A. a rilasciare garanzie, per un impegno complessivo entro i 5 miliardi di euro, ai sensi delle disposizioni e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, nonché nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dalla vigente disciplina in materia di aiuti di stato, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea e come ulteriormente specificato sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A. in fa-

vore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma ad imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La garanzia copre la percentuale consentita dalla disciplina sopra richiamata. Analoga garanzia può essere rilasciata, nel rispetto dei medesimi criteri e condizioni sopra indicati, per il finanziamento di operazioni di acquisto e riattivazione di impianti dismessi situati sul territorio nazionale per la produzione destinata all'industria siderurgica.

Il comma 2 sostituisce il decimo periodo del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, prevedendo che le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni sono versate in un patrimonio dell'emittente destinato all'attuazione e alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria, previa restituzione dei finanziamenti statali di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, per la parte eventualmente erogata, e, nei limiti delle disponibilità residue, a interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, di ripristino e di bonifica ambientale secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente, nonché per un ammontare determinato, nel limite massimo di 150 milioni di euro, con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della transizione ecologica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Presidente della regione Pu-

glia, a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento stesso ed attuati dall'organo commissariale di ILVA S.p.A., che può avvalersi di organismi *in house* dello Stato. Restano comunque impregiudicate le intese già sottoscritte fra il gestore e l'organo commissariale di ILVA S.p.A. alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Le modalità di valutazione, approvazione e attuazione dei progetti di decarbonizzazione da parte dell'organo commissariale di ILVA S.p.A. sono individuate con il decreto di cui al periodo precedente.

CAPO II - MISURE PER IL LAVORO

Art. 11. - (*Disposizioni in materia di integrazione salariale*)

La disposizione di cui al comma 1 consente alle aziende assicurate per la cassa integrazione ordinaria che hanno esaurito i limiti di durata delle integrazioni salariali (articoli 4 e 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148) di poter fruire, in deroga alle disposizioni vigenti, di 26 settimane di integrazione salariale ordinaria fino al 31 dicembre 2022.

Inoltre, prevede che ai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti dei settori di cui all'allegato I (codici Ateco indicati) e che abbiano raggiunto i limiti di durata previsti dai fondi solidarietà siano autorizzate in deroga alla normativa vigente un ulteriore numero di massimo otto settimane fino al 31 dicembre 2022.

L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

Il comma 2 consente alle aziende dei settori individuati nell'allegato A che fanno ricorso agli strumenti di integrazione salariale,

per le ore integrate tra la data di entrata in vigore del decreto-legge e il 31 maggio 2022, di essere esonerate dal pagamento del contributo addizionale di cui agli articoli 5, 29, comma 8, e 33, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Art. 12. - (*Agevolazione contributiva per il personale delle aziende in crisi*)

Il comma 1, in ragione della particolare situazione di crisi aggravata dal conflitto russo-ucraino prevede la concessione dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, comma 119, della legge n. 234 del 2021 per le imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge n. 296 del 2006 nei casi di assunzioni di lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei sei mesi precedenti, ovvero lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle imprese suddette.

Il comma 119 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 estende l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, (l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per un periodo massimo di trentasei mesi) anche ai datori di lavoro privati che assumono, nel periodo ivi considerato, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato lavoratori subordinati da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, del Ministero dello sviluppo economico.

Il comma 2 fissa il limite di spesa per i benefici contributivi di cui al comma 1 e dispone che l'INPS effettui il monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dal medesimo comma 1. Dispone, inoltre, che, qualora emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa previsto, l'INPS non prenda in considerazione ulteriori domande per l'accesso al beneficio contributivo di cui al comma 1.

CAPO III - MISURE A SOSTEGNO DI AUTOTRASPORTO, AGRICOLTURA, PESCA, TURISMO

Art. 13. - (*Ferrobonus e marebonus*)

La disposizione prevede ulteriori risorse per il 2022 per finanziare sia il cosiddetto « marebonus » (19,5 milioni di euro), di cui all'articolo 1, comma 647, della legge di stabilità 2016, legge n. 208 del 2015, che il cosiddetto « ferrobonus » (19 milioni di euro) previsto dall'articolo 1, comma 648, della medesima legge, mantenendo comunque ferme le risorse già assegnate dalla legge di bilancio 2020, legge n. 160 del 2019, e dalla legge di bilancio 2021, legge n. 178 del 2020.

Con il cosiddetto « marebonus », previsto, dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 647), si è disposta la concessione di contributi per l'attuazione di progetti per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria, riguardanti l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

A tal fine era stata autorizzata la spesa annua di 45,4 milioni di euro per l'anno 2016, di 44,1 milioni di euro per l'anno 2017 e di 48,9 milioni di euro per l'anno 2018. Con il decreto-legge n. 50 del 2017,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017, all'articolo 47-*bis* è stata successivamente autorizzata la spesa di ulteriori 35 milioni di euro per l'anno 2018. Il cosiddetto « marebonus » è stato rifinanziato dalla legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 110), che ha autorizzato la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021, e successivamente dall'articolo 197 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha autorizzato la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020, e ulteriormente dall'articolo 1 comma 672, della legge n. 178 del 2020.

Con il cosiddetto « ferrobonus » sono stati autorizzati contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia.

A tal fine è stata autorizzata la spesa annua di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 (articolo 1, comma 648, della legge di stabilità 2016). Con il decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017, all'articolo 47-*bis* è stata successivamente autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2018 per il « ferrobonus ». La legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 111) ha autorizzato la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro per l'anno 2021. La misura è stata successivamente rifinanziata dall'articolo 197 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha autorizzato la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020, e ulteriormente dall'articolo 1 comma 672, della legge n. 178 del 2020.

Il comma 3 individua la copertura finanziaria.

Art. 14. - (*Clausola di adeguamento corrispettivo*)

La norma apporta alcune modifiche all'articolo 6, del decreto legislativo 21 novembre

2005, n. 286, riguardante disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore finalizzate a fornire una risposta all'eccezionale aumento dei prezzi di carburante che ha colpito la categoria degli autotrasportatori.

In particolare, alla lettera *a*), si interviene sul comma 3, lettera *d*), del suddetto articolo 6, al fine di prevedere che nei contratti stipulati in forma scritta deve essere previsto, quale elemento essenziale del corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento, la clausola di adeguamento di tale corrispettivo al costo del carburante, sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione a seguito delle rilevazioni mensili del Ministero della transizione ecologica, qualora dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della stipulazione del contratto o dell'ultimo adeguamento effettuato.

Alla lettera *b*), si inserisce il comma aggiuntivo 6-*bis* che prevede, al fine per mitigare gli effetti conseguenti all'aumento dei costi del carburante per autotrazione, incentivando, al contempo, il ricorso alla forma scritta nella stipulazione in caso di contratti di trasporto di merci su strada, che il corrispettivo nei contratti di trasporto di merci su strada conclusi in forma non scritta si determina in base ai valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di trasporto merci per conto di terzi pubblicati e aggiornati periodicamente dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi dell'articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Con il comma 2 di modifica l'articolo 1, comma 250, della citata legge n. 190 del 2014, precisando che le rilevazioni del Ministero avranno cadenza trimestrale.

Art. 15. - (*Contributo pedaggi per il settore dell'autotrasporto*)

La disposizione prevede uno stanziamento per complessivi 20 milioni di euro per l'anno 2022 da destinare al settore dell'autotrasporto, finalizzati alla riduzione dei pedaggi autostradali.

Art. 16. - (*Esonero versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti*)

L'Autorità di regolazione nel settore dei trasporti (ART) è stata istituita dall'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'Autorità di regolazione dei trasporti è un'autorità amministrativa indipendente e rientra nell'ambito delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481.

Ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lettera b), del citato decreto-legge n. 201 dle 2011, « gli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l'Autorità abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste » sono tenuti al versamento di un contributo annuale a favore dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

Il contributo è fissato annualmente dall'Autorità - con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - in misura non superiore all'1 per mille del fatturato derivante dall'esercizio delle attività svolte percepito nell'ultimo esercizio.

In base al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021 di approvazione, ai fini dell'esecutività, della delibera dell'Autorità n. 225/2020 del 22 dicembre 2020, integrata dalla delibera dell'Autorità n. 20/2021 dell'11 febbraio 2021 e dalla determina del Segretario generale

n. 30/2021 del 4 marzo 2021, sono state stabilite le modalità di dichiarazione e di versamento del contributo relativo al 2021 dovuto dagli operatori economici del settore del trasporto.

Orbene, la disposizione prevede, l'esonero dal pagamento del contributo obbligatorio di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, all'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) per le imprese di autotrasporto merci in conto terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi.

Art. 17. - (*Fondo per il sostegno del settore dell'autotrasporto*)

La disposizione prevede l'istituzione di un fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno del settore dell'autotrasporto per far fronte all'eccezionale aumento del prezzo del carburante, di cui tale categoria risente particolarmente.

Si demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, la definizione dei criteri di determinazione, delle modalità di assegnazione e delle procedure di erogazione di tali risorse nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

Art. 18. - (*Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca*)

La disposizione riconosce alle imprese esercenti attività agricola e della pesca, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di ga-

solio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'IVA.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2022, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità, non rileva ai fini delle imposte dirette ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Le disposizioni si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato ai cui relativi adempimenti provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Si prevede, altresì, la cedibilità, solo per intero, di tale credito di imposta. In particolare, al fine di armonizzare tale disciplina a quella prevista per i *bonus* edilizi, si consentono, a seguito della prima cessione, due ulteriori cessioni soltanto se effettuate in favore di banche, imprese di assicurazione e intermediari finanziari. Gli intermediari finanziari autorizzati ad operare cessioni successive alla prima restano comunque vincolati al rispetto di quanto previsto dall'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, vietando, pertanto, agli stessi l'acquisto del credito qualora sussistano gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e di astensione rispettivamente previsti dagli articoli 35 e 42 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che at-

testa la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Per le modalità attuative della cessione del credito si rinvia ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, commi da 1 a 3, relativi alla sospensione, per un periodo non superiore a trenta giorni, degli effetti delle comunicazioni delle cessioni che presentano profili di rischio, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge n. 34 del 2020, sui poteri di controllo e di recupero degli importi non spettanti in capo all'Agenzia delle entrate.

Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta.

Art. 19. - (*Rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui agrari*)

La disposizione, al comma 1, mira al rafforzamento del fondo di garanzia pubblica ISMEA destinato, in via esclusiva, al settore agricolo e della pesca, con un'azione di patrimonializzazione per ampliarne l'operatività, anche in considerazione della recente revisione del funzionamento che prevede interventi in garanzia fino a 5 milioni di euro per singolo beneficiario. La patrimonializzazione del fondo si rende necessaria anche per sostenere le operazioni di ristrutturazione delle esposizioni bancarie che i recenti interventi normativi hanno introdotto, al fine di contrastare la crisi liquidità delle imprese connessa all'eccezionale incremento dei costi dell'energia e delle materie prime.

Nel dettaglio, l'intervento punta a sostenere la continuità produttiva delle PMI agricole penalizzate dalla complessa situazione di mercato che ha coinvolto dalla seconda

parte del 2021 le *commodity* e sulla quale si è innestata l'esplosione dei costi per energia, peraltro non compensata da un adeguato incremento dei prezzi alla vendita, con un conseguente assottigliamento della marginalità aziendale. In tale contesto, si prevede la possibilità per imprese agricole e della pesca di rinegoziare e ristrutturare le esposizioni bancarie in essere destinate a soddisfare le esigenze di conduzione o miglioramento delle strutture aziendali, con possibilità di allungare fino a 25 anni il relativo periodo residuo di rimborso.

Per agevolare l'accesso alle operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione, il comma 2 prevede che, dette operazioni possono essere assistite dalle garanzie dirette rilasciate da ISMEA ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 102 del 2004. Per evitare ulteriori oneri a carico delle imprese agricole e sostenerne la liquidità, l'accesso alle predette garanzie sarà gratuito (ovvero, non si applicherà la cosiddetta « commissione di garanzia » di ISMEA), nei limiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per gli aiuti *de minimis*.

Il comma 3 quantifica gli oneri e reca la copertura finanziaria.

Art. 20. - (*Rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura*)

La disposizione prevede l'incremento della dotazione del « Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura » di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per ulteriori 35 milioni di euro.

Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Conseguentemente, si apportano alcune modifiche ordinamentali ai commi 515 e se-

guenti della legge di bilancio 2022, restando necessarie per rimodulare l'intervento anche alla luce della riduzione dello stanziamento originario che viene utilizzato per la copertura delle proposte di cui al decreto-legge di cui si propone la conversione.

Nel dettaglio, per l'anno 2022 viene trasferita la dotazione finanziaria residua del fondo - pari a 5 milioni di euro, in quanto rispetto ai 50 milioni stanziati dalla legge di bilancio 2022 vengono utilizzati 10 milioni di euro per la copertura finanziaria della rinegoziazione dei mutui di cui all'articolo 19 e 35 milioni di euro per la copertura finanziaria del rifinanziamento del fondo filiere - al soggetto gestore del Fondo mutualistico nazionale (ISMEA), per avviare la fase di sperimentazione con la collaborazione di AGEA quale ausiliario (che fornirà le infrastrutture telematiche, ivi inclusa la piattaforma, necessaria per avviare la fase sperimentale). La costituzione della società di capitali in house che supporterà il soggetto gestore (ISMEA) del Fondo viene quindi posticipata a partire dal 1° gennaio 2023.

Art. 21. - (*Disposizioni in materia di economia circolare in agricoltura*)

La norma è volta a favorire l'utilizzo dei sottoprodotti vegetali e degli scarti di lavorazione delle filiere agroalimentari come fertilizzante, per sopperire alla mancanza di prodotti chimici (di cui l'Italia è un grande importatore) a seguito della crisi russo-ucraina. Viene quindi ribadita la necessità e l'importanza di normare tali sottoprodotti anche nell'ambito dell'economia circolare, prevedendo la delega al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la stesura di un decreto che normi le caratteristiche di qualità e la disciplina dell'utilizzazione agronomica del digestato proveniente da impianti alimentati con biomasse diverse da quelle già individuate ai sensi del decreto ministeriale 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 2016.

Art. 22. - (*Credito d'imposta per IMU in comparto turismo*)

La disposizione in esame prevede la concessione di un credito d'imposta alle imprese turistico ricettive, come definite dal comma 2, in misura corrispondente al 50 per cento dell'importo IMU versato a titolo di seconda rata per l'anno 2021.

Il comma 2 precisa che il contributo in esame spetta alle imprese turistico-ricettive, ivi comprese le imprese che esercitano attività agrituristica, le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, in misura corrispondente al 50 per cento per cento dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'imposta municipale propria (IMU) per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019..

Il comma 3 prevede che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi. Al riguardo non si ascrivono effetti trattandosi di una rinuncia a maggior gettito.

I commi 4 e 5 condizionano l'applicazione della misura di sostegno al rispetto delle normativa europea ed in particolare dei limiti e delle condizioni previsti dalla Co-

municazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 », mantenendo comunque immutato l'ambito oggettivo indicato dal Ministero proponente.

Il comma 6 stabilisce che agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo, valutati in 15,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

CAPO IV - CONTRATTI PUBBLICI

Art. 23. - (*Revisione prezzi*)

L'articolo 1-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come integrato e modificato, dapprima, dall'articolo 1, commi 398 e 399, della 30 dicembre 2021, n. 234, e, successivamente, dall'articolo 29, comma 13, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, detta disposizioni finalizzate a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2021.

In particolare, i commi da 6 a 8 del citato articolo 1-*septies* stabiliscono quanto segue:

« 6. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziato annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione ap-

paltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142, comma 4, del medesimo codice, ovvero all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla concorrenza dell'importo di 100 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, con le modalità di cui al comma 8 del presente articolo.

8. Per le finalità di cui al comma 7, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un Fondo per l'adeguamento dei prezzi, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di utilizzo del Fondo, garantendo la parità di accesso per le piccole, medie e grandi imprese di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse. Ai fini dell'accesso al Fondo, i giustificativi da allegare alle istanze di compensazione consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga ».

L'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 prevede, poi, che:

« 2. L'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione di cui alla lettera b) del comma 1, anche per le finalità di cui all'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre ».

L'articolo 25, comma 2, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, in considerazione del permanere di detti aumenti eccezionali anche nel primo semestre 2022, ha previsto un'estensione della disciplina recata dal citato articolo 1-*septies* anche al primo semestre 2022, stabilendo che, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica in attuazione della metodologia definita dal medesimo Istituto ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in relazione ai contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il 30 settembre 2022, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ridetermini « le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2022, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi ».

Secondo elaborazioni condotte dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nel primo semestre del 2021 i materiali da costruzione derivati dall'acciaio hanno registrato variazioni superiori al 40 per cento rispetto alla media del 2020 (le lamiere in acciaio di qualsiasi spessore lisce,

piane e striate e i nastri in acciaio per manufatti o barriere stradali gli aumenti hanno registrato aumenti pari a rispettivamente il 59 e il 76 per cento); forti aumenti hanno riguardato anche i materiali che utilizzano il legno, il ferro o il rame come materia prima.

In particolare, a partire dall'ultimo trimestre dell'anno 2020, anche per gli effetti negativi prodotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, si sono registrati rilevanti rincari dei prezzi di alcuni materiali da costruzione (acciaio, cemento, prodotti petroliferi, rame, materiali plastici e i loro de-

rivati) con una vertiginosa impennata dei relativi costi che sta determinando un'alterazione dell'equilibrio nei contratti di affidamento dei lavori, soprattutto negli appalti pubblici.

A titolo esemplificativo, al fine di rappresentare la tendenza dell'aumento dei costi di costruzione delle opere pubbliche tra il 2020 e il 2021, si riportano di seguito le elaborazioni effettuate dall'ISTAT in relazione ai costi di costruzione di un capannone industriale fabbricati residenziali e tronchi stradali con tratto in galleria.

Costi di costruzione

Indice (2015=100)



Variazione percentuale tendenziale



Fonte: Istat.

Tendenza dei prezzi a tre mesi



Tendenze a tre mesi dei prezzi praticati dalle imprese delle costruzioni (saldi).

Fonte: Istat.

Nel calcolo degli indici del costo di costruzione dell'ISTAT l'acquisto di materiali pesa in media per meno della metà del costo complessivo di costruzione (circa il 50 per cento per il capannone industriale, poco più del 40 per cento per i fabbricati residenziali e per i tronchi stradali con tratto in galleria).

Alla luce della nuova lista monitorata dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, riferita ai prezzi dei soli materiali più rilevanti, si stima che tali materiali incidono sul costo complessivo dell'opera per circa un terzo.

Stante il permanere dei detti aumenti eccezionali anche nel primo semestre 2022, l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, ha previsto un'estensione della disciplina recata dal citato articolo 1-*septies* anche al primo semestre 2022, incrementando (al comma 1) la dotazione del fondo previsto dal comma 8 del medesimo articolo 1-*septies* di ulteriori 150 milioni di euro (che si aggiungono ai 200 milioni già stanziati per l'anno 2021 dallo stesso articolo 1-*septies* e dall'articolo 1, comma 399, della 30 dicembre 2021, n. 234).

Con il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 30 settembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 28 ottobre 2021, sono state disciplinate le modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'articolo 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Con decreto direttoriale 11 novembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 23 novembre 2021, sono state rilevate le variazioni percentuali superiori all'8 per cento dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021.

Attualmente, è in fase di predisposizione il decreto direttoriale, da adottare ai sensi

dell'articolo 1-*septies*, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, di rilevazione delle variazioni percentuali superiori all'8 per cento dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021.

Inoltre, l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 17 del 2022 prevede l'adozione di un ulteriore decreto ministeriale di rilevazione delle variazioni dei prezzi relative al primo semestre 2022.

Orbene, in considerazione del numero elevato delle domande di accesso alle risorse del fondo presentate in relazione al primo semestre 2021 (sono state presentate domande da 449 stazioni appaltanti per un totale di 1.118 operatori economici) e dei tempi di completamento dell'attività istruttoria e di erogazione dei contributi, il comma 1, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, prevede che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in relazione alle domande di accesso al fondo di cui all'articolo 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, possa riconoscere, nel limite complessivo del 50 per cento delle risorse del fondo, un'anticipazione pari al 50 per cento dell'importo richiesto, nelle more dello svolgimento dell'attività istruttoria prevista dal decreto ministeriale di cui al secondo periodo del medesimo comma 8.

Il comma 2, alla lettera *a*), incrementa per l'anno 2022 il fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, mentre alla lettera *b*) la dotazione del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di 120 milioni per l'anno 2022.

Il comma 3 quantifica gli oneri del comma 2 e reca la copertura finanziaria.

TITOLO IV – RAFFORZAMENTO DEI PRESIDI PER LA SICUREZZA, LA DIFESA NAZIONALE E PER LE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA

CAPO I – GOLDEN POWER

Art. 24. – (*Ridefinizione dei poteri speciali in materia di difesa e sicurezza nazionale – Golden power*)

La disposizione reca le seguenti modificazioni all'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 (Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni):

Modifiche al comma 1, lettera b)

All'articolo 1, comma 1, lettera b), sono state operate modifiche volte a rendere omogenee le previsioni già contenute nell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, relative ai settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, con le previsioni dell'articolo 1, relative ai settori della difesa e della sicurezza nazionale. In particolare, l'istituto del veto è reso applicabile anche agli atti e alle delibere che modificano la titolarità, il controllo e la disponibilità degli attivi di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale. Per le medesime motivazioni di coordinamento con l'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, è stata inoltre prevista la possibilità dell'esercizio di veto, oltre che nei casi di cessione di diritti reali o di assunzione di vincoli anche derivanti da procedure concorsuali, anche nelle ipotesi in cui i beni ritenuti strategici siano oggetto di assegnazione a titolo di garanzia.

Modifiche al comma 4

Al fine di evitare un regime di doppia notifica ai sensi del comma 4 e del comma 5, con relativo aggravamento della procedura e degli oneri per le imprese, è previsto che l'informativa sulla delibera o sull'atto o sull'operazione, da parte della società che detiene gli attivi strategici, debba avvenire solo nei casi in cui l'operazione non sia stata preceduta da una notifica di acquisizione ai sensi del comma 5.

Tale modifica, riportata per coordinamento anche nel comma 5, nonché all'articolo 2, con riferimento agli altri settori di rilevanza strategica, determina una sensibile riduzione degli oneri amministrativi, prevedendo una sola notifica in luogo di due.

Modifiche al comma 5

Primo periodo

Al fine di coordinare la modifica descritta con riferimento al comma 4, volta a non duplicare la notifica da parte della società acquirente e da parte della società che detiene gli attivi strategici, nel comma 5 è stata prevista un'analoga modifica, volta a prevedere, ove possibile, la notifica congiunta da parte delle due società coinvolte nell'operazione.

Dopo il primo periodo

È inserito un periodo che prevede che qualora sia stata presentata unicamente la notifica da parte dell'acquirente, e al fine di non privare la società detentrici degli assetti strategici di partecipare al procedimento, la società acquisita debba essere informata dalla società investitrice notificante, al fine della conseguente partecipazione al procedimento.

Dopo il quarto periodo

L'introduzione di un nuovo periodo mira a descrivere le modalità di partecipazione della società acquisita.

Quinto periodo

Al fine di coordinare tra loro le nuove disposizioni, prevedendo la medesima disciplina, sopra descritta, per le due società coinvolte nell'operazione, al quarto periodo la richiesta integrativa di informazioni può essere rivolta non più al solo acquirente, ma a tutte le parti del procedimento.

Dodicesimo periodo

Analoga modifica di coordinamento e applicazione della disciplina a tutte le società coinvolte è stata prevista nel menzionato periodo, prevedendo che le conseguenze relative alla mancata osservanza o violazione delle condizioni imposte gravino anche a carico della società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto.

Art. 25. - (Ridefinizione dei poteri speciali nei settori di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012)

La disposizione apporta modificazioni all'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 (comma 1), e prevede raccordi con la disciplina vigente di settore (commi 2 e 3).

In particolare, il comma 1 modifica:

- il comma 2

La modifica del quadro normativo descritta con riferimento all'articolo 1, volta ad unificare la notifica da parte dell'acquirente con la notifica da parte della società che detiene attivi strategici, è stata prevista anche con riferimento all'articolo 2, per gli attivi individuati ai sensi del comma 1. In tal senso, all'articolo 2, comma 2, è previsto che l'obbligo di notifica delineato dalla predetta disposizione si applichi solo nel caso in cui l'operazione non sia stata già oggetto di notifica ai sensi del comma 5.

- il comma 2-bis

L'integrazione in questione è volta a ricomprendere, nell'ambito applicativo del decreto-legge n. 21 del 2012, qualsiasi delibera, atto od operazione adottato da un'impresa, che abbia per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi medesimi a favore di un soggetto europeo, ivi compresi quelli stabiliti e residenti in Italia, ma solo limitatamente ai settori indicati nel comma 5.

Inoltre, similmente a quanto osservato per il comma 2, è previsto che l'obbligo di notifica delineato dalla predetta disposizione si applichi solo nel caso in cui l'operazione non sia stata già oggetto di notifica ai sensi del comma 5.

- il comma 5

La riformulazione del comma è volta, in primo luogo, ad unificare, ove possibile, la notifica da parte dell'acquirente con la notifica da parte della società che detiene attivi strategici. Qualora la notifica non sia effettuata congiuntamente dalle menzionate parti del procedimento, la società notificante è comunque tenuta a trasmettere, contestualmente alla notifica, una informativa, contenente gli elementi essenziali dell'operazione e della stessa notifica, alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, al fine di consentirne la partecipazione al procedimento.

In secondo luogo, per un verso, la norma prevede l'obbligo di notifica per tutte le acquisizioni di partecipazioni, riguardanti gli attivi individuati come strategici ai sensi del comma 1 nonché di quelli di cui al comma 1-ter, da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute, quando il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a un milione di euro, e sono altresì

notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per cento del capitale (ultimo periodo). Per l'altro verso, l'obbligo di notifica è posto in capo anche a soggetti appartenenti all'Unione europea, ivi compresi quelli stabiliti e residenti in Italia, ma solo per i settori delle comunicazioni, dell'energia, dei trasporti, della salute, agroalimentare e finanziario, ivi incluso quello creditizio e assicurativo, e qualora l'acquisizione sia tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

– il comma 6

Al fine di rendere coerenti tra loro le varie disposizioni nelle quali in luogo della distinta notifica da parte dell'acquirente e da parte della società si prevede una sola notifica, anche il comma 6 è stato modificato, prevedendo che l'assunzione di eventuali impegni sia rivolta all'acquirente e alle società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto. Inoltre, è previsto che la società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, entro quindici giorni dalla notifica, può presentare memorie e documenti alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Conseguentemente, le ulteriori modifiche sono volte ad estendere la disciplina relativa all'acquirente anche alla società acquisita.

Il comma 2 disciplina la vigenza temporale del regime introdotto con il comma 1, lettera c), numero 2.

Il comma 3 prevede misure di raccordo con l'articolo 4-bis, comma 3-bis, lettera b), del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, abrogandone la disposizione concernente gli acquisti

di partecipazioni da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea.

Art. 26. – (*Misure di semplificazione dei procedimenti in materia di poteri speciali e prenotifica*)

L'articolo 26 inserisce l'articolo 2-quater del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56,

Il comma 1 prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, possono essere individuate misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relativi all'istruttoria ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali, senza che sia necessaria la delibera del Consiglio dei ministri, per la definizione dei procedimenti in caso di mancato esercizio dei poteri speciali decisa all'unanimità dai componenti del gruppo di coordinamento, fatta salva in ogni caso la possibilità per ogni amministrazione e per le parti di chiedere di sottoporre l'esame della notifica al Consiglio dei ministri.

Il comma 2 introduce l'istituto della prenotifica nell'ordinamento nazionale. In particolare, è previsto che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono individuate le modalità di presentazione di una prenotifica che consenta l'esame da parte del gruppo di coordinamento, o in taluni casi del Consiglio dei ministri, delle operazioni, anteriormente alla formale notifica, al fine di ricevere una valutazione preliminare sulla applicabilità dei citati articoli e sulla autorizzabilità dell'operazione.

Art. 27. – (*Potenziamento della capacità amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di esercizio dei poteri speciali*)

La disposizione prevede misure di potenziamento della capacità amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di esercizio dei poteri speciali.

Al comma 1, al fine di potenziare l'attività di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali, è istituito presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo un nucleo di valutazione e analisi strategica in materia di esercizio dei poteri speciali, costituito da dieci componenti in possesso di specifica ed elevata competenza in materia giuridica ed economica e nelle relazioni internazionali.

Il comma 2 prevede le seguenti modifiche all'articolo 2-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56. In particolare, al comma 2 del menzionato articolo 2-bis: con riferimento alla sostituzione dell'articolo 1-bis (contenuta nell'articolo 28 del presente decreto-legge), viene fatto espresso riferimento al gruppo di coordinamento ivi menzionato, relativamente alla richiesta di informazioni e di esibizione di documenti. Dopo il comma 2 è inserito il comma 2-bis: sono previste misure finalizzate a rinforzare l'*enforcement* nell'esercizio delle funzioni in materia di esercizio dei poteri speciali, prevedendo, in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, la possibilità di avvalersi, secondo modalità da definire mediante apposito protocollo d'intesa, della collaborazione della Guardia di finanza. Nell'espletamento delle attività di cui al primo periodo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, i militari della Guardia di finanza si avvalgono anche dei poteri e delle facoltà previsti dall'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Al comma 3: è previsto un ampliamento della facoltà di ricorrere a convenzioni o protocolli di intesa.

Il comma 3 prevede il potenziamento del Dipartimento per il coordinamento amministrativo, per l'esercizio delle competenze relative all'applicazione dei poteri speciali, nei

limiti delle risorse disponibili nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, a risorse invariate.

Il comma 4, infine, prevede la copertura finanziaria per il nucleo di valutazione e analisi strategica in materia di esercizio dei poteri speciali di cui al comma 1.

Art. 28. - (*Ridefinizione dei poteri speciali in materia di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G e cloud*)

La disposizione sostituisce l'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, introduce una disciplina transitoria e abroga il comma 10 dell'articolo 16 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.

La riformulazione dell'articolo 1-bis è volta, da un lato, ad ampliare l'ambito applicativo degli attivi ivi compresi, non più limitati alle reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, ma estesi anche ad altri attivi, ivi inclusi quelli relativi alla tecnologia *cloud*, da dettagliare con normativa secondaria (comma 1). Dall'altro (comma 2), l'obbligo di notifica in capo alle imprese, e il conseguente vaglio governativo, concerne la programmazione annuale degli acquisti delle imprese medesime e non più il singolo contratto; la norma specifica i contenuti del piano annuale, rinviando ad eventuali ulteriori dettagli in sede di normazione secondaria.

Il comma 3, in maniera non dissimile dal regime previgente, delinea la procedura e le tempistiche per addivenire all'approvazione del piano annuale. Si prevede inoltre che, salvo diversa previsione nel decreto di approvazione del piano, rimane ferma l'efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri già adottati alla data di entrata in vigore della norma in questione.

Il comma 4 delinea, similmente al regime previgente, in ossequio ai principi di proporzionalità e adeguatezza, le possibilità di diversi provvedimenti di esercizio dei poteri speciali. Inoltre, l'approvazione del piano per un periodo limitato, con indicazione di un termine per l'eventuale sostituzione di determinati beni o servizi, o l'esercizio del potere di veto, qualora le prescrizioni o condizioni non risultino sufficienti ad assicurare la tutela dei citati interessi, tengono conto dei contenuti del piano notificato, dell'obsolescenza, del costo e dei tempi di sostituzione degli apparati e dell'esigenza di non rallentare lo sviluppo della tecnologia 5G o di altre tecnologie nel Paese.

Il comma 5 disciplina il sistema di *enforcement* per la violazione degli obblighi previsti dalla normativa in questione.

Il comma 6 individua la composizione del gruppo di coordinamento per l'esercizio dei poteri speciali inerenti alle reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, ai sistemi *cloud* e ad altri attivi di riferimento. Tale gruppo di coordinamento si avvale anche del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, e delle articolazioni tecniche dei Ministeri dell'interno e della difesa, per le valutazioni tecniche della documentazione relativa al piano annuale e ai suoi eventuali aggiornamenti.

Il comma 7 disciplina il monitoraggio, delineandone organizzazione, potestà e obblighi in capo all'impresa soggetta al monitoraggio.

Il comma 9 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il gruppo di coordinamento di cui al presente articolo, possono essere individuate misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relativi all'istruttoria ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al presente articolo.

Il comma 2 dell'articolo 28 prevede una disciplina transitoria. In particolare, in sede di prima applicazione, il piano di cui al comma 2 dell'articolo 1-*bis* include altresì l'informativa completa sui contratti o sugli accordi relativi ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G già autorizzati. Ferma l'efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri già adottati ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2012, i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono dichiarati estinti dal predetto gruppo di coordinamento e il relativo esame è effettuato in sede di valutazione del piano annuale.

Infine, il comma 3 abroga l'articolo 16, comma 10, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.

CAPO II – CYBERSICUREZZA DELLE RETI, DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI INFORMATICI E APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIE PRIME CRITICHE

Art. 29. – (*Rafforzamento della disciplina cyber*)

L'evoluzione della situazione internazionale e del contesto geopolitico ha fatto emergere la necessità di rivalutare lo scenario di rischio tecnologico di prodotti e servizi di sicurezza informatica, che, per loro caratteristiche intrinseche e a prescindere dagli elevati livelli prestazionali, possono allo stesso tempo costituire un vettore di minaccia.

In tale scenario, in conseguenza della crisi in Ucraina, anche il livello di rischio connesso all'utilizzo di tali tipologie di prodotti e servizi è mutato.

Pertanto, al fine di prevenire pregiudizi alla sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle pubbliche amministrazioni, si è reso necessario e ur-

gente intervenire affinché le stesse amministrazioni procedano tempestivamente all'avvio di un processo di diversificazione di talune tipologie di prodotti caratterizzate da un alto livello di pervasività sulle reti e dei sistemi in cui operano, con conseguente potenziale impatto sul rischio complessivo, assicurando la continuità dei servizi di sicurezza.

In particolare, è previsto che le pubbliche amministrazioni procedano a tale diversificazione, acquisendo un ulteriore prodotto o servizio, laddove in uso, per ciascuna delle categorie individuate con circolare dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Si tratta nello specifico delle seguenti tipologie di prodotti o servizi:

- sicurezza dei dispositivi (*endpoint security*), ivi compresi applicativi *antivirus*, *antimalware* ed « *endpoint detection and response* » (EDR). Si tratta di applicativi volti alla sicurezza dei dispositivi, delle postazioni di lavoro e dei *server* contro le minacce informatiche, tramite l'utilizzo di firme, euristiche, modelli comportamentali, eccetera;

- « *web application firewall* » (WAF), prodotti necessari per ridurre il rischio di compromissione di reti e sistemi mediante lo sfruttamento di vulnerabilità su applicazioni *web*, attraverso l'analisi automatica e l'eventuale filtraggio delle richieste *web*.

Al fine di salvaguardare da azioni di responsabilità per danno erariale, in ragione dell'acquisto di un ulteriore prodotto di sicurezza informatica, la disposizione prevede, poi, che dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3 non possano derivare effetti che possano a loro volta costituire presupposto per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Nell'attuale scenario conseguente alla crisi in Ucraina, si rende necessario e urgente procedere all'adeguamento delle disposizioni in materia di possibili determinazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in pre-

senza di rischi gravi e imminenti per la sicurezza nazionale connessi alla vulnerabilità di reti, sistemi informativi e servizi informatici.

A tale riguardo, sono recate disposizioni in materia di determinazioni del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 5 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, assunte su deliberazione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, al fine di prevedere che, laddove necessario, possano andare anche in deroga alle vigenti disposizioni, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento. È quindi previsto che tali provvedimenti presidenziali, anche in ragione dell'urgenza di tutelare la sicurezza nazionale, non siano soggetti al controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. È inoltre prevista la possibilità di adottare ulteriori opportune misure, correlate alla disattivazione o all'interruzione, che possano, in via generale e astratta, rendersi necessarie. Ciò, con particolare riferimento a quelle volte ad assicurare la continuità dei servizi di sicurezza.

Infine, in relazione al rapido evolversi dello scenario di minaccia agli interessi nazionali nello spazio cibernetico, si rende necessario adottare ulteriori opportuni interventi per assicurare il più rapido avvio del funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. A tale riguardo, al fine di incentivare l'acquisizione di risorse altamente specializzate, nell'ambito di attività e progettualità correlate allo svolgimento delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite all'Agenzia stessa e che, pertanto, non possono svilupparsi ed esaurirsi nel breve termine, è necessario un intervento sull'articolo 12 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.

La novella mira a consentire che i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera *b*), del medesimo decreto-legge, possano prevedere – in relazione alle attività e progettualità correlate allo svolgimento delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite all'Agenzia – una durata massima di quattro anni, rinnovabile per periodi non superiori ad ulteriori complessivi quattro anni. In ragione dello specifico ambito di attività e di impiego delle risorse acquisite, è quindi previsto che, di tali assunzioni e dei rinnovi disposti ai sensi del comma 2, è data comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR) nell'ambito della relazione di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 82 del 2021.

Art. 30. – *(Disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche)*

La disposizione intende, nella particolare situazione di crisi internazionale, che involge l'approvvigionamento di materie prime ed i traffici commerciali ad esse connesse, porre sotto controllo i flussi commerciali concernenti l'esportazione verso Paesi terzi (*extra UE*) di determinati prodotti, in ragione della loro momentanea carenza, ai fini della salvaguardia degli interessi strategici e dei livelli produttivi nazionali.

A tali fini è prevista l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che individua le materie prime critiche e l'attivazione di un meccanismo di preventiva notifica, con informativa completa dell'operazione da effettuare al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale almeno dieci giorni prima dell'avvio dell'operazione, da parte delle imprese italiane o stabilite in Italia che intendono esportare fuori dell'Unione europea, direttamente o indirettamente, i materiali individuati dal de-

creto del Presidente del Consiglio dei ministri nonché i rottami ferrosi, anche non originari dell'Italia. L'inottemperanza, da parte degli operatori economici, all'obbligo di notifica comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa.

La disposizione ha carattere temporaneo, strettamente connesso al periodo di crisi attuale e si applica fino al 31 luglio 2022.

La disposizione non prevede nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

TITOLO V – ACCOGLIENZA E POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 31. – *(Coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina)*

Si prevede che nell'ambito delle misure assistenziali previste dall'articolo 4, comma 1, lettera *g*), del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato:

a) a definire ulteriori forme di accoglienza diffusa, diverse da quelle previste nell'ambito delle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, da attuare mediante i comuni, gli enti del Terzo settore, i Centri di servizio per il volontariato, gli enti e le associazioni iscritte al registro di cui all'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 15 luglio 1998, n. 286, e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, prevedendo sostanziale omogeneità di servizi e costi, per la durata della protezione temporanea riconosciuta ai sensi del decreto legislativo n. 85 del 2003 e dai conseguenti provvedimenti attuativi, per un massimo di 15.000 unità;

b) a definire ulteriori forme di sostentamento per l'assistenza delle persone titolari della protezione temporanea che abbiano trovato autonoma sistemazione, per la durata

massima di novanta giorni dall'ingresso nel territorio nazionale per un massimo di sessantamila unità;

c) a riconoscere alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano un contributo forfetario per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, in misura da definire d'intesa tra il Ministro della salute e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per i richiedenti e titolari della protezione temporanea per un massimo di centomila unità.

Con le ordinanze di protezione civile adottate in attuazione della deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 2022, si provvede alla disciplina delle diverse forme di supporto all'accoglienza di cui al comma 1, lettera a), e di sostentamento di cui alla lettera b) del medesimo comma, tenendo conto dell'eventuale e progressiva autonomia delle persone assistite che svolgeranno attività lavorative in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 2022.

Nei limiti temporali definiti dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, anche al fine di incrementare le capacità delle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di accoglienza, sono incrementate di 7.533.750 euro per l'anno 2022.

Art. 32. - (*Misure urgenti per implementare l'efficienza dei dispositivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*)

La disposizione normativa è diretta ad assicurare la pronta operatività, la funzionalità

e l'efficienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per fare fronte alla crescente richiesta di sicurezza in relazione allo scenario emergenziale connesso alla grave crisi internazionale connessa al conflitto in atto in Ucraina e per garantire, al contempo, una adeguata organizzazione per fronteggiare interventi anche di natura straordinaria correlati alla situazione di crisi in atto.

Il Corpo nazionale, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni, assicura, in relazione alla diversa intensità degli eventi, la direzione e il coordinamento degli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali. Inoltre il Corpo nazionale, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, in materia di difesa civile, fronteggia, anche in relazione alla situazione internazionale, mediante presidi sul territorio, i rischi non convenzionali derivanti da eventuali atti criminali compiuti in danno di persone o beni.

L'intervento, nel delineato contesto emergenziale, pone la necessità di un immediato rafforzamento con la immissione di risorse umane qualificate del ruolo dei capi squadra. Il capo squadra, infatti, responsabile e coordinatore delle squadre operative, costituisce una figura essenziale per la funzionalità della «macchina del soccorso» in quanto garantisce l'immediata operatività delle squadre di intervento.

La disposizione riduce, in via eccezionale ed in deroga alle vigenti disposizioni, la durata del corso di formazione professionale di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, da tre mesi a cinque settimane, in analogia a come si è già operato con il decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, con il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127,

e, da ultimo, con l'articolo 1-*bis* del più recente decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, laddove la necessità di colmare in tempi brevi le carenze di personale nel ruolo di cui si tratta hanno indotto l'Amministrazione ad intervenire sulla durata del corso di formazione.

Tra l'altro, la disposizione non incide sull'articolo 12, comma 4, secondo il quale la decorrenza economica decorre dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione; in particolare, si evidenzia che le unità interessate dal passaggio di qualifica risultano essere 700.

Art. 33. - (*Misure per far fronte alle maggiori esigenze in materia di immigrazione*)

Come noto, con delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 2022, è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per assicurare soccorso e assistenza ai profughi provenienti dall'Ucraina.

Nella medesima data, è stato adottato il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, in corso di conversione, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare la crisi in Ucraina, che ha previsto, tra l'altro, un rafforzamento della rete nazionale di accoglienza, articolata sui centri governativi di accoglienza e sul Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), anche in previsione di massicce richieste di protezione internazionale o complementare di diritto interno.

In data 4 marzo 2022, il Capo del Dipartimento della protezione civile, con l'ordinanza n. 872, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 2022, ha adottato disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare nel territorio nazionale l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in corso in Ucraina; inoltre, nella medesima

data, con l'ordinanza n. 873, pubblicata nella medesima *Gazzetta Ufficiale* n. 60, sono state adottate ulteriori disposizioni, anche in materia sanitaria.

Per le medesime ragioni, con decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, è stata accertata l'esistenza di un massiccio afflusso di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE, con l'effetto dell'introduzione delle misure di protezione temporanea per le persone provenienti da quel Paese.

La descritta situazione emergenziale e il massiccio crescente afflusso di persone in arrivo nel territorio nazionale determinano la necessità di adottare misure atte a garantire la migliore funzionalità dell'apparato organizzativo della pubblica amministrazione, per assicurare un'efficace risposta alle pressanti esigenze determinate dalla grave situazione in atto e in costante evoluzione.

In particolare, il comma 1 appronta strumenti per meglio fronteggiare le ricadute dell'attuale situazione emergenziale sull'attività del sistema italiano di riconoscimento della protezione internazionale. Infatti la crisi in corso con ogni probabilità determinerà un notevole incremento del carico di lavoro delle Commissioni e delle sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto d'asilo, in relazione alla previsione di un elevato numero di richieste di protezione internazionale o complementare di diritto interno da parte dei profughi provenienti dall'Ucraina.

A tal proposito, solo nelle prime due settimane di crisi, dal 24 febbraio al 10 marzo scorsi, le istanze di protezione internazionale da parte di cittadini ucraini risultano già in numero di 276, a fronte delle sole 334 in tutto il 2021 e 417 in tutto il 2020, con un aumento annuo stimato, al momento, fino a venti volte rispetto agli anni pregressi.

È altresì ipotizzabile che, nel novero complessivo dei richiedenti protezione interna-

zionale possa essere riscontrata una significativa aliquota di soggetti vulnerabili di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 – ed in particolare di minori e di minori non accompagnati – in relazione ai quali si pone l'esigenza di assicurare la corretta applicazione dell'istituto dell'esame prioritario delle domande previsto, per i vulnerabili, dall'articolo 28 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

Si ritiene pertanto necessario consentire la permanenza in servizio, per tutto il periodo dell'emergenza, dei lavoratori interinali assunti, nell'ambito della Misura emergenziale EmAs.Com, tramite fondi europei, a seguito di gara effettuata nell'anno 2021 per rafforzare il complessivo sistema dell'asilo, segnatamente riguardo alle 57 unità (su un totale di 177) assegnate alle Commissioni territoriali e alle sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e alla Commissione nazionale per il diritto di asilo, i cui contratti a termine verranno a scadenza improrogabile il 31 marzo 2022.

L'assenza, nell'attuale fase emergenziale, del suaccennato personale determinerebbe un pregiudizio alla funzionalità del sistema dell'asilo, già impegnato per l'ingente afflusso di profughi determinato dalle numerose crisi internazionali.

La disposizione, pertanto, consente di mantenere in servizio presso la Commissione nazionale per il diritto di asilo e presso le proprie articolazioni territoriali i predetti lavoratori interinali, avvalendosi della possibilità di ricorrere all'istituto delle modifiche del contratto in corso di esecuzione, anche in deroga rispetto alle previsioni dell'articolo 106 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.

Il comma 2 è dedicato alla definizione del necessario supporto alle prefetture – uffici territoriali del Governo, con specifico riguardo alle attività degli sportelli unici dell'immigrazione.

Infatti, l'emergenza determinata dalla crisi ucraina comporterà con ogni probabilità un sensibile incremento delle attività degli sportelli unici per l'immigrazione e, più in generale, delle aree competenti in materia, operanti presso le prefetture – uffici territoriali del Governo, avuto riguardo, a solo titolo di esempio, alla necessità di approntare le necessarie misure di accoglienza, di definire i procedimenti concernenti le istanze di ricongiungimento familiare e comunque tutte le incombenze che attengono alla gestione dell'immigrazione che fanno capo alla rete delle prefetture.

Le esigenze sopra prospettate, conseguenti alla grave crisi in atto, impattano sull'attività dei menzionati sportelli unici dell'immigrazione – già impegnati nella definizione delle procedure di emersione regolate dall'articolo 103 del decreto-legge n. 34 del 2020 – che dovranno attendere alle nuove gravose esigenze determinate dalla crisi in atto.

In particolare, il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno usufruisce ancora di 630 prestatori di lavoro reclutati in attuazione del comma 23 dell'articolo 103 del decreto-legge n. 34 del 2020 e che, in assenza di nuove disposizioni, cesseranno il servizio alla fine del mese di marzo corrente.

Per altro verso, l'emergenza in corso determinerà altresì notevoli aggravii di lavoro sulle strutture del Dipartimento della pubblica sicurezza, nelle sue articolazioni centrali e periferiche. Infatti il flusso migratorio in ingresso che si concentra, in prima battuta, sulle aree di frontiera, determina la necessità di avviare servizi straordinari, aggiuntivi, di pattugliamento e verifica degli ingressi sul territorio nazionale.

Un carico di lavoro aggiuntivo si riverserà inevitabilmente anche sugli uffici immigrazione delle questure per la presentazione di istanze correlate a richieste di protezione o di coesione familiare.

I medesimi uffici immigrazione, dovranno quindi sostenere un ulteriore e significativo sforzo per fronteggiare la delicata sopravvenuta situazione di emergenza in atto.

Anche il Dipartimento della pubblica sicurezza usufruisce ancora di 408 prestatori di lavoro reclutati in attuazione del comma 23 dell'articolo 103 del decreto-legge n. 34 del 2020, il cui impiego terminerebbe, in assenza di innovazioni legislative, alla fine del corrente mese di marzo.

La norma in esame, in tale contesto, autorizza il Ministero dell'interno a continuare ad avvalersi delle suddette prestazioni di lavoro a termine, consentendo di derogare ai limiti stabiliti dall'articolo 106 del decreto legislativo n. 50 del 2016 per la modifica dei contratti in corso di esecuzione.

Art. 34.– (Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per medici ucraini)

La norma, in considerazione della crisi internazionale in atto, intende agevolare l'ingresso in Italia dei cittadini ucraini fuggiti dalla guerra nel loro Paese per l'esercizio temporaneo di una professione sanitaria o della professione di operatore socio-sanitario.

In deroga alla normativa vigente sui riconoscimenti delle qualifiche professionali sanitarie, essa consente ai cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 di esercitare temporaneamente, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea.

In particolare, non essendo prevista in Ucraina l'iscrizione all'albo professionale, al fine di poter comunque verificare da parte delle strutture sanitarie interessate l'effettiva qualifica professionale in possesso del professionista, si prevede che gli interessati

debbano essere muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati. Al riguardo si rappresenta che la Commissione europea, il 10 marzo scorso, nel fornire raccomandazioni agli Stati membri per i riconoscimenti delle qualifiche professionali dei cittadini ucraini fuggiti dalla guerra, ha invitato le autorità nazionali a considerare l'applicazione del predetto Passaporto, rilasciato dal Consiglio d'Europa; si tratta di uno strumento internazionale che consente di valutare i titoli di istruzione e le qualifiche dei rifugiati, ottenuti nel Paese di provenienza, in caso di documentazione mancante o insufficiente, consentendo l'ammissione a ulteriori studi nei Paesi di arrivo e agevolando il processo di integrazione e di occupazione dei beneficiari di asilo politico, protezione internazionale e protezione temporanea. Il passaporto indica anche le esperienze lavorative e il livello linguistico.

Una norma analoga a quella in esame è già prevista nel nostro ordinamento dall'articolo 13 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, prorogata fino al 31 dicembre 2022, che ha derogato alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie in relazione all'emergenza da COVID-19. Tale disposizione prevede, però, la presentazione dell'istanza da parte degli interessati corredata del certificato di iscrizione all'albo professionale del Paese di provenienza. Nel caso dei cittadini ucraini, tale previsione non può ritenersi applicabile, atteso che, come sopra rappresentato, non è prevista in Ucraina l'iscrizione all'albo professionale.

La disposizione in esame prevede che le strutture sanitarie interessate possano procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti, con contratti a tempo determinato o con incarichi libero professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti

delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Viene inoltre previsto che le predette strutture sanitarie comunichino alle regioni e alle province autonome sul cui territorio insistono, nonché ai relativi Ordini professionali, i nominativi dei professionisti sanitari reclutati ai sensi della presente disposizione, ciò anche al fine di consentirne una rilevazione.

Art. 35. (Disposizioni urgenti in materia di procedimenti autorizzativi per prodotti a duplice uso e prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali)

A seguito della crisi ucraina, l'Unione europea ha ampliato il novero dei prodotti a duplice uso soggetti ad autorizzazione e ha adottato un importante pacchetto di misure restrittive nei confronti della Russia e della Bielorussia. Questo impone alcuni urgenti adeguamenti dell'apparato amministrativo di controllo, sia dal punto di vista della dotazione di risorse umane per la UAMA - Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento, struttura del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale responsabile dei procedimenti autorizzativi di cui si tratta e dei meccanismi di controllo e di ispezione previsti dalla normativa vigente. È inoltre necessario disporre, anche alla luce del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, di rifusione della disciplina unionale in materia di prodotti a duplice uso, l'urgente implementazione del meccanismo di *e-licensing*, esteso anche agli altri beni soggetti a misure restrittive.

La lettera *a*) autorizza il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a ricorrere a consulenze specialistiche per le valutazioni di competenza in materia di rilascio di autorizzazioni alle esportazioni di prodotti a duplice uso e di altri prodotti oggetto di misure restrittive unionali. Si prevede di ricorrere a un numero di consulenze

indicativamente pari a 7 unità, per un costo medio unitario di 70.000 euro annui (lordo amministrazione).

La lettera *b*) adatta l'ordinamento nazionale alle novità introdotte nell'Unione europea con il regolamento 2021/821 in materia di esportazioni di prodotti a duplice uso (beni ad utilizzo prevalentemente civile che potrebbero essere utilizzati anche a fini militari). La disposizione in esame prevede una modifica del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, consentendo la digitalizzazione delle procedure di autorizzazione alle operazioni commerciali effettuate sui prodotti a duplice uso, in linea con l'impegno governativo ad attuare una rapida transizione digitale all'interno della pubblica amministrazione. Per ragioni di coerenza e di semplicità gestionale, la misura è estesa anche ai procedimenti relativi ad altri prodotti soggetti a misure restrittive unionali, incluse quelle previste nel regolamento antitortura. La norma in esame permette alle amministrazioni coinvolte di svolgere i procedimenti necessari al rilascio delle autorizzazioni in modalità telematica, nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005).

La lettera *c*) regola le modalità di effettuazione delle visite ispettive, già previste a legislazione vigente dal medesimo articolo 17 del decreto legislativo n. 221 del 2017.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 36. - (Misure urgenti per la scuola)

Il comma 1 dispone la proroga dei cosiddetti contratti Covid per docenti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario, già prorogati sino al 31 marzo 2022, sino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022 e comunque non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell'infanzia statali di cui all'articolo 1 del decreto legi-

slativo 19 febbraio 2004, n. 59, nelle quali il termine è prorogato fino e non oltre il 30 giugno 2022. Stanzia, inoltre, le risorse necessarie alle proroghe dei contratti.

Il comma 2 prevede un incremento del Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022, di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, destinato all'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Tali ulteriori risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche statali, incluse quelle della Regione siciliana, in funzione del numero di allievi frequentanti.

Art. 37. - (*Contributo straordinario contro il caro bollette*)

Con l'articolo 37 è introdotto un contributo, a titolo di prelievo solidaristico straordinario, dovuto per l'anno 2022, a cui sono tenuti i produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas nonché di prodotti petroliferi che hanno beneficiato di extra profitti, a causa dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore.

Il comma 1 prevede che sono tenuti al pagamento del contributo i soggetti che, per la successiva vendita dei beni, esercitano nel territorio dello Stato l'attività di produzione di energia elettrica, nonché l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale e l'attività di rivendita di tali prodotti e di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita importano tali beni o introducono nel territorio dello Stato energia elettrica, gas naturale o gas metano provenienti da altri Stati dell'Unione europea.

Il comma 1 prevede altresì che il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di

piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti.

Il comma 2 determina la base imponibile e la misura del contributo straordinario. In particolare è stabilito che la base imponibile è costituita dall'incremento del saldo, ottenuto dalla differenza tra le operazioni attive e le operazioni passive, relativo al periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al saldo riferito al periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021. Il contributo è stabilito nella misura del 10 per cento e si applica se l'incremento è superiore a 5.000.000. Ai fini del pagamento del contributo non sono rilevanti gli incrementi pari o inferiori al 10 per cento.

I successivi commi 3 e 4 specificano i dati da assumere ai fini della determinazione dei saldi da raffrontare per determinare la base imponibile del contributo.

In particolare, il comma 3 prevede che il saldo di cui al comma 2 si calcola sottraendo dal totale delle operazioni attive, al netto dell'IVA, il totale delle operazioni passive, al netto dell'IVA, indicato nelle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, presentate, ai sensi dell'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Una regola speciale, per la determinazione dei suddetti saldi, è dettata per i soggetti partecipanti a un gruppo IVA costituito ai sensi dell'articolo 70-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In tal caso, infatti, la comunicazione dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche IVA, di cui all'articolo 21-bis del citato decreto-legge n. 78 del 2010, è effettuata per il Gruppo IVA -autonomo soggetto d'imposta - dal rappresentante del Gruppo. Ciò consente di conoscere soltanto il dato aggregato delle liquidazioni periodiche del Gruppo IVA e non i dati delle operazioni ri-

feribili ai singoli partecipanti tenuti al pagamento del contributo straordinario.

Per tali ipotesi, il comma 4 stabilisce che i saldi di cui al comma 2 sono determinati utilizzando i dati delle fatture emesse e ricevute dal Gruppo IVA che riportino il codice fiscale dei suddetti soggetti, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 aprile 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 2018, e, per le operazioni effettuate tra i soggetti partecipanti al Gruppo IVA, irrilevanti ai fini dell'IVA, i dati risultanti dalle scritture contabili tenute ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Ai sensi del comma 5, il contributo è liquidato e versato entro il 30 giugno 2022, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; il medesimo comma prevede l'emanazione di un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente, per definire gli adempimenti, anche dichiarativi, e le modalità di versamento nonché per individuare gli ulteriori dati da indicare nelle fatture di cessione e di acquisto di energia elettrica e prodotti energetici e definire le modalità per lo scambio delle medesime informazioni con la Guardia di finanza, anche in forma massiva.

Il comma 6 dispone che ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo, nonché per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto in quanto compatibili.

Il comma 7 prevede che il contributo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Infine il comma 8 prevede, al fine di scongiurare il verificarsi di indebite ricadute sui prezzi al consumo dei prodotti energetici e dell'energia elettrica, che i soggetti tenuti al pagamento del contributo in questione provvedano a comunicare, nel periodo indicato nel medesimo comma, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato i prezzi medi di acquisto, di produzione e vendita dei medesimi prodotti relativi a ogni mese dello stesso periodo. Al fine di evitare indebite ripercussioni sui prezzi al consumo dei suddetti prodotti energetici, si dispone altresì che sulla base dei dati così ricevuti e di apposite verifiche, da operare nell'ambito di un piano straordinario di controlli sulla veridicità delle comunicazioni pervenute, la citata Autorità proceda al riscontro della sussistenza dei presupposti per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza.

Il comma 9 stabilisce che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l'effettuazione del suddetto piano straordinario di controlli, si avvalga – secondo modalità da definire d'intesa – della Guardia di finanza, la quale opera con i poteri a essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi. In correlazione allo svolgimento di tali attività, il comma 10 autorizza la spesa di euro 2 milioni, nell'anno 2022, per la remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario appositamente effettuate dal personale della Guardia di finanza.

Art. 38. – (*Disposizioni finanziarie*)

L'articolo reca le disposizioni finanziarie del decreto-legge.

Art. 39. – (*Entrata in vigore*)

L'articolo reca l'entrata in vigore del decreto-legge.

RELAZIONE TECNICA

Art. 1 (Riduzione accise su gasolio e benzina)

La disposizione prevede la riduzione delle aliquote di accisa su benzina e gasolio impiegati come carburanti che sono rideterminate in 478,40 euro per 1000 litri e in 367,40 euro per 1000 litri per il gasolio usato come carburante per autotrazione.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari dei commi da 1 a 3, si tiene conto del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Transizione Ecologica, che ha già disposto la riduzione delle aliquote di accisa per i predetti carburanti nella misura di 85,16 euro per 1000 litri. Si riporta di seguito, la tabella relativa ai risultati dei calcoli effettuati ipotizzando una ulteriore riduzione delle aliquote di accisa pari a 164,84 euro per mille litri, espressi in milioni di euro.

	2022	2023	2024	Dal 2025
Accisa	-568,46	0,00	0,00	0,00
IVA	-84,07	0,00	0,00	0,00
IIDD	0,00	57,06	-24,45	0,00
IRAP	0,00	13,79	-6,33	0,00
Crediti autotrasportatori	64,28	0,00	0,00	0,00
Totale	-588,25	70,85	-30,78	0,00

Agli oneri derivanti dai **commi 1-3**, pari a 588,25 milioni di euro per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede (**comma 9**), quanto a 255,49 milioni per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4 e, quanto a 332,76 milioni per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 38.

In applicazione del **comma 4** che, per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 28 febbraio 2022, disapplica il comma 290 della legge n. 244 del 2007 e, contestualmente, dispone che le maggiori entrate IVA relative al medesimo periodo, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio siano calcolate con le modalità di cui al comma 291 della citata legge n. 247 del 2007, sono state stimate le maggiori entrate IVA derivanti dalle cessioni di benzina e gasolio utilizzati come carburanti per autotrazione.

La stima è stata effettuata utilizzando un modello statistico-matematico, predisposto sulla base di informazioni di fonti diverse, tra cui principalmente il Ministero della Transizione Ecologica (MITE) e la Banca d'Italia (per i tassi ufficiali di cambio euro/dollaro). In particolare, ai fini della valutazione, per ciascuno dei prodotti presi in esame (benzina e gasolio usati come carburanti) è stato stimato il gettito IVA che sarebbe stato riscosso in relazione al periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022, qualora il prezzo internazionale del greggio fosse stato quello indicato nella Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza del 29 settembre 2021.

Avendo verificato che nel medesimo periodo, per effetto dalle mutate condizioni di mercato, il prezzo internazionale del petrolio greggio si è collocato a un livello che eccede del due per cento il prezzo corrispondente indicato nella NADEF, è stato stimato il gettito IVA riscosso per la benzina e il gasolio utilizzati come carburante e sono state calcolate le maggiori entrate. Le maggiori entrate IVA stimate in 255,49 milioni di euro sono distinte per tipologia di prodotto energetico nella tabella che segue:

benzina usata come carburante	gasolio usato come carburante	TOTALE
59,67	195,82	255,49

valori in milioni di euro



I **commi 5 e 6** introducono, sempre per il periodo indicato al comma 2, adempimenti specifici a carico degli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico delle accise n. 504 del 1995, degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25 nonché dei titolari dei depositi di cui all'articolo 23 del medesimo testo unico al fine di garantire la corretta applicazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1.

Dai commi 5 e 6 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 7, al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla rideterminazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1, prevede il coinvolgimento del Garante per la sorveglianza dei prezzi, il quale, per monitorare l'andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico, di benzina e gasolio usato come carburante per autotrazione praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale dei medesimi prodotti, potrà avvalersi, tra l'altro, anche del supporto operativo della Guardia di finanza.

Dal comma 7 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla norma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Infine, il **comma 8** stabilisce che per il periodo successivo a quello di applicazione delle aliquote previste dal comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio usato come carburante per autotrazione possono essere rideterminate con il decreto di cui all'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007. Detto decreto, ferme restando le condizioni previste dal successivo comma 291 del citato articolo 1 della legge 244 del 2007, potrà essere adottato anche con cadenza diversa da quella trimestrale attualmente prevista.

Art. 2 (Bonus carburante ai dipendenti)

La legislazione vigente prevede, per il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dalle aziende, la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente fino ad un limite di 258,23 euro. Se il valore è superiore, esso concorre interamente a formare il reddito.

Sulla base di elaborazioni effettuate sul modello di Certificazione Unica per l'anno di imposta 2020, primo anno in cui il limite è stato ampliato a 516,46 euro, risulta che il numero di soggetti con ammontare dei beni ceduti in esame, per importi compresi tra 258,23 e 516,46 euro, sia di circa 660 mila. Tale numero risulta significativamente più alto rispetto all'anno di imposta precedente.

Ipotizzando che il 25% dei soggetti percepisca il buono benzina nel suo valore massimo di 200 euro, eccedente la soglia attualmente prevista, si stima un ammontare esente di circa 33 milioni di euro.

Considerando un'aliquota marginale media del 30 per cento, si stima una perdita di gettito di competenza 2022 di Irpef di circa -9,9 milioni di euro, e di -0,6 e -0,2 milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale.

Nell'ipotesi in cui la norma sia vigente per il solo anno 2022, si stima il seguente andamento finanziario (in milioni di euro):

	2022	2023	2024	2025
IRPEF	-9,9	0,0	0,0	0,0
Addizionale regionale	0,0	-0,6	0,0	0,0
Addizionale comunale	0,0	-0,3	0,1	0,0
Totale	-9,9	-0,9	0,1	0,0

Agli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 9,9 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,9 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'art. 38.

Art. 3 (Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica)



La disposizione (**commi 1-2**) prevede, per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, il riconoscimento, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto della componente energia, di un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Tale credito d'imposta è utilizzabile, entro il 31 dicembre 2022, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Inoltre ad esso si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Infine tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto e può essere ceduto, anche parzialmente, con esclusione della facoltà di successiva cessione da parte del cessionario ad altri soggetti, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari.

La disposizione prevede, altresì (comma 3), che il credito d'imposta di cui trattasi sia cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. Si prevede, infine, che i contratti di cessione conclusi in violazione delle predette disposizioni siano nulli e che le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, siano definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. La fruizione del credito, anche da parte del cessionario, deve avvenire entro la data del 31 dicembre 2022.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari ascrivibili alla norma, sulla base delle informazioni fornite dall'ARERA, si stima una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di energia elettrica nel II trimestre 2022 di circa 7,1963 miliardi di euro. Tale importo è calcolato moltiplicando i consumi energetici trimestrali delle imprese in esame pari a circa 28 milioni di MWh per il prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PUN) che è stimato, per il secondo trimestre del 2022, pari a 257 euro/MWh (7,1963 miliardi di euro=28 milioni di MWh*257/MWh).

Moltiplicando la percentuale a cui è commisurato il credito di imposta pari al 12% per l'intero ammontare della predetta spesa (7,1963 miliardi di euro), si stimano effetti finanziari negativi, per l'anno 2022, pari a 863,56 milioni di euro. Ai suddetti oneri si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Art. 4 (Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di gas naturale)

La disposizione (**commi 1-2**) prevede che alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17 sia riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di tale prodotto, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di



riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al primo trimestre dell'anno 2019.

Tale credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Inoltre, ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Infine, tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

La disposizione prevede, altresì (**comma 3**), che il credito d'imposta di cui trattasi sia cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. Si prevede, infine, che i contratti di cessione conclusi in violazione delle predette disposizioni siano nulli e che le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, siano definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. La fruizione del credito, anche da parte del cessionario, deve avvenire entro la data del 31 dicembre 2022.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari ascrivibili alla norma, tenuto conto che la relazione tecnica alla norma introduttiva del contributo riconosciuto alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, già teneva conto prudenzialmente di tutti i consumi di gas del settore produttivo ricavati dalla relazione annuale dell'ARERA - Stato dei servizi 2020, si stima che i consumi di gas naturale da parte delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17 sia pari, su base annua, a 7,5 miliardi di mc. Ipotizzando un consumo di gas naturale nel secondo trimestre dell'anno pari al 15% del consumo annuo (tale consumo nel secondo trimestre dell'anno è generalmente inferiore a quello del primo trimestre, in quanto è utilizzato dagli operatori in esame principalmente per il riscaldamento), si stima un consumo nel predetto trimestre pari a 1,125 miliardi di mc. Pertanto, si stima una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, nel secondo trimestre 2022, pari a 1,189 miliardi di euro. Tale importo è calcolato moltiplicando i consumi energetici trimestrali delle imprese di cui trattasi per il coefficiente di conversione da Smc a MWh, pari a 0,01057275 MWh/Smc e per il prezzo di 1 MWh di gas naturale, che si è assunto pari a 100 €/MWh.

Pertanto, applicando alla predetta spesa complessiva per i consumi di gas naturale la percentuale del 20 per cento, si stima che la disposizione normativa determini effetti finanziari negativi di gettito, per l'anno 2022, pari a 237,89 milioni di euro. A tale onere si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Art. 5 (Incremento del credito d'imposta in favore delle imprese energivore e gasivore)

La disposizione di cui al **comma 1** prevede l'incremento di 5 punti percentuali del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'articolo 4 del D.L. 17/2022.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, in coerenza con la relazione tecnica alla norma originaria, si utilizzano i consumi energetici trimestrali delle imprese energivore pari a circa 17,5 milioni di MWh (fonte ARERA). Moltiplicando i predetti consumi per il prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PUN) che è stimato, per il secondo trimestre del 2022, pari a 257 euro/MWh, si ricava una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di energia elettrica,



Art. 7 (Trasparenza dei prezzi - Garante per la sorveglianza dei prezzi e ARERA)**Comma 1**

Si prevede, nell'ambito delle funzioni di controllo e verifica, attribuite al Garante per la sorveglianza dei prezzi (detto anche "Mister Prezzi") istituito presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge n. 244 del 2007, la possibilità di richiedere alle imprese dati, notizie ed elementi specifici sulle motivazioni che hanno determinato le variazioni di prezzo. Ciò in aggiunta alle azioni di segnalazione e di impulso già previste dalla citata legge, al fine di rafforzare il ruolo del Garante per arginare i fenomeni speculativi, in occasione di particolari situazioni di variazione dei prezzi dei prodotti non determinate dal normale andamento del mercato. In tali casi il Garante effettua un approfondimento immediato delle dinamiche congiunturali, attuando uno stretto rapporto con gli operatori economici. Tale rafforzamento, oltre a creare uno strumento che consente una tempestiva analisi dei fenomeni sottesi all'aumento dei prezzi, consente di approntare con la dovuta celerità le opportune misure di intervento, laddove necessarie.

La previsione è assistita da apposita misura sanzionatoria che punisce con una sanzione amministrativa pecuniaria il mancato intervento degli operatori economici alla richiesta di elementi da parte del Garante nel ristretto tempo previsto, a dimostrazione della specificità dell'intervento, da attuarsi in particolari situazioni emergenziali o d'urgenza; tali misure non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica attenendo esclusivamente alla predisposizione di un apparato sanzionatorio a corredo di obblighi e procedure già vigenti.

Commi 2-4

La disposizione, per le finalità di cui al comma 2, prevede la costituzione presso il MISE di una Unità di missione cui è preposto un dirigente di livello generale ed è assegnato un dirigente di livello non generale, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale del Ministero. Alla suddetta Unità sono altresì assegnate 8 unità di personale non dirigenziale di Area III, posizione economica F3, da reclutare a tempo indeterminato con apposita procedura concorsuale pubblica, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica. Nelle more dello svolgimento del concorso, l'Unità di missione può acquisire mediante comando, fuori ruolo o altra analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti un pari numero di unità di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, società od organismi in house. I relativi oneri, parametrati alla retribuzione complessiva lordo stato prevista per una unità di Area terza, F3, del Comparto funzioni Centrali, sono a carico del Ministero dello sviluppo economico.

Gli oneri derivanti dal reclutamento delle unità previste dai commi 2 e 4 sono stati quantificati avuto riguardo al trattamento fondamentale previsto nel CCNL 2016-2018, al trattamento accessorio medio per ciascuna delle qualifiche considerate (ad eccezione della retribuzione di risultato del personale dirigenziale, per la quale si è ipotizzata la valutazione massima per tutti i dirigenti), cui sono stati aggiunti l'incremento contrattuale derivante dall'imminente sottoscrizione del CCNL comparto funzioni Centrali 2019 - 2021 nella percentuale del 3,78%, e la relativa IVC. Inoltre, per il personale di Area terza è stata valorizzata l'indennità di amministrazione rideterminata dal d. P.C.M. 23 dicembre 2021.

In ordine alla decorrenza degli oneri, considerato che per il personale dirigenziale è previsto il conferimento di incarico ai sensi dell'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 e che per la copertura delle posizioni non dirigenziali è possibile ricorrere agli istituti sopraindicati, per l'anno 2022 è stato previsto un rateo di 7 mesi (euro **512.181**), ipotizzandosi come data di assunzione il 1° giugno 2022, mentre l'onere a regime è previsto dall'anno 2023 (euro **878.025**).

Di seguito, le tabelle contenenti il dettaglio delle retribuzioni individuali prese a riferimento, nonché il calcolo degli oneri complessivi:



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RETRIBUZIONE PRO CAPITE FONDAMENTALE LORDO DIPENDENTE															
Ministero dello sviluppo economico	Stipendio	Tredicesima mensilità	Indennità amministrazione d.P.C.M. 23 dicembre 2021	Totale fondamentale lordo dipendente	Oneri riflessi	Totale fondamentale lordo stato	Competenze accessorie medie	retribuzione pro-capite totale	incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (3,78%)	IVC 2022 (lordo Stato) *13	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO CON INCR. CONTR. 3,78% CCNL 2019-2021 e IVC decorrenza 2022	UNITA'	ONERE ANNUO COMPLESSIVO	RATEO GIU. - DIC.2022	
Area III F3	24.329,64	2.027,47	5.478,00	31.835,11	12.218,32	44.053,43	3.678,00	47.731,42	1.804,25	182,41	49.718,08	8	397.744,66	232.017,72	
RETRIBUZIONE PRO CAPITE FONDAMENTALE LORDO DIPENDENTE															
Ministero dello sviluppo economico	Stipendio + tredicesima	retribuzione parte fissa	Retribuzione di posizione variabile	Totale annuo lordo dipendente	Oneri riflessi (38,38%)	totale annuo lordo stato	retribuzione di risultato	oneri su risultato (32,70%)	totale retr. Risultato	retribuzione pro-capite totale	incremento contrattuale	IVC 2022 (lordo Stato) *13	UNITA'	ONERE ANNUO COMPLESSIVO	RATEO GIU. - DIC.2022
Dirigente generale	57.892,87	37.593,20	59.000,00	154.486,07	59.291,75	213.777,82	77.005,45	25.180,78	102.186,23	315.964,05	11.943,44	400,62	1	328.308,12	191.513,07
Dirigente 2 ^a fascia	45.260,77	12.565,11	23.500,00	81.325,88	31.212,87	112.538,75	25.317,18	8.278,72	33.595,90	146.134,65	5.523,89	313,20	1	151.971,74	88.650,18
ONERE ANNO 2022 (dal 1° giugno)	512.180,97														
ONERE A REGIME DAL 2023	878.024,52														

Il comma 7 autorizza, per l'attuazione dei commi 2, 3 e 4 la spesa di euro 512.181 per l'anno 2022 ed euro 878.025 annui a decorrere dall'anno 2023; a tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

Comma 5

Prevede che per finalità di indagine sull'andamento del mercato del gas naturale, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della disposizione in esame, i soggetti privati importatori di gas naturale debbono comunicare al Ministero della transizione ecologica (MiTE) e all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) gli obblighi connessi al contratto di importazione e alla sua esecuzione, rilevanti ai fini della sicurezza del sistema (articolo 3, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164), trasmettendo i contratti che verranno sottoscritti nonché le modifiche degli stessi.

La disposizione, inerendo obblighi procedurali a carico dei soggetti privati, non ha effetti sulla finanza pubblica.

Comma 6

Prevede l'aumento della pianta organica di ARERA al fine di ottemperare ai maggiori compiti affidati ad ARERA con norme successive, con particolare riferimento al monitoraggio e controllo dei mercati energetici.

Il personale aggiuntivo sarà selezionato attraverso pubblico concorso, con riferimenti ai seguenti profili professionali indicativi:

- 15 economisti con competenze di regolazione, monitoraggio e controllo dei servizi regolati da ARERA;
- 5 specialisti di analisi quantitativa, sviluppo e gestione di servizi informativi e cybersecurity
- 5 unità di personale con competenze specialistiche di natura tecnico-ingegneristica, con competenze ed esperienze nei servizi regolati da ARERA.

Il personale addizionale sarà inquadrato al livello base della carriera funzionariale ai sensi dell'articolo 3 del vigente Regolamento del personale (Funzionario III), posizione per la quale sono



previsti il possesso di una laurea specialistica e una esperienza pluriennale compatibile con il profilo di riferimento.

Il costo annuo unitario iniziale per tali posizioni è di circa 90.000 annui al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione (contributi previdenziali, IRAP).

Sulla base di tale valore e degli sviluppi medi di carriera previsti dal Regolamento del personale e ordinamento delle carriere vigente in ARERA (comprensivi della parte fissa e di quella variabile media in esito alla valutazione della *performance*) nonché dell'adeguamento all'indice Istat delle tabelle stipendiali, si stimano come segue gli oneri puntuali per ciascun anno del decennio 2022-2031 potenzialmente gravanti sul bilancio di ARERA, considerando un incremento medio della retribuzione complessiva pari a euro 3.288 per ciascuna unità di personale per gli anni successivi al primo al fine di tenere conto della dinamica salariale come sopra illustrato.

Per l'anno 2022, considerati i tempi tecnici di svolgimento delle procedure selettive, si è previsto un onere pari a tre mensilità, considerando attendibile l'immissione in ruolo del personale a partire dal mese di ottobre 2022.

Proiezione decennale di variazione della spesa determinata dall'immissione in ruolo del personale in ARERA										
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Unità di personale	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Costo medio delle retribuzioni di livello AREA F3	89.622,76	89.622,76	89.622,76	89.622,76	89.622,76	89.622,76	89.622,76	89.622,76	89.622,76	89.622,76
Incremento medio Annuo per unità		0,00	3.388,51	3.388,51	3.388,51	3.388,51	3.388,51	3.388,51	3.388,51	3.388,51
Incremento onere annuo		0,00	84.712,63	84.712,63	84.712,63	84.712,63	84.712,63	84.712,63	84.712,63	84.712,63
Maggior onere complessivo annuo	560.142	2.240.569	2.325.282	2.409.994	2.494.707	2.579.420	2.664.132	2.748.845	2.833.557	2.918.270

Ai relativi oneri, nel limite di euro 560.142 per l'anno 2022, di euro 2.240.569 per l'anno 2023, di euro 2.325.282 per l'anno 2024, di euro 2.409.994 per l'anno 2025, di euro 2.494.707 per l'anno 2026, di euro 2.579.420 per l'anno 2027, di euro 2.664.132 per l'anno 2028, di euro 2.748.845 per l'anno 2029, di euro 2.833.557 per l'anno 2030 e di euro 2.918.270 a decorrere dall'anno 2031 si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili nell'ambito del bilancio di ARERA.

Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a euro 288.474 per l'anno 2022, di euro 1.153.894 per l'anno 2023, di euro 1.197.521 per l'anno 2024, di euro 1.241.147 per l'anno 2025, di euro 1.284.775 per l'anno 2026, di euro 1.328.402 per l'anno 2027, di euro 1.372.028 per l'anno 2028, di euro 1.415.656 per l'anno 2029, di euro 1.459.282 per l'anno



2030 e di euro 1.502.910 a decorrere dall'anno 2031 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189.

Art. 8 (Rateizzazione bollette)

Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese e mitigare gli effetti dei rincari del settore energetico, il comma 1 prevede che i fornitori di energia elettrica e gas naturale possano concedere, su richiesta delle imprese stesse, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici relativi ai mesi di maggio e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro mesi.

Con riferimento al comma 2, ad ulteriore sostegno alle imprese, la proposta normativa abilita SACE S.p.A. ad intervenire, alle condizioni e secondo lo schema di Garanzia Italia di cui agli articoli 1 e 1-bis1 DL "Liquidità", come garante per gli istituti bancari e finanziari affinché questi ultimi possano soddisfare le specifiche esigenze di liquidità delle imprese derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale.

Il comma 3, prevede, per le medesime esigenze di liquidità, che SACE intervenga come garante in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito in misura pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti maturati, dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto dell'inadempimento da parte delle imprese con sede in Italia che presentano un fatturato non superiore a 50 milioni di euro alla data del 31 dicembre 2021, del debito risultante dalle fatture emesse entro il 30 giugno 2023 relative ai consumi energetici effettuati dal primo aprile 2022 al 31 dicembre 2022 dilazionato in massimo 24 mesi. Lo schema di riferimento per l'operatività della garanzia è rinvenibile nell'articolo 35 DL "Rilancio", già notificato e autorizzato dalla Commissione europea ai sensi della vigente normativa sugli aiuti di stato.

Il comma 4 prevede che sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui ai commi 2 e 3 è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso. La garanzia statale è esplicita, incondizionata, irrevocabile. e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie.

Il comma 6 istituisce due sezioni speciali nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, a copertura delle garanzie di cui ai commi 2 e 3. Le due sezioni speciali hanno una dotazione iniziale pari a rispettivamente di 900 milioni di euro e 2.000 milioni di euro e sono alimentate, altresì, con le risorse finanziarie versate a titolo di remunerazione della garanzia al netto dei costi di gestione sostenuti da SACE S.p.A. per le attività svolte e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio e al netto commissioni riconosciute agli assicuratori.

Per le misure proposte è stata effettuata una stima delle risorse necessarie per far fronte alle nuove operatività. La valutazione tiene conto della domanda potenziale derivante dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, considerando una propensione delle imprese alla rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici dei mesi di maggio e giugno 2022, pari al 60%. L'intervento mediante garanzia pubblica, o riassicurazione, consente di mobilitare le risorse necessarie per far fronte alle specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale, con una ipotizzata sostanziale coincidenza tra l'importo finanziato e l'importo oggetto di richiesta di rateizzazione, stimato in circa 18 miliardi di euro.

L'intervento mediante garanzia sui finanziamenti contratti dai fornitori per coprire il costo delle rateizzazioni concesse avviene alle medesime condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23. Si ipotizza pertanto una copertura media pari all'80% dell'importo finanziato e ipotizzando la predetta percentuale di adesione, si prevede un'esposizione massima complessiva del fondo per un ammontare pari a circa 900 milioni di euro.

Al contempo, si prevede un intervento di SACE in riassicurazione, con una garanzia pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni dei crediti maturati, dai fornitori di energia elettrica e gas per effetto dell'inadempimento da parte delle imprese con sede in Italia che presentano un fatturato non superiore a 50 milioni di euro alla data del 31 dicembre 2021, del debito risultante dalle fatture relative ai consumi energetici effettuati dal primo aprile 2022 al 31 dicembre 2022, entro il limite massimo di 2.000 milioni di euro, calcolato tenendo conto del tasso di perdita media delle operazioni a breve termine.



Al fine di assicurare che il beneficio della copertura pubblica venga trasferito all'impresa è stata inoltre previsto l'obbligo per le compagnie assicurative e per gli istituti finanziatori di prevedere che il costo dell'operazione garantita sia inferiore al costo di operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia pubblica.

La norma prevede, dal punto di vista operativo di gestione tecnica del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14 DL 23/2020 e all'articolo 31 DL 34/2020, l'istituzione, al comma 6, di due sezioni speciali, con autonoma evidenza contabile a copertura delle garanzie previste.

Il **comma 8** rfinanzia per un importo di 300 milioni di euro per l'anno 2022 il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La disposizione comporta oneri in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento netto pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022, cui si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Art. 9 (Cedibilità dei crediti di imposta riconosciuto alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale)

La disposizione non reca nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto, si limita a prevedere la cedibilità dei crediti di imposta riconosciuti alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale dagli articoli 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, 4 e 5 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17. In particolare, si prevede la facoltà, per tali imprese, di utilizzare detto credito d'imposta ovvero di cederlo ad altri soggetti, ovvero di effettuare due ulteriori cessioni soltanto a favore di imprese di assicurazione e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia o soggetti appartenenti a gruppi bancari. La disposizione non comporta effetti finanziari negativi in quanto si introduce un meccanismo di circolazione dei crediti in questione presidiato dalla tipologia dei cessionari, i quali nei casi di cessioni successive possono essere esclusivamente soggetti qualificati.

Art. 10 (Imprese energivore di interesse strategico)

La disposizione, al comma 1, per assicurare sostegno economico alle imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, fino al 31 dicembre 2022 autorizza SACE S.p.A. al rilascio di garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma alle imprese citate. La garanzia copre la percentuale consentita dalla disciplina in materia di aiuti di stato, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea.

Analoga garanzia può, poi, essere rilasciata, nel rispetto dei medesimi limiti, per il finanziamento di operazioni di acquisto e riattivazione di impianti dismessi situati sul territorio nazionale per la produzione destinata all'industria siderurgica.

Il rilascio di tali garanzie opera nel limite delle risorse ad oggi previste.

Il comma 2 sostituisce il decimo periodo del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 1/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 20/2015, prevedendo che le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni previste al medesimo comma siano anche utilizzate, per un ammontare fissato, entro un limite massimo di 150 milioni di euro, con decreto del ministro dello sviluppo economico e del ministro della transizione ecologica, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Presidente della Regione Puglia, a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento stesso ed attuati dall'organo commissariale di ILVA S.p.A., secondo modalità individuate con il medesimo decreto. La disposizione non comporta oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 11 Disposizioni in materia di integrazione salariale

Comma 1 – Si apportano modifiche all'art. 44 del decreto legislativo n. 148 del 2015, prevedendo quanto segue:

Capoverso 11-quinquies

La disposizione in esame consente alle aziende assicurate per la cassa integrazione ordinaria che hanno esaurito i limiti di durata delle integrazioni salariali (articoli 4 e 12 del decreto legislativo 14



settembre 2015, n. 148) di poter fruire in deroga alle disposizioni vigenti di 26 settimane di integrazione salariale ordinaria fino al 31 dicembre 2022. La disposizione prevede un limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2022. Dall'esame degli archivi amministrativi si stimano un numero di dipendenti interessati pari a circa 106 mila con un'integrazione media di 3 mesi e 40 ore mensili fruite (il tiraggio di solito si attesta per queste aziende intorno al 50% delle ore autorizzate), una retribuzione oraria di 12,7 euro ed una prestazione oraria di 7,6 euro. Si tenga conto che la normativa vigente prevede la possibilità di autorizzare in deroga ai limiti di durata periodi di cassa integrazione straordinaria per 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 (si tenga presente che ad oggi sono state presentate per tale ultima fattispecie solo 7 domande per complessivi 445 lavoratori largamente inferiore alle attese). Ne derivano i seguenti effetti finanziari: prestazioni per 97 milioni di euro e contribuzione figurativa per 53 milioni di euro. Prudenzialmente non si tiene conto dell'effetto derivante delle entrate contributive sul contributo addizionale considerati concomitanti interventi di esonero di alcune tipologie di aziende dal pagamento dello stesso.

(valori in mln di euro, - effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

	2022
Prestazioni	-97,0
Contribuzione figurativa	-53,0
Totale	-150,0

Alla copertura degli oneri si provvede ai sensi **del comma 3**.

Capoverso 11-sexies

La disposizione prevede che ai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti dei settori di cui all'allegato I (codici ateco indicati) e che abbiano raggiunto i limiti di durata previsti dai fondi solidarietà siano autorizzate in deroga alla normativa vigente un ulteriore numero di massimo otto settimane fino al 31 dicembre 2022.

Sulla base dei dati delle ore utilizzate negli anni 2020 e 2021 si stimano per il 2022 nei settori interessati 7,2 milioni di ore in deroga con una retribuzione media oraria di 11,7 euro e una prestazione media oraria di 6,9 euro. Di seguito gli effetti finanziari:

(valori in mln di euro, - effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

	2022	2023	2024
Prestazioni	-49,7		



Contribuzione figurativa	-27,8		
Contributi addizionali	3,4		
Effetti fiscali	0	-1,3	0,5
Totale	-74,1	-1,3	0,5

Alla copertura degli oneri si provvede ai sensi **del comma 3**.

Capoverso 11-sexies

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che la stessa è diretta a garantire una maggiore flessibilità per l'anno 2022 nell'utilizzo delle risorse di cui ai commi 11-ter e 11-quinquies del dlgs n. 148/2015, ferma restando la somma delle relative risorse e gli effetti sulla finanza pubblica.

Comma 2

La disposizione in esame consente alle aziende dei settori individuati nell'allegato I e che fanno ricorso agli strumenti di integrazione salariale, per le ore integrate tra la data di entrata provvedimento e il 31 maggio 2022, di essere esonerate dal pagamento del contributo addizionale di cui agli articoli 5, 29, comma 8 e 33, comma 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Dall'analisi degli archivi gestionali dell'Inps si ricava l'andamento del ricorso alla cassa integrazione degli ultimi anni sintetizzato nel prospetto che segue:

Ore autorizzate e relativo tiraggio nei settori e negli anni sotto indicati

Settore	2017	2018	2019	2020	2021
Ore autorizzate settore siderurgia	23.655.913	2.426.485	15.217.072	44.416.059	29.030.149
- di cui utilizzate	12.289.863	571.807	8.508.741	19.425.638	6.961.597
<i>Tiraggio</i>	52%	24%	56%	44%	24%
Ore autorizzate settore legno	4.040.420	1.955.824	2.104.149	29.922.885	11.017.279
- di cui utilizzate	1.097.858	844.841	861.800	11.182.992	2.778.625
<i>Tiraggio</i>	27%	43%	41%	37%	25%
Ore autorizzate settore ceramica	3.183.685	3.459.329	2.909.283	20.647.145	8.360.477
- di cui utilizzate	528.827	1.183.191	991.138	6.092.633	1.410.974
<i>Tiraggio</i>	17%	34%	34%	30%	17%
Ore autorizzate settore automotive	28.920.229	16.677.299	45.359.819	117.889.326	76.303.847
- di cui utilizzate	10.083.775	7.352.631	20.066.953	45.545.962	18.707.396
<i>Tiraggio</i>	35%	44%	44%	39%	25%
Ore autorizzate settore agroindustria	44.180	12.350	736	778.434	466.414
- di cui utilizzate	19.522	8.203	-	258.077	157.134
<i>Tiraggio</i>	44%	66%	0%	33%	34%
Totale ore autorizzate	59.844.427	24.531.287	65.591.059	213.653.849	125.178.166
- di cui utilizzate	24.019.845	9.960.672	30.428.632	82.505.301	30.015.725
<i>Tiraggio</i>	40%	41%	46%	39%	24%



Dai dati sopraesposti, considerata la situazione di crisi energetica, si ipotizza un ricorso alla cassa integrazione ai livelli del 2020 (anno peggiore nella serie) e sulla base dei parametri indicati di seguito si stimano le minori entrate contributive:

Numero ore autorizzate (<i>in milioni</i>)	45,2
Tiraggio medio ipotizzato	50%
retribuzione oraria	12,7
aliquota media contributo addizionale	12%
contributi addizionali (<i>in milioni di euro</i>)	34,4

Le minori entrate contributive di 34,4 milioni di euro determinano i seguenti effetti finanziari:

(valori in mln di euro, - effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

	2022	2023	2024
Minori entrate contributive	-34,4	0,0	0,0
effetto fiscale indotto	0,0	12,9	-5,3
Minori entrate al netto degli effetti fiscali	-34,4	12,9	-5,3

Alle minori entrate valutate in 34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5,3 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede ai sensi **del comma 3**.

Comma 3

La disposizione prevede che agli oneri derivanti **dal comma 1** pari a 227,5 milioni per l'anno 2022 e alle minori entrate derivanti dal medesimo comma valutate in 1,3 milioni di euro per l'anno 2023 e alle minori entrate derivanti dal comma 2 valutate in 34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5,3 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede:

- a) quanto a 224,1 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 120 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 che presenta le necessarie disponibilità;
- b) quanto a 3,4 milioni di euro per l'anno 2022 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1;
- c) quanto a 1,3 milioni di euro per l'anno 2023 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 2;
- d) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2024 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1;
- e) quanto a 34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 4,8 milioni di euro per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 38.

Art. 12 (Agevolazione contributiva per personale azienda in crisi)

La norma proposta, in ragione della particolare situazione di crisi aggravata dal conflitto russo-Ucraino prevede la concessione dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'art. 1, c. 119, della L. 234/2021 per le imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la



gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'art. 1, c. 852, della L.296/2006 nei casi di assunzioni di lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei sei mesi precedenti, ovvero lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle imprese suddette.

Il comma 119 dell'art. 1 della L. 234/2021 estende l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per un periodo massimo di trentasei mesi) anche ai datori di lavoro privati che assumono, nel periodo ivi considerato, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato lavoratori subordinati da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 del Ministero dello sviluppo economico.

Gli oneri sono stati quantificati mediante la metodologia già utilizzata per la quantificazione degli oneri relativi al comma 10 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 e per il citato articolo 1, c. 119, della L. 234/2021, cui la presente disposizione accede.

In particolare, le basi tecniche utilizzate ai fini della quantificazione dell'onere derivante dall'esonero in esame sono:

- Platea interessata dalla norma: 2.000 lavoratori;
- Importo medio mensile di sgravio: 254 euro
- Durata sgravio: 36 mesi
- Decorrenza norma: aprile 2022

L'onere è stato stimato ipotizzando la uniforme distribuzione delle assunzioni nel periodo considerato e le scadenze di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro.

Sono stati considerati anche gli effetti fiscali derivanti dall'esonero contributivo in esame applicando una aliquota media del 23%.

Gli effetti derivanti dalla disposizione sono rappresentati di seguito precisando che le minori entrate contributive costituiscono in ogni caso limite di spesa:

(valori in mln di euro; + effetti positivi per la
finanza pubblica;- effetti negativi per la finanza
pubblica)

	Minori entrate contributive (lordo fisco)	Effetto fiscale	Effetto complessivo
2022	-2,1	0,0	-2,1
2023	-6,3	0,8	-5,5
2024	-6,3	2,1	-4,2
2025	-4,2	1,4	-2,8
2026	0,0	0,6	0,6
2027	0,0	-0,7	-0,7

Si precisa che non si è tenuto conto dell'effetto finanziario derivante dal risparmio di spesa derivante

dalla eventuale mancata fruizione del beneficio all'articolo 2, comma 10-bis, della legge 28 giugno 2012, n. 92. in caso di assunzione di lavoratori in NASPI.



Alle minori entrate derivanti dalla disposizione in esame pari a 2,1 milioni di euro per l'anno 2022, 6,3 milioni di euro per l'anno 2023, 6,3 milioni di euro per l'anno 2024, 4,2 milioni di euro per l'anno 2025 e valutate in 0,7 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:

- a) quanto a 0,8 milioni per l'anno 2023, 2,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,4 milioni di euro per l'anno 2025 con le maggiori entrate derivanti dal presente articolo;
- b) quanto a 2,1 milioni di euro per l'anno 2022, 5,5 milioni di euro per l'anno 2023, 4,2 milioni di euro per l'anno 2024, 2,8 milioni di euro per l'anno 2025 e a 0,7 milioni di euro per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

Art. 13 (Ferrobonus e marebonus)

La disposizione prevede ulteriori risorse per il 2022 per finanziare sia il cosiddetto "marebonus" (19,5 milioni di euro), di cui all'articolo 1, comma 647, della legge di stabilità 2016, che il cosiddetto "ferrobonus" (19 milioni di euro) previsto dall'articolo 1, comma 648, della medesima legge, mantenendo comunque ferme le risorse già assegnate dalla legge di bilancio 2020.

Con il cosiddetto "marebonus", previsto, dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 647), si è disposta la concessione di contributi per l'attuazione di progetti per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria, riguardanti l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

A tal fine era stata autorizzata la spesa annua di 45,4 milioni di euro per l'anno 2016, di 44,1 milioni di euro per l'anno 2017 e di 48,9 milioni di euro per l'anno 2018. Con il decreto-legge n. 50 del 2017 è stata successivamente autorizzata la spesa di ulteriori 35 milioni di euro per l'anno 2018. Il cosiddetto "marebonus" è stato rifinanziato dalla legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 110), che ha autorizzato la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021, e successivamente dall'articolo 197 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha autorizzato la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020.

Con il cosiddetto "ferrobonus" sono stati autorizzati contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia.

A tal fine è stata autorizzata la spesa annua di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 (art. 1, comma 648 della legge di stabilità 2016). Con il decreto-legge n. 50 del 2017 è stata successivamente autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2018 per il "ferrobonus". La legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 111) ha autorizzato la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro per l'anno 2021. La misura è stata successivamente rifinanziata dall'articolo 197 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha autorizzato la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi 38,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'art. 38.

ART.14 (Clausola di adeguamento corrispettivo)

L'articolo detta disposizioni finalizzate a fornire una risposta all'eccezionale aumento dei prezzi di carburante che ha colpito la categoria degli autotrasportatori. Si provvede attraverso alcune modifiche all'articolo 6, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, riguardante disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore.

Con tali modifiche, alla lettera a) si prevede che nei contratti stipulati in forma scritta deve essere introdotta quale elemento essenziale contratto di trasporto di merci su strada, una clausola di



adeguamento al costo del carburante che, sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione a seguito delle rilevazioni mensili del Ministero della transizione ecologica, preveda l'adeguamento del corrispettivo qualora dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto stesso o dell'ultimo adeguamento effettuato. Inoltre, alla lettera b), si stabilisce che al fine di mitigare gli effetti conseguenti all'aumento dei costi del carburante per autotrazione e di incentivare, al contempo, il ricorso alla forma scritta nella stipulazione in caso di contratti di trasporto di merci su strada, la determinazione del corrispettivo dei contratti di trasporto di merci su strada in forma orale è effettuata in base ai valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa italiana di trasporto merci per conto di terzi, pubblicati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi dell'articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come periodicamente aggiornati, con cadenza trimestrale, dal medesimo Ministero sul proprio sito internet ai sensi del comma 2. Le disposizioni introdotte sono di natura ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 15 (Contributo pedaggi per il settore dell'autotrasporto)

Il comma 1, in considerazione della forte crisi economica determinatasi dagli aumenti nel settore energetico e al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto, incrementa, per l'anno 2022, l'autorizzazione di spesa dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, di 15 milioni di euro, che assegna risorse al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori.

Il comma 2, per le medesime finalità di cui al comma 1, incrementa di 5 milioni di euro per l'anno 2022 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, destinando tale importo ad aumentare la deduzione forfettaria, limitatamente al periodo d'imposta 2021, di spese non documentate di cui all'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Agli oneri, quantificati in euro 20 milioni per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'art. 38.

ART 16 (Esonero versamento dei contributi per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti)

L'Autorità di Regolazione nel settore dei trasporti (ART) è stata istituita dall'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. È una autorità amministrativa indipendente e rientra nell'ambito delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481.

Ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lett. b), del citato decreto-legge n. 201/2011, "*gli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l'Autorità abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste*" sono tenuti al versamento di un contributo annuale a favore dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

Il contributo è fissato annualmente dall'Autorità – con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze – in misura non superiore all'uno per mille del fatturato derivante dall'esercizio delle attività svolte percepito nell'ultimo esercizio.

In base al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021 di approvazione, ai fini dell'esecutività, della delibera dell'Autorità n. 225/2020 del 22 dicembre 2020, integrata dalla delibera dell'Autorità n. 20/2021 dell'11 febbraio 2021 e dalla determina del Segretario generale n. 30/2021 del 4 marzo 2021, sono state stabilite le modalità di dichiarazione e di versamento del contributo relativo al 2021 dovuto dagli operatori economici del settore del trasporto.

La disposizione prevede l'esonero dal pagamento del contributo obbligatorio di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), alinea, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, all'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) da parte delle imprese di autotrasporto merci in conto terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi.



A tal fine la disposizione autorizza la spesa pari a 1,4 milioni di euro per l'anno 2022, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

La quantificazione degli oneri è stata effettuata sulla base dei dati relativi ai contributi applicati nel corso dell'anno 2021, in relazione ai quali l'Autorità di regolazione dei trasporti ha previsto un introito pari a 1,4 milioni di euro, derivante dall'esazione del contributo da parte di circa 3.114 imprese dell'autotrasporto

ART. 17 (Fondo per il sostegno del settore dell'autotrasporto)

La disposizione prevede l'istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno del settore dell'autotrasporto al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

Ai relativi oneri, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'art. 38.

ART. 18 (Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)

La disposizione introduce un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, per le imprese esercenti attività agricola e della pesca, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca. Tale contributo è pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettivamente utilizzato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo dello stesso, calcolato come media riferita al primo trimestre 2022, al netto dell'imposta sul valore aggiunto e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2021.

Tale credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Inoltre, ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Infine, tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

La disposizione prevede, altresì, che il credito d'imposta di cui trattasi sia cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del



predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. Si prevede, infine, che i contratti di cessione conclusi in violazione delle predette disposizioni siano nulli e che le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, siano definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. La fruizione del credito, anche da parte del cessionario, deve avvenire nel 2022.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, si utilizzano i dati del Ministero della transizione ecologica per quanto concerne i consumi dei carburanti utilizzati nel settore agricolo e i relativi prezzi nel periodo di riferimento e le informazioni acquisite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, relativamente ai consumi nel settore della pesca.

Si riportano, di seguito, gli effetti finanziari negativi derivanti dalla misura relativamente all'anno 2022.

Tabella 1

		Importo contribuito
	Spesa per acquisto carburanti nel primo trimestre 2022	20%
Agricoltori	620.920.357	124.184.071

In euro

Tabella 2

		Importo contribuito
	Spesa per acquisto carburanti nel primo trimestre 2022	20%
Veicoli da pesca	79.501.100,00	15.900.220

In euro

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, **valutati in 140,1 milioni di euro per l'anno 2022** si provvede ai sensi della norma di copertura finanziaria.

Art. 19 (Rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui agrari)

La disposizione prevede la possibilità per imprese agricole e della pesca di rinegoziare e ristrutturare le esposizioni bancarie in essere destinate a soddisfare le esigenze di conduzione o miglioramento delle strutture aziendali, con possibilità di allungare fino a 25 anni il relativo periodo residuo di rimborso.



Per agevolare l'accesso alle operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione, dette operazioni possono essere assistite dalle garanzie dirette rilasciate da ISMEA ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 102/2004. Per evitare ulteriori oneri a carico delle imprese agricole e sostenerne la liquidità, l'accesso alle predette garanzie sarà gratuito (ovvero, non si applicherà la cd. "commissione di garanzia" di ISMEA), nei limiti previsti dalla disciplina unionale per gli aiuti de minimis, l'accesso alle predette garanzie.

Agli oneri, **pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022**, si provvede, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 515 della legge 30 dicembre 2021, n. 234; quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 522 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

ART. 20 (Rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

La presente proposta incrementa la dotazione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per ulteriori 35 milioni di euro.

Agli oneri di cui al presente articolo, **pari a 35 milioni di euro per l'anno 2022**, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 515 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Conseguentemente, al comma 3 del presente articolo si apportano alcune modifiche ordinarie ai commi 515 e seguenti della legge di bilancio 2022, rese necessarie per rimodulare l'intervento anche alla luce della riduzione dello stanziamento originario che viene utilizzato per la copertura delle proposte di cui al presente decreto-legge. Nel dettaglio:

- Alla lettera a), al punto 1 si riportano i riferimenti relativi all'approvazione del Regolamento da parte del Parlamento europeo e del Consiglio (che non erano ancora disponibili e vennero solo genericamente richiamati nella norma originaria);

- Alla lettera a), al punto 2, si specifica che la somma residua risultante sul fondo di cui al comma 515, a seguito delle riduzioni di cui all'articolo 19 comma 3 e articolo 20 comma 2, pari a 5 milioni di euro, è destinata alla copertura delle spese amministrative di costituzione e gestione del Fondo e dei costi sostenuti per le attività di sperimentazione e avviamento, ivi inclusi i costi per la realizzazione dei sistemi informatici e per l'implementazione delle procedure finanziarie di cui al successivo comma 517 della medesima legge. E' previsto inoltre il supporto di Agea sia nella parte della sperimentazione che di definizione ed implementazione delle procedure; tale attività si rende necessaria per poter consentire la partenza a regime del fondo di mutualizzazione AgriCat dal 1° gennaio 2023; inoltre per consentire l'immediato avvio delle attività di sperimentazione e di predisposizione dei sistemi di gestione del Fondo, si stabilisce che la dotazione 2022 del fondo di cui al comma 515 sia direttamente assegnata ad Ismea.

- Alla lettera b) si differisce l'apertura del conto corrente di tesoreria al 1° gennaio 2023, alla luce del fatto che le attività del 2022 non prevedono il pagamento di compensazioni agli agricoltori e che i versamenti sul fondo a regime con prelievi dal primo pilastro della Politica agricola comune (Feaga) e dal secondo pilastro Pac (Feasr) partiranno dal 2023; inoltre, si individua Agea quale soggetto preposto al prelievo a carico dei pagamenti diretti della Pac delle quote di partecipazione degli agricoltori e di verifica di eventuali sovracompensazioni con altre misure di gestione del rischio. L'affidamento di tali compiti ad Agea deriva dal fatto che, tra le varie funzioni, l'Agenzia si occupa anche del coordinamento degli organismi pagatori delle misure del primo pilastro Pac; inoltre, nell'attuale programmazione, AGEA è stata individuata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali quale organismo intermedio sulla "misura 17 - gestione del rischio del programma di sviluppo rurale nazionale 2015-2022" e, pertanto, già svolge attività di verifica mirate ad evitare sovracompensazioni sulla misura gestione dei rischi.



- Alla lettera c) si elimina dal comma 518 la parte che prevede, per il corrente anno, il versamento delle risorse di cui al comma 515 nel conto corrente di tesoreria, in quanto le risorse 2022 verranno direttamente trasferite ad Ismea.

ART. 21 (Disposizioni in materia di economia circolare in agricoltura)

La previsione normativa è volta a favorire l'utilizzo dei sottoprodotti vegetali e degli scarti di lavorazione delle filiere agroalimentari come fertilizzante, per sopperire la mancanza di prodotti chimici a seguito della crisi russo-ucraina (di cui l'Italia è un grande importatore). Viene quindi ribadita la necessità e l'importanza di normare tali sottoprodotti anche nell'ambito dell'economia circolare, prevedendo la delega al Mipaaf per la stesura di un decreto che normi le caratteristiche di qualità e la disciplina dell'utilizzazione agronomica del digestato proveniente da impianti alimentati con biomasse diverse da quelle già individuate ai sensi del decreto ministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016.

La disposizione **ha carattere ordinamentale** e non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 22 (Credito d'imposta per IMU in comparto turismo)

La disposizione in esame prevede la concessione di un credito d'imposta alle imprese turistico ricettive, come definite dal comma 2, in misura corrispondente al 50% dell'importo IMU versato a titolo di seconda rata per l'anno 2021 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 in cui è gestita l'attività ricettiva.

Il comma 2 precisa che l'incentivo in esame spetta alle imprese turistico-ricettive, ivi comprese le imprese che esercitano attività agrituristica, le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici come definite dal comma. Il credito d'imposta spetta a condizione che i soggetti passivi siano gestori delle attività esercitate nei predetti immobili e che gli stessi soggetti abbiano subito nel secondo semestre dell'anno 2021 una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.

Per la valutazione degli effetti di natura finanziaria sono stati quindi considerati i versamenti IMU dei soggetti indicati dal comma 2; in particolare, stante la condizione prevista secondo cui il soggetto passivo deve essere anche gestore dell'attività, si stima un importo IMU dovuto a titolo di seconda rata 2021 pari a 184,4 milioni di euro per tutti gli immobili utilizzati, di cui circa 156 milioni di euro riferibili ai soli fabbricati classificati nella categoria catastale D2.

Sulla base dei dati relativi alla fatturazione elettronica, aggiornati a dicembre 2021, risulta che la perdita media di fatturato dei settori interessati dalla disposizione in esame, registrata nel secondo semestre 2021 rispetto al corrispondente periodo del 2019, è di circa il 20%. I dati della fatturazione elettronica non consentono però di valutare gli effetti della disposizione in esame sui singoli contribuenti e a tal fine sono stati quindi utilizzati i dati delle liquidazioni periodiche IVA rilevando che circa il 20% dell'IMU dovuta per la seconda rata 2021 sia riferibile a soggetti interessati dall'applicazione della disposizione in esame. Considerando che l'agevolazione in esame spetta limitatamente al 50% dell'importo versato a titolo di seconda rata 2021 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 gli oneri per l'anno 2022, relativi alla concessione del credito d'imposta, risultano pari a 15,6 milioni di euro ($156 \times 20\% \times 50\%$).

Il comma 3 prevede che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR. Al riguardo non si ascrivono effetti trattandosi di una rinuncia a maggior gettito.



I commi 4 e 5 condizionano l'applicazione della misura di sostegno al rispetto della normativa europea ed in particolare dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».

Il comma 6 stabilisce che agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo, **valutati in 15,6 milioni di euro per l'anno 2022**, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

ART. 23 (Revisione prezzi)

L'articolo 1-*septies*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come integrato e modificato, dapprima, dall'articolo 1, commi 398 e 399, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e, successivamente, dall'articolo 29, comma 13, del decreto – legge 27 gennaio 2022, n. 4 detta disposizioni finalizzate a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2021.

Stante il permanere di detti aumenti eccezionali anche nel primo semestre 2022, l'articolo 25, comma 2, del decreto – legge 1° marzo 2022, n. 17, ha previsto un'estensione della disciplina recata dal citato articolo 1-*septies* anche al primo semestre 2022, incrementando la dotazione del fondo previsto dal comma 8 del medesimo articolo 1-*septies* di ulteriori 150 milioni di euro (che si aggiungono ai 200 milioni già stanziati per le compensazioni relative al primo e secondo semestre dell'anno 2021 dallo stesso articolo 1-*septies* e dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2021, n. 234).

Con il D.M. 30 settembre 2021, pubblicato in Gazzetta ufficiale 28 ottobre 2021, n. 258, sono state disciplinate le modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'articolo 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Con decreto direttoriale 11 novembre 2021, pubblicato nella G.U. del 23/11/2021, n. 279, sono state rilevate le variazioni percentuali superiori all'8% dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi verificatisi nel primo semestre dell'anno 2021.

Attualmente, è in fase di predisposizione il decreto direttoriale, da adottarsi ai sensi dell'articolo 1-*septies*, comma 1, del decreto – legge n. 73 del 2021 di rilevazione delle variazioni percentuali superiori all'8% dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi verificatisi nel secondo semestre dell'anno 2021.

Inoltre, l'articolo 25, comma 2, del decreto – legge n. 17 del 2022 prevede l'adozione di un ulteriore decreto ministeriale di rilevazione delle variazioni dei prezzi relative al primo semestre 2022.

Orbene, in considerazione del numero elevato delle domande di accesso alle risorse del fondo presentate in relazione al primo semestre 2021 (sono state presentate domande da 449 stazioni appaltanti per un totale di 1118 operatori economici) e dei tempi di completamento dell'attività istruttoria e di erogazione dei contributi, il **comma 1**, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, prevede che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in relazione alle domande di accesso al fondo di cui all'articolo 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, possa riconoscere, nel limite complessivo del 50% delle risorse del fondo, un'anticipazione pari al 50% dell'importo richiesto, nelle more dello svolgimento dell'attività istruttoria prevista dal decreto ministeriale di cui al secondo periodo del medesimo comma 8. Ad esito dell'attività istruttoria di cui al periodo precedente, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può disporre la ripetizione totale o parziale dell'importo erogato a titolo di anticipazione che è



versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnato al Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Al comma 2 si dispone l'incremento:

- a) del Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020 per un importo di 200 milioni di euro per l'anno 2022;
- b) del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 per un importo di 120 milioni per l'anno 2022.

Il comma 3 provvede alla copertura degli oneri di cui al comma 2, pari a 320 milioni di euro per l'anno 2022, cui si provvede ai sensi dell'articolo 38.

ART. 24 (Ridefinizione dei poteri speciali in materia di difesa e sicurezza nazionale – Golden power)

L'articolo 24 modifica l'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 (Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni).

La disposizione presenta carattere **ordinamentale** e pertanto non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 25 (Ridefinizione dei poteri speciali nei settori di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012)

L'articolo 25 modifica l'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 (comma 1), e prevede raccordi con la disciplina vigente di settore (commi 2 e 3). La disposizione presenta **carattere ordinamentale** e pertanto non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 26 (Misure di semplificazione dei procedimenti in materia di poteri speciali e prenotifica)

L'articolo 26, dopo l'articolo 2-ter del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 inserisce l'articolo 2-quater relativo alla semplificazione delle modalità di notifica ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali e introduttivo dell'istituto della prenotifica.

Il primo comma prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, possono essere individuate misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relativi all'istruttoria ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali, senza che sia necessaria la delibera del Consiglio dei Ministri, per la definizione dei procedimenti in caso di mancato esercizio dei poteri speciali decisa all'unanimità dai componenti del gruppo di coordinamento, fatta salva in ogni caso la possibilità per ogni amministrazione e per le parti di chiedere di sottoporre l'esame della notifica al Consiglio dei Ministri.

Il secondo comma introduce l'istituto della prenotifica nell'ordinamento nazionale. In particolare, è previsto che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono individuate le modalità di presentazione di una prenotifica che consenta l'esame da parte del Gruppo di coordinamento, o in taluni casi del Consiglio dei ministri, delle operazioni, anteriormente alla formale notifica, al fine di ricevere una valutazione preliminare sulla applicabilità dei citati articoli e sulla autorizzabilità dell'operazione.



La disposizione presenta **carattere procedimentale** e pertanto non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 27 (Potenziamento della capacità amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di esercizio dei poteri speciali)

Comma 1: la disposizione prevede, al fine di potenziare l'attività di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali, l'istituzione di un nucleo di valutazione e analisi strategica in materia di esercizio dei poteri speciali costituito da dieci componenti per i quali è prevista anche l'attribuzione di compensi, nel limite massimo di euro 50.000 per singolo incarico al **netto** degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione. Pertanto, l'onere complessivo annuo per l'attribuzione dei compensi ai predetti componenti è ricompreso nel limite massimo di 500.000 euro. Sono stimati ulteriori 260.000 euro **connessi agli** oneri a **carico dell'amministrazione e alle spese di missione**. Ipotizzando che il nucleo sarà operativo a partire dal mese di aprile 2022, la disposizione determina un onere di 570.000 euro per l'anno 2022 e di 760.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Comma 2: la disposizione apporta alcune modifiche all'art. 2-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21. In particolare la modifica di cui alla lettera a) aggiunge il riferimento all'art. 1-bis dello stesso decreto legge tenuto conto delle modifiche apportate dall'art. 28 del presente decreto alla composizione del gruppo di coordinamento istituito ai sensi dell' articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014. La lettera b) prevede la facoltà per la Presidenza del Consiglio dei Ministri di avvalersi, secondo modalità da definirsi mediante apposito protocollo d'intesa e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica della collaborazione della Guardia di finanza. La disposizione non determina oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica in quanto la lettera a) apporta modifiche ordinamentali mentre per la lettera b) si prevede l'attuazione senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 3: prevede che le misure organizzative a supporto del nucleo di cui al comma 1 da svolgersi da parte del Dipartimento per il coordinamento amministrativo sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nei limiti delle risorse umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 4: prevede la copertura degli oneri derivanti dal comma 1, nel limite di spesa di euro **570.000 euro per il 2022 e in euro 760.000 annui a decorrere dal 2023**, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

ART. 28 (Ridefinizione dei poteri speciali in materia di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G e cloud)

La disposizione sostituisce integralmente dell'art. 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2021, n. 21 in materia di reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, sistemi cloud e altri attivi di riferimento.

In particolare, il nuovo articolo 1-bis prevede al comma 6 la modifica della composizione del gruppo di coordinamento per l'esercizio dei poteri speciali con rappresentanti della Presidenza del Consiglio e di altri Ministeri nonché, al comma 7, l'istituzione di un Comitato composto da uno o più rappresentanti della Presidenza del Consiglio e da altri rappresentanti dei Ministeri.



Per le attività previste dal presente articolo, ai componenti del gruppo di coordinamento di cui al comma 6 e a quelli del Comitato di monitoraggio di cui al comma 7, la disposizione precisa che non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati e pertanto ad essa non derivano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 29 (Rafforzamento della disciplina cyber)

Commi 1 e 2. Si prevede che le pubbliche amministrazioni procedano alla diversificazione di prodotti e servizi di sicurezza informatica appartenenti alle categorie di prodotti caratterizzate da un alto livello di pervasività sulle reti e dei sistemi in cui operano, con conseguente potenziale impatto sul rischio complessivo, acquisendo un ulteriore prodotto o servizio, laddove in uso, per ciascuna delle categorie individuate con circolare dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui al **comma 3**. Si tratta nello specifico delle seguenti tipologie di prodotti o servizi:

- sicurezza dei dispositivi (endpoint security), ivi compresi applicativi antivirus, antimalware ed “endpoint detection and response” (EDR);
- “web application firewall” (WAF), prodotti necessari per ridurre il rischio di compromissione di reti e sistemi mediante lo sfruttamento di vulnerabilità su applicazioni web, attraverso l’analisi automatica e l’eventuale filtraggio delle richieste web.

Comma 4. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dai commi 1, 2 e 3 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Comma 5. Si modifica l’articolo 5 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, in materia di determinazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in presenza di rischi gravi e imminenti per la sicurezza nazionale connessi alla vulnerabilità di reti, sistemi informativi e servizi informatici. Trattasi di disposizioni ordinamentali, che non introducono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 6** reca modificazioni all’articolo 12 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 133, in materia di possibile durata dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale: la disposizione si inserisce nel quadro normativo definito dal decreto-legge n. 82 del 2021 e, in particolare, nel contesto delle previsioni in materia di personale. A tale riguardo, restano pertanto ferme le disposizioni finanziarie recate dallo stesso decreto-legge e le pertinenti quantificazioni.

ART. 30 (Disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche)

La previsione normativa intende, nella particolare situazione di crisi internazionale, che involge l’approvvigionamento di materie prime ed i traffici commerciali ad esse connesse, porre sotto controllo i flussi commerciali concernenti l’esportazione verso Paesi terzi (extra UE) di determinati prodotti, in ragione della loro momentanea carenza, ai fini della salvaguardia degli interessi strategici e dei livelli produttivi nazionali.

A tali fini è prevista l’adozione di un DPCM che individua le materie prime critiche e l’attivazione di un meccanismo di preventiva notifica, con descrizione dei dettagli dell’operazione di export, da effettuare al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale almeno 10 giorni precedenti l’avvio dell’operazione, da parte delle imprese italiane o stabilite in Italia che intendono esportare fuori dell’Unione europea, direttamente o indirettamente, i materiali individuati dal DPCM nonché i rottami ferrosi, anche non originari dell’Italia. L’inottemperanza, da parte degli operatori economici, agli obblighi di notifica o la contravvenzione al veto imposto, comportano la nullità delle operazioni e degli atti adottati nonché l’applicazione di una sanzione amministrativa.



La disposizione ha carattere temporaneo, strettamente connesso al periodo di crisi attuale e si applica fino al 31 luglio 2022.

Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono alle attività di controllo previste dal presente articoli avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ART. 31 (Coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina)

La disposizione, al comma 1, lettera a) prevede l'attivazione di una modalità di assistenza diffusa, assicurata mediante i Comuni, gli enti del Terzo settore, i Centri di servizio per il volontariato, gli enti e le associazioni iscritte al Registro di cui all' articolo 42 del d. lgs. n. 286/1998 e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. All'attivazione dei servizi, cui si provvederà mediante accordi quadro nazionali e convenzioni prevedendo sostanziale omogeneità di servizi e costi con le forme di accoglienza pubblica già assicurate mediante la rete dei Centri di Assistenza Straordinaria (CAS) gestiti dalle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, per la durata della protezione temporanea riconosciuta ai sensi del D. Lgs. n. 85/2003 e dai conseguenti provvedimenti attuativi. La misura è prevista per un massimo di 15.000 unità. Il costo unitario medio pro die dell'assistenza diffusa è stimato in euro 33/persona/giorno, che proiettato per il massimo di 15.000 unità fino al 31 dicembre 2022, limite temporale definito dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, produce un onere massimo complessivo pari ad euro 142 milioni. Tale costo deve essere, infatti, sostanzialmente allineato al costo unitario pro die dell'assistenza assicurata nei predetti CAS.

Il comma 1, lettera b), prevede, in attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera g) del citato D. Lgs. N.85/2003, la concessione di un contributo per il sostentamento delle persone provenienti dall'Ucraina che hanno già provveduto ad una autonoma sistemazione, stabilendo un valore medio commisurato a quanto riconosciuto in occasione di eventi calamitosi sul territorio nazionale, con un termine stabilito in 90 giorni, per un costo unitario medio pro die stimato in euro 10/persona/giorno, che proiettato per un massimo di 60.000 unità, per la durata massima di 90 giorni con termine non oltre il 31 dicembre 2022, limite temporale definito dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, produce un onere massimo complessivo pari ad euro 54 milioni.

Il comma 1, lettera c) prevede la copertura del costo dell'assistenza sanitaria che, in attuazione del richiamato dall'art. 4, comma 1, lettera g) del citato D. Lgs. N.85/2003, ai soggetti aventi titolo alla protezione temporanea ivi prevista sia riconosciuto pieno accesso al Servizio sanitario nazionale, mediante l'attivazione, con le modalità già in uso per i richiedenti protezione internazionale, della tessera sanitaria. Il costo capitaro medio stimato a carico del SSN dal Ministero della salute è quantificato in euro 2018/persona su base annua. Pertanto tale previsione, proiettata su un massimo di 100.000 unità fino al 31 dicembre 2022, limite temporale definito dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, produce un onere massimo complessivo pari ad euro 152 milioni.

Di seguito il riepilogo dimostrativo della quantificazione degli oneri:

Dimostrazione della quantificazione degli oneri				
	Lettera a)	Lettera b)	Lettera c)	Copertura complessiva in milioni di euro



2022	141,57	54	151,35	346,92
arrotondamenti	142	54	152	348

Lettera a): $33 \text{ euro} / \text{giorno} * 286 \text{ giorni} * 15.000 \text{ unità} = 141,57 \text{ milioni di euro}$

Lettera b): $10 \text{ euro/giorno} * 90 \text{ giorni} * 60.000 \text{ unità} = 54 \text{ milioni di euro}$

Lettera c): $2.018/12 * 9 \text{ mesi} = 1.513,5 * 100.000 = 151,35 \text{ milioni di euro}$

Per l'attuazione delle misure di cui al comma 1 si provvede, nel limite complessivo di 348 milioni di euro, a valere sulle risorse disponibili del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018, di cui si prevede contestualmente un corrispondente incremento nell'anno 2022.

Il comma 3 prevede, nei medesimi limiti temporali definiti dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, anche al fine di incrementare le capacità delle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, un incremento delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di accoglienza, per un importo di 7.533.750 euro per l'anno 2022.

La disposizione comporta quindi un onere complessivo pari a 355.533.750 milioni di euro per l'anno 2022, cui si provvede ai sensi della disposizione di copertura finanziaria.

ART. 32(Misure urgenti per implementare l'efficienza dei dispositivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

La disposizione è diretta ad assicurare la pronta operatività, la funzionalità e l'efficienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per fare fronte alla crescente richiesta di sicurezza in relazione allo scenario emergenziale connesso alla grave crisi internazionale connessa al conflitto in atto in Ucraina e per garantire, al contempo, una adeguata organizzazione per fronteggiare interventi anche di natura straordinaria correlati alla situazione di crisi in atto.

Il comma 1 riduce, in via eccezionale ed in deroga alle vigenti disposizioni, la durata del corso di formazione di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 da tre mesi a cinque settimane, in analogia a come si è già operato con il decreto legge 20 giugno 2012, n. 79 e con il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127 e, da ultimo, con il più recente decreto legge 8 settembre 2021, n. 120, articolo 1-bis, convertito con legge dell'8 novembre 2021, n. 155, laddove la necessità di colmare in tempi brevi le carenze di personale nel ruolo hanno indotto l'Amministrazione ad intervenire sulla durata del corso di formazione.

La disposizione non incide sull'articolo 12, comma 4, del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 secondo il quale la decorrenza economica decorre dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione; in particolare, si evidenzia che le unità interessate dal passaggio di qualifica risultano essere n. 700.

Nulla muta in relazione alla decorrenza giuridica in relazione alle vigenti disposizioni ordinamentali, che resta confermata al 1° gennaio 2021, per un numero di posti corrispondenti a quelli vacanti al 31 dicembre 2020.

Il **comma 2** quantifica in **290.000** euro, per il 2022, l'onere per la riduzione della durata del corso a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di



riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Di seguito la tabella dimostrativa degli oneri.

ONERE RETRIBUTIVO PER RIDUZIONE DURATA CORSO DI ACCESSO A CAPO SQUADRA
RIDUZIONE DURATA CORSO DA 3 MESI A 5 SETTIMANE

CORSO DURATA 3 MESI

Qualifica	Numero posti	Data inizio	Data fine	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Vigile del fuoco coordinatore	700	01/04/2022	01/07/2022	174,52	8.671.891

CORSO DURATA 5 SETTIMANE

Qualifica	Numero posti	Data inizio	Data fine	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Vigile del fuoco coordinatore	700	01/04/2022	06/05/2022	67,12	3.335.343
Capo squadra	700	06/05/2022	01/07/2022	107,40	5.626.549
					8.961.891

MAGGIORE ONERE:	290.000
------------------------	----------------

RETRIBUZIONE TOTALE LORDO STATO

Qualifica	fissa	accessoria	totale
Capo squadra	47.371,25	5.018,81	52.390,06
Vigile del fuoco coordinatore	44.679,36	5.010,44	49.689,80

ART. 33 (Misure per far fronte alle maggiori esigenze in materia di immigrazione)

La norma prevede interventi di sostegno al dispositivo nazionale di accoglienza in vista del maggior afflusso di profughi generato dal conflitto ucraino, per un onere totale di euro **19.961.457** per l'anno 2022, di seguito specificati.

La disposizione di cui al **comma 1** prevede la possibilità per la Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo (CNA) e le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale (CCTT) di avvalersi di prestatori di lavoro a termine, riconoscendo la possibilità – per i contratti in corso - di ricorrere all'istituto delle modifiche del contratto in corso di esecuzione, anche in deroga rispetto alle previsioni dell'articolo 106 del Codice dei contratti pubblici, per assicurare la definizione delle istanze di protezione internazionale e per fronteggiare le ulteriori esigenze determinate dall'emergenza in atto derivante dal conflitto bellico in corso in Ucraina.

Nell'ambito della Misura emergenziale Emas.Com si era già previsto che i Collegi del Sistema Asilo potessero avvalersi di prestazioni di lavoro a termine per il tramite di una o più agenzie di somministrazione.



Ad esito della procedura di affidamento prevista nel cennato Progetto è stata individuata un'Agenzia di somministrazione che ha messo a disposizione, per le esigenze della CNA e delle CCTT, 57 prestatori di lavoro con contratto a termine, attualmente operativi fino al 31 marzo 2022.

Il costo mensile medio di un'unità di personale è pari a € 3.679,23 IVA inclusa, computato su una media di 30 giorni, comprensivo di utile di agenzia e relativa IVA.

Il costo mensile complessivo, computato su una media di 30 giorni, per 57 lavoratori ammonta ad euro 209.716,11.

Pertanto, per il periodo dal 1° aprile 2022 al 31 dicembre 2022, il costo totale per 57 lavoratori per 9 mesi ammonta ad euro 1.887.444,99.

Si riporta, di seguito, tabella riepilogativa concernente i costi stimati come sopra:

Aprile	€ 209.716,11
Maggio	€ 209.716,11
Giugno	€ 209.716,11
Luglio	€ 209.716,11
Agosto	€ 209.716,11
Settembre	€ 209.716,11
Ottobre	€ 209.716,11
Novembre	€ 209.716,11
Dicembre	€ 209.716,11
Totale	€ 1.887.444,99

La disposizione di cui **al comma 2**, al fine di consentire una più rapida trattazione delle istanze avanzate, a vario titolo, da cittadini stranieri interessati dalla crisi internazionale in atto, autorizza il Ministero dell'interno ad utilizzare fino al 31 dicembre 2022 le prestazioni di lavoro con contratto a termine di cui all'articolo 103, comma 23, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con un costo complessivo, per l'anno 2022, pari a **18.074.011,30** euro.

Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione

Riguardo ai costi stimati, il costo medio mensile di un'unità di personale assunto con contratto di prestazione di lavoro a termine è di € 3.534,93, IVA compresa.

Ne consegue che il costo medio mensile di 630 interinali ammonta a 2.227.005,90 euro, IVA compresa.



Pertanto, il costo complessivo per l'anno 2022 ammonta a 26.724.070,80 euro, IVA compresa, secondo il seguente computo:

€ 3.534,93 x 630 = € 2.227.005,90 su base mensile

€ 2.227.005,90 x 12 = € 26.724.070,80 su base annua, fino al 31 dicembre 2022, IVA compresa.

Il costo relativo all'impiego dei 630 interinali, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, pari ad euro 6.681.017,70 è stato sostenuto a valere sui fondi europei, in particolare sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014 - 2020.

Pertanto, il fabbisogno stimato per il restante periodo dell'anno 2022 è pari ad euro 20.043.053,10.

La dotazione finanziaria del capitolo di bilancio n. 2260 p.g.1, sul quale sono finanziabili gli interventi relativi all'impiego dei lavoratori interinali, alla data del 15 marzo 2022, è pari ad euro 11.292.110.

Pertanto, al fine di assicurare la necessaria copertura finanziaria per l'anno 2022, si rende necessario integrare la dotazione del predetto capitolo di bilancio per un importo complessivo di **8.750.943,10** milioni di euro.

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

L'art.1, comma 648 della legge 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022), che ha modificato l'art. 103 comma 23 del decreto legge 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha stanziato complessivamente 8.707.890,00 in favore del Dipartimento di Pubblica Sicurezza per garantire la continuità delle prestazioni di lavoro a tempo determinato connesse alle procedure di emersione dei rapporti di lavoro.

Ad oggi, degli 8.707.890,00 stanziati dalla legge di bilancio 2022, sono stati impegnati euro 4.501.217,04 così ripartiti:

- € 1.499.453,68 per il periodo 1 gennaio - 31 gennaio 2022;
- € 3.001.763,36 per il periodo 1 febbraio - 31 marzo 2022.

Residuano euro 4.206.672,96 che consentono di prorogare il contratto in essere fino al 24 giugno 2022.

Una proiezione delle esigenze che sarà possibile soddisfare con tale residuo, e delle ulteriori occorrenze per coprire il rimanente periodo fino al 31 dicembre 2022 può essere fondata sui costi sostenuti nel 2021.

In quell'anno il contratto è stato stipulato (per l'impiego di 408 unità, per una durata di sei mesi) il 14 giugno 2021 con scadenza il 13 dicembre 2021 per un importo complessivo di € 8.979.586,10 IVA inclusa, utilizzando i fondi di bilancio stanziati dal DL n. 34/2020. (Per completezza di informazioni si precisa che per garantire la continuità delle prestazioni per il periodo 14 dicembre - 31 dicembre 2021 è stato stipulato un primo atto aggiuntivo- variante in corso d'opera, la cui spesa è stata coperta attingendo agli ordinari stanziamenti di bilancio)



Da tale importo semestrale, per complessivi 183 giorni, è possibile calcolare l'importo giornaliero (€ 8.979.586,10 : 183 gg) pari a euro 49.068,78.

Su questa base si stima che l'importo residuo di cui sopra (somma non ancora impegnata dello stanziamento 2022 della L. 234/2021) sarà sufficiente a coprire l'impiego delle 408 unità attualmente impegnate per ulteriori 85 giorni (€ 4.206.672,96 : € 49.068,78 = 85,73 gg, arrotondati per difetto a 85) e dunque fino al 24 giugno p.v. (30 gg di aprile, 31 gg di maggio e 24 gg di giugno).

Al fine di quantificare i costi del medesimo servizio fino al 31 dicembre p.v., lo stesso importo giornaliero è stato moltiplicato per il numero di giorni dal 25 giugno al 31 dicembre (€ 49.068,78 = 190 gg = € 9.323.068,20).

Conseguentemente, le risorse necessarie per garantire la continuità delle prestazioni fino al 31 dicembre 2022, sono pari a euro € **9.323.068,20**, con la precisazione che l'onere è calcolato IVA inclusa.

Il **comma 3** prevede che agli oneri, pari complessivamente a euro **19.961.457** per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

ART. 34 (Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per medici ucraini)

La disposizione consente, in deroga alla disciplina sul riconoscimento delle qualifiche professionali, ai professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 l'esercizio fino al 4 marzo 2023 della professione sanitaria o della professione di operatore socio-sanitario nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private. La norma avendo **carattere ordinamentale, non comporta oneri a carico della finanza pubblica.**

La disposizione laddove prevede la possibilità per le citate strutture sanitarie di procedere al reclutamento temporaneo dei predetti professionisti con contratti a tempo determinato o con incarichi libero professionali anche di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza atteso che la prevista possibilità avviene nel rispetto nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

Non determina nuovi e maggiori oneri la disposizione che prevede che le predette strutture sanitarie comunichino alle regioni e alle province autonome sul cui territorio insistono, nonché ai relativi Ordini professionali, i nominativi dei professionisti sanitari reclutati ai sensi della presente norma, atteso che trattasi di mera comunicazione.

ART. 35 (Disposizioni urgenti in materia di procedimenti autorizzativi per prodotti a duplice uso e prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali)

Comma 1: prevede modifiche al decreto legislativo 221/2017 considerato che a seguito della crisi ucraina, l'Unione europea ha ampliato il novero dei prodotti a duplice uso soggetti ad autorizzazione e ha adottato un importante pacchetto di misure restrittive nei confronti della Russia e della Bielorussia. Questo impone alcuni urgenti adeguamenti dell'apparato amministrativo di controllo, sia dal punto di vista della dotazione di risorse umane per la UAMA, struttura del



Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale responsabile dei procedimenti autorizzativi di cui trattasi e dei meccanismi di controllo e di ispezione previsti dalla normativa vigente. È inoltre necessario disporre, anche alla luce del regolamento (UE) 2021/821 di rifusione della disciplina unionale in materia di prodotti a duplice uso, l'urgente implementazione del meccanismo di e-licensing, esteso anche agli altri beni soggetti a misure restrittive.

La lettera a) autorizza il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a ricorrere a consulenze specialistiche per le valutazioni di competenza in materia di rilascio di autorizzazioni alle esportazioni di prodotti a duplice uso e di altri prodotti oggetto di misure restrittive unionali. Si prevede di ricorrere a un numero massimo di 10 incarichi di consulenza, per un costo medio unitario di 50.000 euro annui (al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione). La disposizione è configurata come limite di spesa e non è pertanto suscettibile di comportare oneri superiori a quelli espressamente quantificati nel testo normativo stesso.

La lettera b) adatta l'ordinamento nazionale alle novità introdotte nell'Unione europea con il regolamento 2021/821 in materia di esportazioni di prodotti a duplice uso (beni ad utilizzo prevalentemente civile che potrebbero essere utilizzati anche a fini militari). La disposizione in esame prevede una modifica del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, consentendo la digitalizzazione delle procedure di autorizzazione alle operazioni commerciali effettuate sui prodotti a duplice uso, in linea con l'impegno governativo ad attuare una rapida transizione digitale all'interno della pubblica amministrazione. Per ragioni di coerenza e di semplicità gestionale, la misura è estesa anche ai procedimenti relativi ad altri prodotti soggetti a misure restrittive unionali, incluse quelle previste nel regolamento antitortura. La norma in esame permette alle amministrazioni coinvolte di svolgere i procedimenti necessari al rilascio delle autorizzazioni in modalità telematica, nel rispetto del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82/2005). La misura non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo attuata con un programma informatico finanziato interamente dalla Commissione UE e già a disposizione delle amministrazioni interessate.

La lettera c) ha natura ordinamentale, regolando le modalità di effettuazione delle visite ispettive, già previste a legislazione vigente dal medesimo articolo 17 del decreto legislativo n. 221/2017. Trattandosi di attività già prevista a legislazione vigente, non è suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 2** prevede che agli oneri derivanti dal comma 1, pari a **500.000** euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

ART 36 (Misure urgenti per la scuola)

Comma 1: la disposizione prevede l'incremento di euro 170 milioni per il 2022 del Fondo di cui all'articolo 326 della legge di bilancio n. 234 del 2021 istituito per consentire la proroga dei contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 58, comma 4-ter, lettere a) e b) del DL n. 73/2021,



prorogati al 31 marzo 2022, fino al termine delle lezioni dell'a.s. 2021/2022, variabile tra le varie Regioni, e comunque non oltre la data del 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell'infanzia statali per le quali tale termine è prorogato fino al 30 giugno 2022. La quantificazione tiene conto del costo giornaliero della proroga differente tra le varie Regioni e delle risorse ancora a disposizione del Ministero dell'istruzione. Rimane fermo il monitoraggio da parte del Ministero dell'istruzione, entro il 31 luglio 2022, relativamente alla quota parte delle risorse che, in base al monitoraggio, risulti non spesa al fine del versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Comma 2: Si prevede l'incremento del Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022 di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 nel limite di spesa di 30 milioni di euro nel 2022. Le predette risorse a) possono essere destinate per l'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19; b) sono ripartite tra le istituzioni scolastiche statali, incluse quelle della Regione Siciliana, in funzione del numero di allievi frequentanti.

Comma 3: Dispone in ordine alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, cui si provvede ai sensi dell'articolo 38.

ART. 37 (Contributo straordinario contro il caro bollette)

La normativa introduce un contributo, a titolo di prelievo straordinario, dovuto per l'anno 2022, a cui sono tenuti i produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas nonché di prodotti petroliferi che hanno beneficiato di extra profitti, a causa dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore.

Ai fini della stima della base imponibile del contributo straordinario, costituita dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021, limitatamente alle imprese con un incremento uguale o superiore al 10% e almeno pari a 5 milioni di euro si è proceduto come di seguito indicato.

Sono state individuate le imprese che esercitano le attività tenute al pagamento del contributo, ossia quelle che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica di gas metano e di gas naturale, dei soggetti che esercitano l'attività produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi e dei soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea.

Sono stati elaborati i dati della Fatturazione elettronica e dei corrispettivi telematici, quali migliore proxy in mancanza di dati completi delle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, relativi ai soggetti rientranti nelle attività di impresa considerate, con il dettaglio delle operazioni attive e di quelle passive registrate nel quarto trimestre 2020 e 2021 e del primo bimestre 2021 e



2022. Per il primo bimestre 2022 il margine calcolato su tale periodo è stato linearmente riproporzionato al margine trimestrale.

Si è proceduto al calcolo del margine (operazioni attive meno operazioni passive) per il semestre considerato dalla norma, valutando la variazione rispetto al corrispondente periodo degli anni precedenti.

Si è proceduto quindi alla selezione delle imprese potenzialmente interessate dal pagamento del contributo, in presenza di una variazione del margine uguale o superiore al 10% ed almeno pari a 5 milioni di euro.

Relativamente alle imprese selezionate è stata stimata una base imponibile pari a circa 39.800 milioni di euro da cui applicando un'aliquota del 10%, si stima un contributo straordinario di circa 3.980 milioni di euro nel 2022.

Il contributo non essendo deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive non produce effetti negativi sul gettito di tali tributi.

I commi **da 3 a 6** della disposizione prevedono che per l'accertamento, le sanzioni e l'eventuale contenzioso si applichino le disposizioni in materia di IVA, in quanto compatibili. Da tali previsioni, di natura procedurale, non derivano oneri a carico della finanza pubblica, restando deferita l'attività di gestione e controllo all'Agenzia delle entrate nel quadro delle attività istituzionali demandate a legislazione vigente.

Il **comma 10** autorizza la spesa di euro 2 milioni, nell'anno 2022, per la remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario effettuate - nel periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2022 - dal personale della Guardia di finanza per assicurare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato l'avvalimento di cui al comma 9 ai fini dello svolgimento del piano straordinario di controlli previsto dai commi 8 e 9.

Tale autorizzazione di spesa è stata quantificata sulla base di un costo medio pro-capite dell'ora di lavoro straordinario pari a € 19,79. Ciò al fine di incrementare di 20 ore il "monte ore" medio mensile individuale riconosciuto al contingente di personale (dei vari ruoli) che si stima potrà essere impiegato nei servizi della specie.

Di seguito, la stima analitica dei costi derivanti dalla disposizione in esame:

Periodo considerato (1° aprile – 31 dicembre 2022):

- Mesi	n.	9
- Unità impiegate:	n.	561
- Numero ore da liquidare pro-capite mensili	n.	20
- Importo orario	€	19,79
- . 20 ore <i>pro-capite</i> x 561 unità x 9 mesi x € 19,79	€	1.998.394,20
Totale spesa autorizzata	€	<u>2.000.000</u>



ART 38 (Disposizioni finanziarie)

Al comma 1 si incrementa, per le finalità del presente decreto, il fondo di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 per un importo di 40 milioni di euro per l'anno 2022 e 81 milioni di euro per l'anno 2023.

Il comma 2 prevede che agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 18, 23, 31, 33, 36, 37 e dal comma 1 del presente articolo determinati in 3.977.525.207 euro per l'anno 2022, 81.900.000 euro per l'anno 2023 e 35.580.000 euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 37;


b) quanto a 35.580.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 81.900.000 euro per l'anno 2023 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 1 e 11.

Il comma 3 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Inoltre si prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

23/03/2022 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 21 marzo 2022, n. 22, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2022 ^(*).

Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 3 e 4 del Trattato del Nord-Atlantico, ratificato con legge 1° agosto 1949, n. 465;

Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante « Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina »;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante « Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina »;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante « Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali »;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della grave crisi internazionale in atto in Ucraina anche in ordine allo svolgimento delle attività produttive;

Considerata la necessità e l'urgenza di fronteggiare la situazione di eccezionale instabilità del funzionamento del sistema nazionale di gas naturale derivante dal conflitto russo ucraino, avuto riguardo altresì all'esigenza di garantire il soddisfacimento della domanda di gas naturale riferita all'anno termico 2022-2023;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza, connessa alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, di emanare disposizioni in materia di contenimento di prezzi dell'energia sul mercato italiano;

Considerata la necessità e l'urgenza di introdurre specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'impatto della crisi internazionale in atto sul piano interno, con misure in tema di accoglienza e potenziamento delle capacità amministrativa;

^(*) Si veda altresì l'avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 2022.

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare il rafforzamento dei presidi per la sicurezza, la difesa nazionale, le reti di comunicazione elettronica e degli approvvigionamenti di materie prime;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 marzo 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, della transizione ecologica, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

EMANA

il seguente decreto-legge:

TITOLO I

CONTENIMENTO PREZZI GASOLIO E BENZINA

Articolo 1.

(Riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante)

1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, di cui all'Allegato I al testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate, relativamente al periodo di cui al comma 2, nelle seguenti misure:

a) benzina: 478,40 euro per 1000 litri;

b) olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per 1000 litri.

2. La rideterminazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1 si applica dal giorno di entrata in vigore del presente decreto e fino al trentesimo giorno successivo alla medesima data.

3. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita dal comma 1, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis

della Tabella A allegata al testo unico delle accise di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, non trova applicazione per il periodo indicato nel comma 2 del presente articolo. Nel medesimo periodo non trovano applicazione le aliquote di accisa ridotte sulla benzina e sul gasolio usato come carburante di cui al numero 12 della Tabella A allegata al testo unico delle accise di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995.

4. Per il periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022 non trova applicazione la disposizione di cui al comma 290 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007. Per il medesimo periodo, le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, sono accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

5. Ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25 trasmettono all'Ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-bis del predetto testo unico ovvero per via telematica, i dati relativi ai quantitativi di benzina e di gasolio usato come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti sia alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge che al trentesimo giorno successivo alla medesima data; la comunicazione dei predetti dati è effettuata entro 5 giorni lavorativi a partire da ciascuna delle predette date. In caso di mancata comunicazione dei dati di cui al presente comma, trova applicazione l'articolo 50 del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995.

6. Per le medesime finalità di cui al comma 5 i titolari dei depositi fiscali e gli esercenti dei depositi commerciali di cui agli articoli 23 e 25 del testo unico delle accise n. 504 del 1995, nel periodo di applicazione delle aliquote di accisa rideterminate ai sensi del comma 1, riportano nel documento amministrativo semplificato telematico di cui all'articolo 11 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 l'aliquota di accisa applicata ai quantitativi dei prodotti energetici indicati nel medesimo documento.

7. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla rideterminazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1, il Garante per la sorveglianza dei prezzi si avvale della collaborazione dei Ministeri, degli enti e degli organismi indicati nell'articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del supporto operativo del Corpo della Guardia di finanza per monitorare l'andamento dei prezzi, anche re-

lativi alla vendita al pubblico, di benzina e gasolio usato come carburante praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale dei medesimi prodotti. La Guardia di finanza agisce con i poteri di indagine a essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette, anche ai sensi dei commi 2, lettera *m*), e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Per le finalità di cui al presente comma e per lo svolgimento dei compiti di polizia economico-finanziaria il Corpo della Guardia di finanza ha accesso diretto, anche in forma massiva, ai dati inerenti alle giacenze di cui al comma 5 e ai dati contenuti nel documento amministrativo semplificato telematico; il medesimo Corpo segnala all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, elementi, rilevati nel corso delle attività di monitoraggio di cui al presente comma, sintomatici di condotte che possano ledere la concorrenza ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287 o costituire pratiche commerciali scorrette ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

8. Successivamente al periodo previsto dal comma 2 e fino al 31 dicembre 2022, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le aliquote di accisa applicate ai prodotti di cui al comma 1 possono essere rideterminate con il decreto emanato ai sensi del comma 290 del medesimo articolo 1 della legge n. 244 del 2007, adottato anche con cadenza diversa da quella ivi prevista.

9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3 del presente articolo, valutati in 588,25 milioni per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 255,49 milioni per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4 e, quanto a 332,76 milioni per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 38.

Articolo 2.

(Bonus carburante ai dipendenti)

1. Per l'anno 2022, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 9,9 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,9 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 38.

TITOLO II

MISURE IN TEMA DI PREZZI DELL'ENERGIA E DEL GAS

Articolo 3.

(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica)

1. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto te-

sto unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 863,56 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Articolo 4.

(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di gas naturale)

1. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di

credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presi-

dente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 237,89 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Articolo 5.

(Incremento del credito d'imposta in favore delle imprese energivore e gasivore)

1. Il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, fissato dall'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, nella misura del 20 per cento è rideterminato nella misura del 25 per cento.

2. Il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, fissato dall'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, nella misura del 15 per cento è rideterminato nella misura del 20 per cento.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in complessivi 460,12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Articolo 6.

(Bonus sociale elettricità e gas)

1. Per il periodo 1° aprile - 31 dicembre 2022, il valore ISEE di accesso ai bonus sociali elettricità e gas di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 29 dicembre 2016, come successivamente aggiornato dall'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, del medesimo decreto, è pari a 12.000 euro.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 102,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Articolo 7.

(Trasparenza dei prezzi - Garante per la sorveglianza dei prezzi e Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente)

1. All'articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole « normale andamento del mercato » sono inserite le seguenti: « , nonché richiedere alle imprese dati, notizie ed elementi specifici sulle motivazioni che hanno determinato le variazioni di prezzo. Il mancato riscontro entro dieci giorni dalla richiesta comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'1 per cento del fatturato e comunque non inferiore a 2.000 euro e non superiore a 200.000 euro. Analoga sanzione si applica nel caso siano comunicati dati, notizie ed elementi non veritieri. Per le sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 in quanto compatibili. ».

2. Per le attività istruttorie, di analisi, valutazione e di elaborazione dei dati, nonché di supporto al Garante per la sorveglianza dei prezzi è istituita, presso il Ministero dello sviluppo economico, un'apposita Unità di missione cui è preposto un dirigente di livello generale, ed è assegnato un dirigente di livello non generale, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale del Ministero.

3. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a conferire gli incarichi dirigenziali di cui al comma 2, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. All'Unità di missione di cui al comma 2 è assegnato un contingente di 8 unità di personale non dirigenziale. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a bandire una procedura concorsuale pubblica e conseguentemente ad assumere il predetto personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, da inquadrare nell'Area Terza, posizione economica F3, del Comparto Funzioni Centrali, ovvero, nelle more dello svolgimento del concorso pubblico, ad acquisire il predetto personale mediante comando, fuori ruolo o altra analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti proveniente da altre pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero ad acquisire personale con professionalità equivalente proveniente da società e organismi in house, previa intesa con le amministrazioni vigilanti, con rimborso dei relativi oneri.

5. Per finalità di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, i titolari dei con-

tratti di approvvigionamento di volumi di gas per il mercato italiano sono tenuti a trasmettere, la prima volta entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al Ministero della transizione ecologica e all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) i medesimi contratti ed i nuovi contratti che verranno sottoscritti, nonché le modifiche degli stessi sempre entro il termine di quindici giorni. Le informazioni trasmesse sono trattate nel rispetto delle esigenze di riservatezza dei dati commercialmente sensibili.

6. La pianta organica del ruolo dell'ARERA, determinata in base all'articolo 1, comma 347, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 25 unità, nell'area funzionariale F3, al fine di ottemperare ai maggiori compiti assegnati dalla legge, con particolare riferimento al monitoraggio e controllo dei mercati energetici. Ai relativi oneri, nel limite di euro 560.142 per l'anno 2022, di euro 2.240.569 per l'anno 2023, di euro 2.325.282 per l'anno 2024, di euro 2.409.994 per l'anno 2025, di euro 2.494.707 per l'anno 2026, di euro 2.579.420 per l'anno 2027, di euro 2.664.132 per l'anno 2028, di euro 2.748.845 per l'anno 2029, di euro 2.833.557 per l'anno 2030 e di euro 2.918.270 a decorrere dall'anno 2031 si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio di ARERA. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a euro 288.474 per l'anno 2022, di euro 1.153.894 per l'anno 2023, di euro 1.197.521 per l'anno 2024, di euro 1.241.147 per l'anno 2025, di euro 1.284.775 per l'anno 2026, di euro 1.328.402 per l'anno 2027, di euro 1.372.028 per l'anno 2028, di euro 1.415.656 per l'anno 2029, di euro 1.459.282 per l'anno 2030 e di euro 1.502.910 a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

7. Per l'attuazione dei commi 2, 3 e 4 è autorizzata la spesa di euro 512.181 per l'anno 2022 ed euro 878.025 annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

TITOLO III

SOSTEGNO ALLE IMPRESE

CAPO I

MISURE PER LA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE

Articolo 8.

*(Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici
e Fondo di garanzia PMI)*

1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro.

2. Al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia ai sensi del comma 1, SACE S.p.A., rilascia le proprie garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, entro un limite massimo di impegni pari a 9.000 milioni di euro, alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 1 e 1-bis.1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

3. Per le medesime finalità di contenimento e supporto SACE S.p.A. è autorizzata a concedere in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto dell'inadempimento da parte le imprese con sede in Italia che presentano un fatturato non superiore a 50 milioni di euro alla data del 31 dicembre 2021, del debito risultante dalle fatture emesse entro il 30 giugno 2023 relative ai consumi energetici effettuati fino al 31 dicembre 2022, conformemente alle modalità declinate dallo schema di garanzia di cui all'articolo 35 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui ai commi 2 e 3 è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli in-

teressi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare a terzi e/o agli stessi garantiti. SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo.

5. Le garanzie di cui al presente articolo sono rilasciate da SACE S.p.A. a condizione che il costo dell'operazione garantita sia inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dai soggetti eroganti o dalle imprese di assicurazione per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia.

6. Per le finalità di cui al presente articolo sono istituite nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020, due sezioni speciali, con autonoma evidenza contabile a copertura delle garanzie di cui ai commi 2 e 3, con una dotazione iniziale pari rispettivamente a 900 milioni di euro e 2000 milioni di euro alimentate, altresì, con le risorse finanziarie versate a titolo di remunerazione della garanzia al netto dei costi di gestione sostenuti da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio e al netto delle commissioni riconosciute alle compagnie assicurative.

7. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è rifinanziato per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022. Alla copertura degli oneri in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento netto, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Articolo 9.

(Cedibilità dei crediti di imposta riconosciuto alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale)

1. I crediti d'imposta di cui all'articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, riconosciuti in favore delle imprese energivore e delle imprese a forte consumo di gas naturale, sono utilizzabili entro la data del 31 dicembre 2022 e sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle

leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Articolo 10.

(Imprese energivore di interesse strategico)

1. Al fine di assicurare sostegno economico alle imprese ad alto consumo energetico e fino al 31 dicembre 2022, SACE S.p.A. è autorizzata a rilasciare garanzie, per un impegno complessivo massimo entro i 5000 milioni di euro, ai sensi delle disposizioni, in quanto compatibili, e nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dalla vigente disciplina in materia di aiuti di stato, previa notifica e autorizza-

zione della Commissione europea e come ulteriormente specificato sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A. in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma ad imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La garanzia copre la percentuale consentita dalla disciplina sopra richiamata. Analoga garanzia può essere rilasciata, nel rispetto dei medesimi criteri e condizioni sopra indicati, per il finanziamento di operazioni di acquisto e riattivazione di impianti dismessi situati sul territorio nazionale per la produzione destinata all'industria siderurgica.

2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, il decimo periodo è sostituito dai seguenti « Le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni sono versate in un patrimonio dell'emittente destinato all'attuazione e alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria, previa restituzione dei finanziamenti statali di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, per la parte eventualmente erogata, e, nei limiti delle disponibilità residue, a interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, di ripristino e di bonifica ambientale secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente, nonché per un ammontare determinato, nel limite massimo di 150 milioni di euro, con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della transizione ecologica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Presidente della regione Puglia, a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento stesso ed attuati dall'organo commissariale di ILVA S.p.A., che può avvalersi di organismi in house dello Stato. Restano comunque impregiudicate le intese già sottoscritte fra il gestore e l'organo commissariale di ILVA S.p.A. alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le modalità di valutazione, approvazione e attuazione dei progetti di decarbonizzazione da parte dell'organo commissariale di ILVA S.p.A., sono individuate con il decreto di cui al decimo periodo. ».

CAPO II
MISURE PER IL LAVORO

Articolo 11.

(Disposizioni in materia di integrazione salariale)

1. All'articolo 44, dopo il comma 11-*quater* del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono inseriti i seguenti:

« 11-*quinquies*. Per fronteggiare, nell'anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro di cui all'articolo 10 che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni è riconosciuto, in deroga agli articoli 4 e 12, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2022, un trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di ventisei settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

11-*sexies*. Per fronteggiare, nell'anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti di cui di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato I al presente decreto rientranti nel campo di applicazione degli articoli 26, 29 e 40 che non possono più ricorrere all'assegno di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni è riconosciuto, in deroga agli articoli 4, 29, comma 3-*bis* e 30, comma 1-*bis*, nel limite di spesa di 77,5 milioni di euro per l'anno 2022, un ulteriore trattamento di integrazione salariale per un massimo di otto settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

11-*septies*. Al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili, limitatamente all'anno 2022, qualora all'esito dell'attività di monitoraggio ivi prevista dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziare in sede di attuazione di quanto previsto dai commi 11-*ter* o 11-*quinquies*, l'INPS, previa comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, può rimodulare le predette risorse tra le misure di cui ai citati commi 11-*ter* e 11-*quinquies*, fermi restando l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica e l'importo complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022. ».

2. Ai fini di fronteggiare le difficoltà economiche derivanti dalla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, i datori di lavoro di cui ai codici

Ateco indicati nell'Allegato A al presente decreto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 maggio 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5, 29, comma 8 e 33, comma 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 227,5 milioni per l'anno 2022 e alle minori entrate derivanti dal medesimo comma valutate in 1,3 milioni di euro per l'anno 2023 e alle minori entrate derivanti dal comma 2 valutate in 34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5,3 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede:

a) quanto a 224,1 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 120 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

b) quanto a 3,4 milioni di euro per l'anno 2022 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1;

c) quanto a 1,3 milioni di euro per l'anno 2023 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 2;

d) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2024 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1;

e) quanto a 34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 4,8 milioni di euro per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 38.

Articolo 12.

(Agevolazione contributiva per il personale delle aziende in crisi)

1. All'articolo 1, comma 119, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole « di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 » sono inserite le seguenti: « , lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei sei mesi precedenti, ovvero lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle imprese suddette »;

b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « In caso di assunzione di lavoratori che godano della Nuova Assicurazione Sociale per l'impiego è comunque escluso il cumulo del beneficio di cui alla presente disposizione con quello previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, della legge 28 giugno 2012, n. 92. ».

2. I benefici contributivi di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di 2,1 milioni di euro per l'anno 2022, 6,3 milioni di euro per l'anno 2023, 6,3 milioni di euro per l'anno 2024 e 4,2 milioni di euro per

l'anno 2025. L'INPS effettua il monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dal comma 1 e qualora, nell'ambito della predetta attività di monitoraggio, emerge il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso al beneficio contributivo di cui al comma 1. Alle minori entrate derivanti dal primo periodo del presente comma pari a 2,1 milioni di euro per l'anno 2022, 6,3 milioni di euro per l'anno 2023, 6,3 milioni di euro per l'anno 2024, 4,2 milioni di euro per l'anno 2025 e valutate in 0,7 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:

a) quanto a 0,8 milioni per l'anno 2023, 2,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,4 milioni di euro per l'anno 2025 con le maggiori entrate derivanti dal presente articolo;

b) quanto a 2,1 milioni di euro per l'anno 2022, 5,5 milioni di euro per l'anno 2023, 4,2 milioni di euro per l'anno 2024, 2,8 milioni di euro per l'anno 2025 e a 0,7 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

CAPO III

MISURE A SOSTEGNO DI AUTOTRASPORTO, AGRICOLTURA, PESCA, TURISMO

Articolo 13.

(Ferrobonus e marebonus)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 110, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'articolo 1, comma 672, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è autorizzata la spesa di ulteriori 19,5 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'articolo 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è autorizzata la spesa di ulteriori 19 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a complessivi 38,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Articolo 14.

(Clausola di adeguamento corrispettivo)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo del 21 novembre 2005 n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera d), dopo le parole « modalità di pagamento » sono inserite le seguenti: « , nonché clausola di adeguamento di tale corrispettivo al costo del carburante, sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione a seguito delle rilevazioni mensili del Ministero della transizione ecologica, qualora dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della stipulazione del contratto o dell'ultimo adeguamento effettuato »;

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: « 6-bis. Al fine di mitigare gli effetti conseguenti all'aumento dei costi del carburante per autotrazione incentivando, al contempo, il ricorso alla forma scritta nella stipulazione in caso di contratti di trasporto di merci su strada, il corrispettivo nei contratti di trasporto di merci su strada conclusi in forma non scritta, si determina in base ai valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di trasporto merci per conto di terzi, pubblicati e aggiornati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi dell'articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

2. All'articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole « pubblica e aggiorna » è inserita la seguente: « trimestralmente ».

Articolo 15.

(Contributo pedaggi per il settore dell'autotrasporto)

1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto in considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, è ulteriormente incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ulteriormente incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2022. Tali risorse sono destinate ad aumentare la deduzione forfettaria, limitatamente al periodo d'imposta 2021, di spese non documentate di cui all'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

3. Agli oneri derivanti dei commi 1 e 2 pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Articolo 16.

(Esonero versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, per l'esercizio finanziario 2022, le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, non sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. A tal fine è autorizzata la spesa pari a 1,4 milioni di euro per l'anno 2022, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Articolo 17.

(Fondo per il sostegno del settore dell'autotrasporto)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti, è istituito un fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno del settore dell'autotrasporto.

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Articolo 18.

(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)

1. Alle imprese esercenti attività agricola e della pesca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per

l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del

citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 140,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Articolo 19.

(Rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui agrari)

1. Al fine di sostenere la continuità produttiva delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, in forma individuale o societaria, le esposizioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, concesse dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito e destinate a finanziare le attività delle imprese medesime, possono essere rinegoziate e ristrutturate per un periodo di rimborso fino a venticinque anni.

2. Nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013 e dal regolamento (UE) n. 717/2014, della Commissione del 27 giugno 2014, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, le operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione di cui al comma 1 possono essere assistite dalla garanzia gratuita fornita dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ai sensi dell'articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Per la concessione delle predette garanzie è autorizzata, in favore di ISMEA, la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 10 milioni di euro, mediante cor-

rispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 515 della legge 30 dicembre 2021, n. 234; quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 522 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Articolo 20.

(Rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

1. Al fine di fronteggiare il peggioramento economico internazionale con innalzamento dei costi di produzione dovuto alla crisi Ucraina, per l'anno 2022 la dotazione del « Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura » di cui all'articolo 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 35 milioni di euro.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 515 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 515:

1) dopo le parole « del Regolamento (UE) » sono inserite le seguenti: « n. 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 »

2) le parole « in fase di approvazione definitiva del Parlamento europeo » sono soppresse;

3) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « La dotazione finanziaria per l'anno 2022 è destinata alla copertura delle spese amministrative di costituzione e gestione del Fondo e dei costi sostenuti per le attività di sperimentazione e avviamento, ivi inclusi i costi per la realizzazione dei sistemi informatici e per l'implementazione delle procedure finanziarie di cui al comma 517. A tal fine, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasferisce all'Istituto di cui al comma 516 la relativa dotazione finanziaria. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) supporta le attività di sperimentazione per la definizione e implementazione delle procedure di competenza ».

b) il comma 517 è sostituito dal seguente: « 517. A decorrere dal 1° gennaio 2023, è autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale, intestato alla società di capitali dedicata di cui al comma 516, sul quale confluiscono le somme destinate al finanziamento del Fondo di cui al comma 515. L'AGEA è individuata quale soggetto preposto al prelievo delle quote di partecipazione degli agricoltori e alla erogazione delle compensazioni finanziarie in favore degli agricoltori partecipanti

sulla base degli elenchi di liquidazione trasmessi dal soggetto gestore del Fondo e di verifica delle eventuali sovra compensazioni per effetto di un cumulo degli interventi del Fondo con altri regimi di gestione del rischio pubblici o privati. AGEA supporta le attività di sperimentazione per la definizione e implementazione delle procedure di competenza. »;

c) il comma 518 è sostituito dal seguente: « Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 515 si applica il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 5 maggio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 2016. ».

Articolo 21.

(Disposizioni in materia di economia circolare in agricoltura)

1. Al fine di promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas e ridurre l'uso di fertilizzanti chimici, aumentare l'approvvigionamento di materia organica nei suoli e limitare i costi di produzione, i Piani di utilizzazione agronomica di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2016, prevedono la sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato di cui all'articolo 52, comma 2-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dal comma 2 del presente articolo.

2. All'articolo 52, comma 2-bis, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Il digestato di cui al presente comma è considerato equiparato ai fertilizzanti di origine chimica quando è ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali da soli o in miscela fra loro, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2016, impiegato secondo modalità a bassa emissività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti e in conformità ai requisiti e alle caratteristiche definiti con il decreto di cui al terzo periodo del presente comma, per i prodotti ad azione sul suolo di origine chimica. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparato. ».

3. La lettera o-bis) del comma 1 dell'articolo 3 ed il Capo IV-bis del Titolo IV del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e

forestali 25 febbraio 2016, come introdotti dall'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati.

Articolo 22.

(Credito d'imposta per IMU in comparto turismo)

1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 e della conseguente situazione di tensione finanziaria degli operatori economici del settore, con gravi ricadute occupazionali e sociali, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per i soggetti e le fattispecie di cui al comma 2.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese turistico-ricettive, ivi comprese le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, in misura corrispondente al 50 per cento dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.

3. Il credito di imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », e successive modifiche. Gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all'Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 « Aiuti di importo limitato » e 3.12 « Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti » della predetta Comunicazione. Le

modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima.

5. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. ».

CAPO IV

CONTRATTI PUBBLICI

Articolo 23.

(Revisione prezzi)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in relazione alle domande di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, può riconoscere, nel limite complessivo del 50 per cento delle risorse del medesimo Fondo e nelle more dello svolgimento dell'attività istruttoria relativa alle istanze di compensazione presentate secondo le modalità di cui al citato comma 8, un'anticipazione pari al 50 per cento dell'importo richiesto in favore dei soggetti di cui al comma 7 del medesimo articolo 1-*septies* ed all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17. Ad esito dell'attività istruttoria di cui al periodo precedente, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può disporre la ripetizione totale o parziale dell'importo erogato a titolo di anticipazione, che è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnato al Fondo di cui all'articolo 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

2. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione:

a) il Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020 è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2022 interamente destinati alle compensazioni di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b) del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 per le opere pubbliche di cui al comma 8 del medesimo articolo 29.

b) La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di 120 milioni per l'anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 320 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

TITOLO IV

RAFFORZAMENTO DEI PRESIDI PER LA SICUREZZA, LA DIFESA NAZIONALE E PER LE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA

CAPO I

GOLDEN POWER

Articolo 24.

(Ridefinizione dei poteri speciali in materia di difesa e sicurezza nazionale – Golden power)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), dopo le parole « un'impresa di cui alla lettera a), » sono inserite le seguenti: « che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi medesimi, compresi quelli » e dopo le parole: « relative a beni materiali o immateriali » sono inserite le seguenti: « , l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia »;

b) al comma 4, dopo le parole « Ai fini dell'esercizio del potere di veto di cui al comma 1, lettera b), » sono inserite le seguenti: « salvo che l'operazione non sia in corso di valutazione o sia già stata valutata ai sensi del comma 5, »;

c) al comma 5:

1) al primo periodo le parole « notifica l'acquisizione » sono sostituite dalle seguenti: « , ove possibile congiuntamente alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, notifica la stessa acquisizione »;

2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Nei casi in cui la notifica non sia effettuata congiuntamente da tutte le parti del procedimento indicate al primo periodo, la società notificante trasmette, con-

testualmente alla notifica, una informativa, contenente gli elementi essenziali dell'operazione e della stessa notifica, alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, al fine di consentirne la partecipazione al procedimento, fornendo prova della relativa ricezione. »;

3) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: « Entro quindici giorni dalla notifica, la società acquisita può presentare memorie e documenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. »;

4) al quinto periodo le parole « all'acquirente » sono sostituite dalle seguenti: « alle parti del procedimento »;

5) al dodicesimo periodo le parole « L'acquirente che non osservi le condizioni imposte è altresì soggetto » sono sostituite dalle seguenti: « La società acquirente e la società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto che non osservino le condizioni imposte sono altresì soggette ».

Articolo 25.

(Ridefinizione dei poteri speciali nei settori di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: « a titolo di garanzia, è notificato, » sono inserite le seguenti: « salvo che l'operazione sia già stata in corso di valutazione ai sensi del comma 5, »;

b) al comma 2-bis, dopo le parole: « soggetto esterno all'Unione europea, di cui al comma 5-bis, » sono inserite le seguenti: « ovvero, nei settori individuati nel secondo periodo del comma 5, anche a favore di un soggetto appartenente all'Unione europea, ivi compresi quelli stabiliti o residenti in Italia, » e dopo le parole « il trasferimento della sede sociale in un Paese non appartenente all'Unione europea, è notificato, » sono inserite le seguenti: « salvo che l'operazione sia già stata in corso di valutazione ai sensi del comma 5, »;

c) al comma 5:

1) al primo periodo dopo le parole « è notificato » sono inserite le seguenti: « ove possibile congiuntamente alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto »;

2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Nei settori delle comunicazioni, dell'energia, dei trasporti, della salute, agroalimentare e finanziario, ivi incluso quello creditizio e assicurativo, sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al primo periodo anche gli acquisti, a qualsiasi

titolo, di partecipazioni da parte di soggetti appartenenti all'Unione europea ivi compresi quelli residenti in Italia, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. »;

3) dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: « Nei casi in cui la notifica non sia effettuata congiuntamente da tutte le parti dell'operazione indicate al primo e al secondo periodo, la società notificante trasmette, contestualmente alla notifica una informativa, contenente gli elementi essenziali dell'operazione e della stessa notifica, alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, al fine di consentirne la partecipazione al procedimento, fornendo prova della relativa ricezione. Sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al presente articolo anche gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, in società che detengono gli attivi individuati come strategici ai sensi dei commi 1 e 1-ter, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute, quando il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a un milione di euro, e sono altresì notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per cento del capitale. »;

d) al comma 6:

1) al primo periodo, le parole: « l'efficacia dell'acquisto può essere condizionata all'assunzione da parte dell'acquirente di impegni diretti a garantire la tutela dei predetti interessi. » sono sostituite dalle seguenti: « l'efficacia dell'acquisto può essere condizionata all'assunzione, da parte dell'acquirente e della società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, di impegni diretti a garantire la tutela dei predetti interessi. Entro quindici giorni dalla notifica, la società acquisita può presentare memorie e documenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. »;

2) al secondo periodo, dopo le parole: « Qualora si renda necessario richiedere informazioni all'acquirente » sono inserite le seguenti: « e alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto »;

3) al nono periodo, le parole: « all'acquirente », sono soppresse;

4) all'undicesimo periodo, le parole: « L'acquirente che non adempia agli impegni imposti è altresì soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, » sono sostituite dalle seguenti: « La società acquirente e la società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, che non adempiano agli impegni imposti sono altresì soggette, salvo che il fatto costituisca reato, ».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge

n. 56 del 2012, introdotto dal comma 1, lettera c), numero 2, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023.

3. All'articolo 4-*bis*, comma 3-*bis*, lettera b), del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, le parole « nonché gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute, quando il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a un milione di euro, e sono altresì notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per cento del capitale » sono soppresse.

Articolo 26.

(Misure di semplificazione dei procedimenti in materia di poteri speciali e prenotifica)

1. Al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, dopo l'articolo 2-*ter* è inserito il seguente:

« Art. 2-*quater*. *(Misure di semplificazione dei procedimenti e prenotifica)* – 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il gruppo di coordinamento costituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere individuate misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relativi all'istruttoria ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui agli articoli 1, 1-*bis* e 2, senza che sia necessaria la delibera del Consiglio dei ministri, per la definizione dei procedimenti in caso di mancato esercizio dei poteri speciali decisa all'unanimità dai componenti del gruppo di coordinamento, fatta salva in ogni caso la possibilità per ogni amministrazione e per le parti di chiedere di sottoporre l'esame della notifica al Consiglio dei ministri.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono individuate le modalità di presentazione di una prenotifica che consenta l'esame da parte del gruppo di coordinamento, o nelle ipotesi di cui al comma 1 del Consiglio dei ministri, delle operazioni, anteriormente alla formale notifica di cui agli articoli 1 e 2, al fine di ricevere una valutazione preliminare sulla applicabilità dei citati articoli e sulla autorizzabilità dell'operazione. ».

Articolo 27.

(Potenziamento della capacità amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di esercizio dei poteri speciali)

1. Al fine di potenziare l'attività di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali, è istituito presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri un nucleo di valutazione e analisi strategica in materia di esercizio dei poteri speciali, costituito da dieci componenti in possesso di specifica ed elevata competenza in materia giuridica, economica e nelle relazioni internazionali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono definiti i criteri per l'individuazione e la nomina dei componenti del nucleo, la durata degli incarichi, i compensi spettanti nel limite massimo di euro 50.000 per singolo incarico al netto degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione, le ulteriori disposizioni concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'organismo.

2. All'articolo 2-*bis* del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: « articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014 » sono inserite le seguenti: « e quello di cui all'articolo 1-*bis*, »

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente. « 2-*bis*. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi, secondo modalità da definirsi mediante apposito protocollo d'intesa e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della collaborazione della Guardia di finanza. Nell'espletamento delle attività di cui al primo periodo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, i militari della Guardia di finanza si avvalgono anche dei poteri e delle facoltà di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. »

c) al comma 3 dopo le parole « enti di ricerca » sono inserite le seguenti « , nonché con altre amministrazioni ».

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le misure organizzative a supporto del nucleo di cui al comma 1 da svolgersi da parte del Dipartimento per il coordinamento amministrativo, nei limiti delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite di spesa di euro 570.000 euro per l'anno 2022 e di euro 760.000 annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 28.

(Ridefinizione dei poteri speciali in materia di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G e cloud)

1. L'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, è sostituito dal seguente:

« Art. 1-bis. *(Poteri speciali inerenti alle reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, basati sulla tecnologia cloud e altri attivi)* – 1. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui al presente articolo, costituiscono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G. Ai medesimi fini di cui al presente articolo, ulteriori servizi, beni, rapporti, attività e tecnologie rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica, ivi inclusi quelli relativi alla tecnologia *cloud*, possono essere individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri della cooperazione internazionale, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e con gli altri Ministri competenti per settore, e sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che è reso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, decorsi i quali i decreti sono adottati anche in mancanza di parere.

2. Fermi gli obblighi previsti ai sensi del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, le imprese che, anche attraverso contratti o accordi, intendano acquisire, a qualsiasi titolo, beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività di cui al comma 1, ovvero componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o gestione, notificano, prima di procedere alla predetta acquisizione, alla Presidenza del Consiglio dei ministri un piano annuale nel quale sono contenuti: il settore interessato dalla notifica; dettagliati dati identificativi del soggetto notificante; il programma di acquisti; dettagliati dati identificativi dei relativi, anche potenziali, fornitori; dettagliata descrizione, comprensiva delle specifiche tecniche, dei beni, dei servizi e delle componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività di cui al comma 1; un'informativa completa sui contratti in corso e sulle prospettive di sviluppo della rete 5G, ovvero degli ulteriori sistemi e attivi di cui al comma 1; ogni ulteriore informazione funzionale a fornire un dettagliato quadro delle modalità di sviluppo dei sistemi di digitalizzazione del notificante, nonché dell'esatto adempimento alle condizioni e alle prescrizioni imposte a seguito di precedenti notifiche; un'in-

formativa completa relativa alle eventuali comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera *a*), del decreto-legge n. 105 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2019, ai fini dello svolgimento delle verifiche di sicurezza da parte del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), inclusiva dell'esito della valutazione, ove disponibile, e delle relative prescrizioni, qualora imposte. Con uno dei decreti di cui al comma 1, possono altresì essere individuati ulteriori contenuti del piano annuale, eventuali ulteriori criteri e modalità con cui procedere alla notifica del medesimo piano, oltre ad eventuali tipologie di attività escluse dall'obbligo di notifica, anche in considerazione delle ridotte dimensioni dell'operazione.

3. La notifica di cui al comma 2 è trasmessa annualmente, prima di procedere all'attuazione del piano, salva la possibilità di aggiornare, previa notifica ai sensi del medesimo comma 2 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, il piano medesimo in corso di anno, con cadenza quadrimestrale. Entro trenta giorni dalla notifica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su conforme delibera del Consiglio dei ministri, è approvato il piano annuale di cui al comma 2, previa eventuale imposizione di prescrizioni o condizioni, ovvero ne è negata l'approvazione con l'esercizio del potere di veto. Salvo diversa previsione nel decreto di approvazione del piano, rimane ferma l'efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri già adottati alla data di entrata in vigore del presente articolo. Se è necessario svolgere approfondimenti riguardanti aspetti tecnici anche relativi alla valutazione di possibili fattori di vulnerabilità, che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti, dei dati che vi transitano o dei sistemi, il termine di trenta giorni di cui al secondo periodo può essere prorogato fino a venti giorni, prorogabile per una sola volta, di ulteriori venti giorni, in casi di particolare complessità. Se nel corso dell'istruttoria si rende necessario richiedere informazioni al notificante, tale termine è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Se si rende necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di trenta giorni è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni. Le richieste di informazioni al notificante e le richieste istruttorie a soggetti terzi successive alla prima non sospendono i termini. In caso di incompletezza della notifica, il termine di trenta giorni di cui al secondo periodo decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano. Decorsi i predetti termini, il piano si intende approvato.

4. I poteri speciali sono esercitati nella forma dell'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualvolta ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale. A tal fine, sono oggetto di valutazione anche gli elementi indicanti la presenza di fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano, compresi

quelli individuati sulla base dei principi e delle linee guida elaborati a livello internazionale e dall'Unione europea. Se le prescrizioni o condizioni non risultano sufficienti ad assicurare la tutela dei citati interessi, il Governo, tenendo conto dei contenuti del piano notificato, dell'obsolescenza, del costo e dei tempi di sostituzione degli apparati e dell'esigenza di non rallentare lo sviluppo della tecnologia 5G o di altre tecnologie nel Paese, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, approva, in tutto o in parte, il piano per un periodo temporale, anche limitato, indicando un termine per l'eventuale sostituzione di determinati beni o servizi ovvero non approva il piano esercitando il potere di veto.

5. Salvo quanto previsto dal presente comma, se il soggetto notificante inizia l'esecuzione di contratti o accordi, successivi all'entrata in vigore del presente articolo, compresi nella notifica prima che sia decorso il termine per l'approvazione del piano, il Governo può ingiungere all'impresa, stabilendo il relativo termine, di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore all'esecuzione del predetto contratto o accordo. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osserva gli obblighi di notifica di cui al presente articolo ovvero le disposizioni contenute nel provvedimento di esercizio dei poteri speciali è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria fino al tre per cento del fatturato del soggetto tenuto alla notifica. I contratti eventualmente stipulati in violazione delle prescrizioni o delle condizioni contenute nel provvedimento di esercizio dei poteri speciali sono nulli. Il Governo può altresì ingiungere all'impresa, stabilendo il relativo termine, di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore alla violazione, applicando una sanzione amministrativa pecuniaria sino a un dodicesimo di quella prevista al periodo precedente per ogni mese di ritardo nell'adempimento, commisurata al ritardo. Analoga sanzione può essere applicata per il ritardo nell'adempimento dell'ingiunzione di cui al primo periodo. Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al presente articolo, anche in assenza della notifica, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avviare d'ufficio il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali. A tale scopo, trovano applicazione i termini e le norme procedurali previsti dal presente articolo. Il termine di trenta giorni di cui al comma 3 decorre dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica.

6. Per l'esercizio dei poteri speciali di cui al presente articolo il gruppo di coordinamento per l'esercizio dei poteri speciali è composto dai rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove previsto, nonché dai rappresentanti dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Il gruppo di coordinamento si avvale anche del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN) e delle articolazioni tecniche dei Ministeri

dell'interno e della difesa, per le valutazioni tecniche della documentazione relativa al piano annuale di cui al comma 2, e ai suoi eventuali aggiornamenti, propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali e relative ai beni e alle componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività di cui al comma 1 nonché ad altri possibili fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti, dei dati che vi transitano o dei sistemi.

7. Le attività di monitoraggio, tese alla verifica dell'osservanza delle prescrizioni e delle condizioni impartite con il provvedimento di esercizio dei poteri speciali, alla analisi della relativa adeguatezza e alla verifica dell'adozione di adeguate misure, anche tecnologiche, attuative delle medesime prescrizioni o condizioni sono svolte da un comitato composto da uno o più rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della difesa, del Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, o, se non nominato, della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Per le attività di monitoraggio, il comitato si avvale anche del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), e delle articolazioni tecniche dei Ministeri dell'interno e della difesa. Ai lavori del comitato di monitoraggio possono essere chiamati a partecipare altri rappresentanti dei Ministeri di cui al comma 6. Al fine del concreto esercizio delle attività di monitoraggio il soggetto interessato comunica con la periodicità indicata con il provvedimento di esercizio dei poteri speciali, ogni attività esecutiva posta in essere, ivi inclusa la stipulazione dei contratti ad essa riferiti, fornendo ogni opportuno dettaglio tecnico ed evidenziando le ragioni idonee ad assicurare la conformità della medesima al piano approvato ai sensi del comma 3. Il soggetto interessato trasmette altresì, una relazione periodica semestrale sulle attività in corso. È fatta salva la possibilità per il comitato di monitoraggio di disporre ispezioni e verifiche tecniche, anche con le modalità di cui all'articolo 2-bis, relativamente ai beni e alle componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività di cui al comma 1 nonché ad altri possibili fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti, dei dati che vi transitano o dei sistemi, oggetto del provvedimento di esercizio dei poteri speciali. L'inosservanza delle prescrizioni o delle condizioni contenute nel provvedimento di approvazione ovvero qualsiasi altra circostanza idonea a incidere sul provvedimento approvativo è segnalata al gruppo di coordinamento dell'esercizio dei poteri speciali di cui al comma 6, il quale può proporre al Consiglio dei ministri l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 5, la revoca o la modifica del provvedimento autorizzativo e il divieto di esercizio delle attività funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività di cui al comma 1.

8. Per le attività previste dal presente articolo ai componenti del gruppo di coordinamento di cui al comma 6 e a quelli del Comitato di monitoraggio di cui al comma 7 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Gruppo di coordinamento costituito ai sensi del comma 6, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere individuate misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relativi all'istruttoria ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al presente articolo. ».

2. In sede di prima applicazione, il piano di cui al comma 2 dell'articolo 1-bis, del citato decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012, modificato dal comma 1 del presente articolo, include altresì l'informativa completa sui contratti o sugli accordi relativi ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G già autorizzati. Ferma l'efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri già adottati ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012, i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono dichiarati estinti dal predetto gruppo di coordinamento e il relativo esame è effettuato in sede di valutazione del piano annuale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1-bis, commi 3 e 5, del decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012.

3. Il comma 10, dell'articolo 16 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, è abrogato.

CAPO II

CYBERSICUREZZA DELLE RETI, DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI INFORMATICI E APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIE PRIME CRITICHE

Articolo 29.

(Rafforzamento della disciplina cyber)

1. Al fine di prevenire pregiudizi alla sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, derivanti dal rischio che le aziende produttrici di prodotti e servizi tecnologici di sicurezza informatica legate alla Federazione Russa non siano in grado di fornire servizi e aggiornamenti ai propri prodotti ap-

partenenti alle categorie individuate al comma 3, in conseguenza della crisi in Ucraina, le medesime amministrazioni procedono tempestivamente alla diversificazione dei prodotti in uso.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le stazioni appaltanti, che procedono ai sensi del comma 1, provvedono all'acquisto di un ulteriore prodotto o servizio tecnologico di sicurezza informatica di cui al comma 3 e connessi servizi di supporto mediante gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza, ovvero, laddove non sussistano o non siano comunque disponibili nell'ambito di tali strumenti, mediante la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a quanto disposto dal comma 6, secondo periodo, del medesimo articolo 63.

3. Le categorie di prodotti e servizi di cui al comma 1 sono indicate con circolare dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, tra quelle volte ad assicurare le seguenti funzioni di sicurezza:

- a) sicurezza dei dispositivi (*endpoint security*), ivi compresi applicativi antivirus, antimalware ed « *endpoint detection and response* » (EDR);
- b) « *web application firewall* » (WAF);

4. Dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3 non derivano effetti che possano costituire presupposto per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dai commi 1, 2 e 3 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

5. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, dopo le parole « fattore di rischio o alla sua mitigazione, » sono inserite le seguenti: « in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e » e, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: « Laddove nelle determinazioni di cui al presente comma sia recata deroga alle leggi vigenti anche ai fini delle ulteriori necessarie misure correlate alla disattivazione o all'interruzione, le stesse determinazioni devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e tali deroghe devono essere specificamente motivate. Le determinazioni di cui al presente comma non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. ».

6. Al fine di consentire il più rapido avvio delle attività strumentali alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, all'articolo 12 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: « 8-bis. In relazione alle assunzioni a tempo determinato di cui al comma 2, lettera b), i relativi contratti per lo svolgimento delle funzioni

volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite all'Agenzia, possono prevedere una durata massima di quattro anni, rinnovabile per periodi non superiori ad ulteriori complessivi quattro anni. Delle assunzioni e dei rinnovi disposti ai sensi del presente comma è data comunicazione al COPASIR nell'ambito della relazione di cui all'articolo 14, comma 2. ».

Articolo 30.

(Disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche)

1. Con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sulla base della rilevanza per l'interesse nazionale e del pregiudizio che deriverebbe dall'operazione, anche in relazione alla necessità di approvvigionamento di filiere produttive strategiche, sono individuate, le materie prime critiche, per le quali le operazioni di esportazione al di fuori dell'Unione europea sono soggette alla procedura di notifica di cui al comma 2. I rottami ferrosi, anche non originari dell'Italia, costituiscono materie prime critiche e la loro esportazione è soggetta all'obbligo di notifica di cui al comma 2.

2. Le imprese italiane o stabilite in Italia che intendono esportare, direttamente o indirettamente, fuori dall'Unione europea le materie prime critiche individuate ai sensi del comma 1 o i rottami ferrosi di cui al medesimo comma 1 hanno l'obbligo di notificare, almeno dieci giorni prima dell'avvio dell'operazione, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale una informativa completa dell'operazione.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi l'obbligo di cui al comma 2 è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento del valore dell'operazione e comunque non inferiore a euro 30.000 per ogni singola operazione.

4. Le misure di cui al presente articolo si applicano fino al 31 luglio 2022.

5. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono alle attività di controllo previste dal presente articolo avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

TITOLO V

ACCOGLIENZA E POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ
AMMINISTRATIVA

Articolo 31.

(Coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina)

1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dall'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nei limiti temporali definiti dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 e nel limite delle risorse previste al comma 4, è autorizzato a:

a) definire ulteriori forme di accoglienza diffusa, diverse da quelle previste nell'ambito delle strutture di accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, da attuare mediante i Comuni, gli enti del Terzo settore, i Centri di servizio per il volontariato, gli enti e le associazioni iscritte al registro di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, prevedendo sostanziale omogeneità di servizi e costi con le citate strutture di accoglienza, per un massimo di 15.000 unità;

b) definire ulteriori forme di sostentamento per l'assistenza delle persone titolari della protezione temporanea che abbiano trovato autonomia sistemazione, per la durata massima di 90 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale con termine non oltre il 31 dicembre 2022 per un massimo di 60.000 unità;

c) riconoscere, nel limite di 152 milioni di euro per l'anno 2022, alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione al numero delle persone accolte sul territorio di ciascuna regione e provincia autonoma, un contributo forfetario per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, in misura da definirsi d'intesa con il Ministro della salute e con la Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per i richiedenti e titolari della protezione temporanea per un massimo di 100.000 unità.

2. Con le ordinanze di protezione civile adottate in attuazione della deliberazione del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 2022, si provvede alla disciplina delle diverse forme di supporto all'accoglienza di cui al comma 1, la lettera a) e di sostentamento di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, tenendo conto dell'eventuale e progressiva autonomia delle persone assistite che svolgeranno attività lavorative in attua-

zione di quanto previsto dall'articolo 7 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 4 marzo 2022, n. 872.

3. Nei limiti temporali di cui al comma 1, anche al fine di incrementare le capacità delle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di accoglienza, sono incrementate di 7.533.750 euro per l'anno 2022.

4. Per l'attuazione delle misure di cui al comma 1, nel limite complessivo di 348 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che sono conseguentemente incrementate per l'anno 2022.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 355.533.750 euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Articolo 32.

(Misure urgenti per implementare l'efficienza dei dispositivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di assicurare la pronta operatività, la funzionalità e l'efficienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di formazione professionale della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto con decorrenza 1° gennaio 2021, per un numero di posti corrispondenti a quelli vacanti al 31 dicembre 2020, è ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 290.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Articolo 33.

(Misure per far fronte alle maggiori esigenze in materia di immigrazione)

1. In considerazione dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2022 in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto e attesa la necessità di far fronte alle eccezionali esigenze determi-

nate dal massiccio afflusso di sfollati nel territorio nazionale, al fine di assicurare, fino al 31 dicembre 2022, la funzionalità della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle commissioni e sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, i contratti di prestazione di lavoro a termine, stipulati tramite agenzie di somministrazione lavoro, nell'ambito del progetto finanziato con i fondi destinati dalla Commissione Europea all'Italia per fronteggiare situazioni emergenziali in materia di asilo, con il progetto EmAs.Com – Empowerment Asylum Commission, Sub Action 2, possono essere modificati anche in deroga, ove necessario, all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Per le medesime esigenze di cui al comma 1, al fine di consentire una più rapida trattazione delle istanze avanzate, a vario titolo, da cittadini stranieri interessati dalla crisi internazionale in atto, il Ministero dell'interno è autorizzato ad utilizzare fino al 31 dicembre 2022 prestazioni di lavoro con contratto a termine di cui all'articolo 103, comma 23, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. I relativi i contratti, già stipulati con le agenzie di somministrazione lavoro, possono essere modificati anche in deroga, ove necessario, all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari complessivamente a euro 19.961.457 per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Articolo 34.

(Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per medici ucraini)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 4 marzo 2023, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 che intendono esercitare nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. Le strutture sanitarie interessate possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti, muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati, con contratti a tempo determinato o con incarichi libero professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35,

convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60. Le predette strutture sanitarie forniscono alle regioni e alle province autonome sul cui territorio insistono, nonché ai relativi Ordini professionali, i nominativi dei professionisti sanitari reclutati ai sensi del presente articolo.

Articolo 35.

(Disposizioni urgenti in materia di procedimenti autorizzativi per prodotti a duplice uso e prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali)

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-*bis*. Per le attività previste dal presente decreto, l'Autorità competente può avvalersi, anche in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, di un contingente massimo di 10 esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, di comprovata qualificazione professionale, nel limite di spesa complessivo di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2022. »;

b) all'articolo 8, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

« 7-*bis*. I procedimenti autorizzativi di cui al presente decreto, si svolgono esclusivamente tramite un sistema telematico basato su una piattaforma digitale integrata, nel rispetto delle pertinenti disposizioni europee e del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La piattaforma garantisce la protezione, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati, nonché la continuità operativa del sistema, cui si accede esclusivamente su base personale, mediante idonei meccanismi di autenticazione.

7-*ter*. Con avviso da pubblicare nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica Italiana l'Autorità competente comunica la data a partire di avvio dell'operatività della piattaforma di cui al comma 7-*bis* ed eventuali sospensioni, anche parziali, del suo funzionamento. »;

c) all'articolo 17, al comma 4, è aggiunto in fine il seguente periodo: « 4. L'Autorità competente effettua visite ispettive presso le imprese mediante invio di ispettori che possono accedere ai locali pertinenti, nonché esaminare e acquisire copie di registri, dati, regolamenti interni e altri materiali relativi ai prodotti esportati, trasferiti o ricevuti in base al presente decreto. ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della missione « Fondi da ripartire » dello stato di pre-

visione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Articolo 36.

(Misure urgenti per la scuola)

1. Al fine di proseguire le attività educative e didattiche in sicurezza sino al termine dell'anno scolastico 2021/2022, al comma 326 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 al primo periodo le parole « , può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022 » sono sostituite con le seguenti « e prorogati fino al 31 marzo 2022, può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell'infanzia statali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 nelle quali il termine è prorogato fino e non oltre il 30 giugno 2022 » e al secondo periodo le parole « 400 milioni » sono sostituite con le seguenti « 570 milioni ».

2. Al fine di contenere il rischio epidemiologico, il Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022 di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementato nel limite di spesa di 30 milioni di euro nel 2022. Le risorse di cui al primo periodo:

a) possono essere destinate per l'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

b) sono ripartite tra le istituzioni scolastiche statali, incluse quelle della Regione Siciliana, in funzione del numero di allievi frequentanti.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Articolo 37.

(Contributo straordinario contro il caro bollette)

1. Al fine di contenere per le imprese e i consumatori gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, è istituito, per

l'anno 2022, un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario, determinato ai sensi del presente articolo, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti.

2. La base imponibile del contributo solidaristico straordinario è costituita dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021. Il contributo si applica nella misura del 10 per cento nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a euro 5.000.000. Il contributo non è dovuto se l'incremento è inferiore al 10 per cento.

3. Ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, si assume il totale delle operazioni attive, al netto dell'IVA, e il totale delle operazioni passive, al netto dell'IVA, indicato nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, presentate, ai sensi dell'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per i periodi indicati al comma 2.

4. I soggetti tenuti al pagamento del contributo ai sensi del comma 1, che partecipano a un gruppo IVA costituito ai sensi dell'articolo 70-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per determinare i saldi di cui al comma 2 del presente articolo, assumono i dati delle fatture emesse e ricevute dal Gruppo IVA che riportano il codice fiscale dei suddetti soggetti, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 aprile 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2018 e, per le operazioni effettuate tra i soggetti partecipanti al Gruppo IVA, i dati risultanti dalle scritture contabili tenute ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5. Il contributo è liquidato e versato entro il 30 giugno 2022, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente, sono definiti gli adempimenti, anche dichiarativi, e le modalità di versamento del contributo. Con il medesimo provvedimento possono essere individuati dati aggiuntivi da indicare nelle fatture di cessione e di acquisto dei prodotti di

cui al comma 1 e sono definite le modalità per lo scambio delle informazioni, anche in forma massiva, con la Guardia di finanza.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo, nonché per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto in quanto compatibili.

7. Il contributo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

8. Al fine di evitare, a tutela del consumatore, indebite ripercussioni sui prezzi al consumo dei prodotti energetici e dell'energia elettrica, per il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2022, i soggetti tenuti al pagamento del contributo di cui al comma 1 comunicano entro la fine di ciascun mese solare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il prezzo medio di acquisto, di produzione e di vendita dell'energia elettrica, del gas naturale e del gas metano nonché dei prodotti petroliferi, relativi al mese precedente. L'Autorità riscontra la sussistenza dei presupposti per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza sulla base dei dati ricevuti e di apposite verifiche, nell'ambito di un piano straordinario di controlli sulla veridicità delle comunicazioni di cui al presente comma. Le modalità per la trasmissione dei dati sono stabilite dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

9. Ai fini dei riscontri e delle verifiche di cui al comma 8, l'Autorità si avvale, secondo modalità da definirsi mediante apposite intese, della collaborazione della Guardia di finanza, che utilizza anche i dati di cui al comma 5 e agisce con i poteri a essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.

10. Ai fini di cui al comma 9 è autorizzata la spesa di euro 2 milioni per l'anno 2022 per la remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale della guardia di finanza effettuate dal 1° aprile al 31 dicembre 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Articolo 38.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità del presente decreto il fondo di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022 e 81 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 18, 23, 31, 33, 36, 37 e dal comma 1 del presente articolo determinati in 3.977.525.207 euro per l'anno 2022, 81.900.000 euro per l'anno 2023 e 35.580.000 euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 37;

b) quanto a 35.580.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 81.900.000 euro per l'anno 2023 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 1 e 11.

3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 39.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 2022

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

FRANCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

GIORGETTI, *Ministro dello sviluppo economico*

PATUANELLI, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

CINGOLANI, *Ministro della transizione ecologica*

ORLANDO, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

SPERANZA, *Ministro della salute*

GIOVANNINI, *Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*

Visto, *il Guardasigilli*: CARTABIA

ALLEGATO I

*all'articolo 44, comma 11-sexies del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148, introdotto dall'articolo 11,
comma 1 - (Disposizioni in materia di integrazione salariale)*

Turismo
- Alloggio (codici ateco 55.10 e 55.20)
- Agenzie e tour operator (codici ateco 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90)
- Stabilimenti termali (codici ateco 96.04.20)
Ristorazione
- Ristorazione su treni e navi (codici ateco 56.10.5)
Attività ricreative
- Sale giochi e biliardi (codici ateco 93.29.3)
- Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) (codici ateco 93.29.9)
- Musei (codici ateco 91.02 e 91.03)
- Altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua (codici ateco 52.22.09)
- Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codici ateco 59.13.00)
- Attività di proiezione cinematografica. (codici ateco 59.14.00)
- Parchi divertimenti e parchi tematici (codici ateco 93.21)

ALLEGATO A

all'articolo 11, comma 2 - (Disposizioni in materia di integrazione salariale)

0 Codici Ateco 2007	
Siderurgia	CH 24.1 Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghie
Legno	AA 02.20 Legno grezzo
	CC 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
Ceramica	CG 23.31 Piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
	CG 23.41 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
	CG 23.42 Articoli sanitari in ceramica
	CG 23.43 Isolatori e pezzi isolanti in ceramica
	CG 23.44 Altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale
Automotive	CG 23.49 Altri prodotti in ceramica n.c.a.
	CL 29.1 Fabbricazione di autoveicoli
	CL 29.2 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Agroindustria (mais, concimi, grano tenero)	CL 29.3 Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori
	CA 10.61.2 Prodotti della molitura di altri cereali (farine, semole, semolino ecc. di segale, avena, mais, granturco e altri cereali)
	CA 10.62 Amidi e prodotti amidacei (incluso olio di mais)
	CE 20.15 Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost)
	AA 01.11.1 Coltivazione di cereali (escluso il riso)

€ 6,80